



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Edizione n° 1 rev. 2 - approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 30.12.2021

Copia controllata n° 1

Questo manuale è di proprietà di FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

Ogni divulgazione, riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.

3			
2	2021	Aggiornamento	30/12/2021
1	2015	Revisione	15/09/2015
REV.	ANNO	NOTE SULLA REVISIONE	APPROVATO

Sommario

Sommario

PARTE GENERALE	5
1. Principi ispiratori.....	10
2. Descrizione dell'azienda	19
3. Decreto Legislativo 231/2001	23
4. Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria	39
5. Organismo di Vigilanza	42
6. Informazione, formazione e comunicazione	49
7. Sistema di gestione della Privacy.....	51
8. Il sistema di controllo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.....	57
9. Aggiornamento del Modello	63
10. Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico	64
11. Segnalazione di sospetti – Whistleblowing.....	66
12. Termini, definizioni e acronimi	70
13. Struttura Organizzativa	71
PARTE SPECIALE	93
1. Categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01	94
2. Controlli interni aziendali: linee guida.....	97
3. Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/01	114
4. Reati Societari - Art. 25-ter D. Lgs. 231/01	149
5. Reati di omicidio colposo e lesione colpose commesse con violazioni norme antinfortunistiche - Art. 25-septies D. Lgs. 231/01	178
6. Reati Informatici e trattamento illecito di dati - Art. 24-bis D. Lgs. 231/01	206
7. Reati ambientali - Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01	224
8. Reati di Criminalità Organizzata - Art. 24-ter D. Lgs. 231/01.....	249
9. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo - Art. 25-bis D. Lgs. 231/01	260
10. Reati contro l'industria ed il commercio - Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01	271
11. Reati contro la personalità individuale - Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01.....	282
12. Reati finanziari o abusi di mercato - Art. 25-sexies D. Lgs. 231/01	293
13. Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri - Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01.....	312
14. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Autoriciclaggio - Art. 25-octies D. Lgs. 231/01.....	319
15. Reati in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25-novies D. Lgs. 231/01	330

16. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25-decies D. Lgs. 231/01
340
17. Reati Tributari – Art. 25-quinquiesdecies D. lgs. n. 231/01..... 344

MOG 231 aggiornato con delibera dell'Amministratore Unico del 30.12.2021

Edizione n. 1 Rev. n. 2

Ferrovie della Calabria S.r.l. adotta il presente Modello in conformità alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria e aggiornate a giugno 2021 nonché sulla base delle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali adottate da ASSTRA - Associazione Nazionale delle aziende di Trasporto Pubblico Locale

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: ***"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"***.



Documento di esclusiva proprietà di Ferrovie della Calabria S.r.l.

vietata la riproduzione e la consegna a terzi senza formale autorizzazione



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni

Aggiornamento Approvato con Delibera dell'Amministratore Unico del 30.12.2021

PARTE GENERALE

Introduzione

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora innanzi, per brevità, "D. Lgs. n. 231/01" o "Decreto"), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche (d'ora innanzi, per brevità, *"Ente/i"* ovvero anche la *"Società"*), per la commissione di reati tassativamente elencati commessi da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'Ente commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a sanzionare taluni illeciti penali da cui gli Enti possano trarre vantaggio dalla commissione del reato.

Il Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, altresì, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i *"Modelli"*), ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti apicali che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'analisi dei rischi potenziali appare opportuno evidenziare che, in conformità a quanto indicato anche dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria in data 07.03.2002 e successivamente aggiornate nel 2008, nel 2014 e nel 2021, che possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- "identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001";
- "predisposizione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati".

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo individuate da Confindustria come fonte di prevenzione per la commissione dei reati previsti dal Decreto sono:

- sistema organizzativo
- codice etico;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
 - obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Ferrovie della Calabria S.r.l. ha provveduto ad elaborare ed aggiornare il presente Modello Organizzativo e di Gestione utilizzando le Linee Guida di Confindustria come punto di riferimento e le Linee Guida in materia 231 di ASSTRA - Associazione Nazionale Trasporto Pubblico Locale. Tuttavia, è opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere *"cucito su misura"* all'azienda è stato redatto prendendo in esame la realtà concreta dell'ente cui si riferisce, in quanto ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Ai fini della redazione del Modello, Ferrovie della Calabria S.r.l. ha tenuto in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, le pronunce offrono delle indicazioni circa le caratteristiche che i giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza¹;
- l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio²;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Si è operato tenendo, altresì, conto della storia aziendale, aspetto importante, unitamente all'individuazione delle aree di rischio, tenuto presente nell'ambito della cosiddetta *"mappatura del rischio"* è stato dunque individuato nelle vicende pregresse della società in ordine alla commissione da parte di dipendenti, sia in posizione apicale sia in posizione subordinata. Il criterio dei precedenti storici è stato, dunque, utilizzato, al pari degli altri individuabili, nella corretta

¹ G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 – FINSPA;

² G.I.P. Tribunale di Roma, ord. 4.4.2003 – FINSPA.

costruzione del modello organizzativo, nell'attività di individuazione del rischio e di possibilità del verificarsi di ipotesi delittuose.

La vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi che detta principi e criteri per la gestione della salute e la sicurezza sul lavoro in azienda, nel Modello non potrà prescindere dal rispetto della normativa già esistente. Alla valutazione dei precedenti storici si è associato un lavoro di analisi complessiva dei rischi per tutte le aree aziendali, recuperando in parte l'attività e l'analisi già svolta per la redazione delle procedure interne e le *policy* dettagliatamente elencate, riportate e facenti parte integrante del presente Modello. Si è, inoltre, provveduto ad implementare il sistema sanzionatorio disciplinare, quale misura di prevenzione per la commissione di reati a rischio limitato.

Il sistema dei controlli preventivi è ritenuto adeguato ad impedire la commissione di reati secondo la previsione del D. Lgs. 231/2001. Alla luce del lavoro di individuazione dei rischi e della verifica del sistema di contenimento dei medesimi, così come determinato per i reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 nelle diverse tipologie di aree aziendali, si ritiene di poter affermare di aver ricondotto nell'alveo del *rischio accettabile* la possibilità, seppur minima, di commissione di reati.

1. Principi ispiratori

Motivazioni dell'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l.

Ferrovie della Calabria S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione ed immagine della Società, delle aspettative degli *stakeholders* e del lavoro dei dipendenti, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguarli al fine di renderli conformi alle citate finalità.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello, coerente con le prescrizioni del Decreto, possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti conformi alle norme interne ed esterne nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In questo quadro, con l'adozione del Modello, Ferrovie della Calabria S.r.l., consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio di alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi ed adeguarsi all'obbligo normativo imposto. Per l'insieme di motivazioni qui appena esposte, Ferrovie della Calabria S.r.l. ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello previsto dal Decreto che, integrato con l'apparato sanzionatorio, dà concretezza all'affermazione di principi deontologici espressi nel Codice Etico della Società.

Il Modello adottato da Ferrovie della Calabria S.r.l. è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

L'individuazione delle *aree a rischio*, dei *processi aziendali* coinvolti e la *proceduralizzazione* delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:

- **determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;**
- **ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Ferrovie della Calabria S.r.l., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al Codice Etico al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale;**
- **consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.**

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, Ferrovie della Calabria S.r.l. ha predisposto una mappa delle attività e ha individuato

nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "*a rischio*" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Ferrovie della Calabria S.r.l. si impegna, altresì, a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai reati *c.d.* presupposto, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali individuati da Ferrovie della Calabria S.r.l. nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappa delle attività "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire i principi di controllo;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV"), ruolo attribuito in azienda a professionisti esterni, e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

A seguito dell'individuazione delle attività "*a rischio*", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli organi sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti, nei consulenti e nei collaboratori a qualsiasi titolo, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l.:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Modello Organizzativo di Ferrovie della Calabria S.r.l. si basa sull'identificazione delle aree a rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi.

Esso si ispira ai requisiti e ai principi generali riportati nel seguito.

I **requisiti** indicati dal Decreto riguardano:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di promuovere e verificare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
- la verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione societaria, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Il Modello si basa sui seguenti **principi di controllo**:

- regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D. Lgs.n.231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
- segregazione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- attività di monitoraggio: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;
- il principio della comunicazione obbligatoria all'Organismo di Vigilanza di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico.

Nell'attuazione del Modello, Ferrovie della Calabria S.r.l. tiene conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei in funzione della prevenzione dei reati e del controllo sulle aree a rischio.

In particolare, tra gli strumenti idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di reati, Ferrovie della Calabria S.r.l. ha individuato:

1. i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
2. il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
3. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reportistica interna;
4. il sistema di comunicazione interna e la formazione del personale;
5. il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
6. in generale, la normativa italiana di riferimento.

Come sancito dal Decreto, **il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente"**.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa di Ferrovie della Calabria S.r.l., anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Comunque, il Modello è sottoposto ad un costante procedimento di revisione.

Essendo l'approvazione del Modello un atto di competenza dell'Organo Amministrativo - come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo organo.

Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, l'*approccio metodologico* adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;

- “*risk assessment*” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice Etico;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

La metodologia del Risk Assessment

L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l’utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L’attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.
- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di “*modelli organizzativi e di gestione*” nonché di elaborate da altre associazioni;
- dei principi di “*best practice*” in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guidelines).

L’attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell’analisi di “*risk assessment preliminare*”, sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione composto da otto componenti, elaborate in base alla “*best practice*” internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, da cui è nata l’esperienza dei “*compliance programs*”.

Tra l’altro, tali regole, secondo il “*position paper*” sul Decreto dell’ottobre 2001 emesso dalla *Associazione Italiana Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

La frodolenza di chi commette reato come componente di esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente [Art. 6, co. 1, lett. c)]

La presenza di questa circostanza attiene la definizione dei criteri di costruzione del modello. Si tratta, quindi, di un requisito che può essere riscontrato solamente valutando i vari Sistemi di Controllo Interno così come sono stati adottati ed attuati nel concreto dagli Enti. È necessario sottolineare come l'elemento "fraudolenza" deve trovare rispondenza nel concetto di rischio accettabile prima richiamato, componente costitutiva di un Sistema di Gestione del Rischio (Risk Management).

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un **sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente**.

Pertanto, il sistema di controllo preventivo (cioè i c.d. *protocolli*) deve essere in grado di prevedere meccanismi di difesa aggirabili solo fraudolentemente e cioè con artifici, raggiri, atti falsi, violenza sulle cose, etc.

Primo obiettivo di un modello organizzativo è quindi la proceduralizzazione di una serie di attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello, ma in questo caso soltanto se dall'agente realmente voluti sia come condotta che come evento.

Il modello e le relative misure devono cioè essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (es. corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (attraverso artifici e/o raggiri) le indicazioni dell'ente.

L'insieme di misure che l'agente se vuol delinquere dovrà "forzare", è, conseguentemente, realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

I concetti finora esposti trovano un elemento di rafforzamento se il modello è stato costruito utilizzando alcuni principi di controllo, esposti in appendice a questa nota, e precisamente:

- segregazione delle attività/responsabilità costruita, ove possibile, in maniera tale da rendere insufficiente il comportamento fraudolento di un solo soggetto. Il raggirio dei protocolli definiti produce il verificarsi del reato solamente con il concorso di due o più persone;
- attività di verifica esercitata con poteri di autonomia e in maniera sistematica; questo costituisce un deterrente ai comportamenti illeciti;
- interventi di adeguamento del modello qualora le verifiche evidenzino significativi violazioni dello stesso.

Fasi operative

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolato nelle seguenti fasi:

- pianificazione e diagnosi;
- progettazione;
- predisposizione;

- implementazione.

Fase 1: Pianificazione e Diagnosi

In questa fase si è proceduto alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Infatti, si è provveduto ad effettuare dei sopralluoghi presso la sede legale della società; a queste ispezioni hanno partecipato i diversi responsabili di funzione.

Oltre a visitare i luoghi di lavoro sono state effettuate le interviste al personale in sede, raccogliendo informazioni utili inerenti all'organizzazione del lavoro, le condizioni di sicurezza, le procedure attuate nei differenti settori e aspetti di gestione ordinaria dell'impresa.

Nel corso del sopralluogo è stata presa nota di ogni probabile fonte di rischio, nonché delle interviste effettuate ai diversi responsabili.

Dall'analisi della situazione osservata, confrontata con l'esperienza di situazioni analoghe, si sono riscontrati i fattori potenziali di rischio per ogni tipologia di reato presupposto.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni italiane;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli).

La raccolta delle informazioni è stata svolta mediante colloqui con i responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, è stata raccolta ogni informazione utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Si è quindi proceduto al *risk assessment* allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D. Lgs. n. 231/2001;
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
 - pianificazione e Diagnosi;
 - progettazione;
 - raccolta dati, informazioni societarie ed interviste;
 - risk assessment;
 - As is Analysis;
 - gap analysis;
 - progettazione e predisposizione del modello e dei suoi elementi;
 - operatività del modello;

- predisposizione del “documento di sintesi”;
- implementazione.

In sintesi, l’analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata sulla verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell’organigramma della Società;
- sulla verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- sulla verifica dell’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte.

L’accertamento è stato condotto sulla base:

- dell’esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne (sistema autorizzativi alla spesa ed a contrattare);
- sull’analisi delle procedure e istruzioni derivanti dalle certificazioni di qualità;
- sulla verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell’esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D. Lgs. n. 231/01;
- sulla verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte dell’Organo Amministrativo e collaboratori esterni;
- sulla verifica dell’esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al D. Lgs. n. 231/2001, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la “mappa” dei rischi potenziali ex D. Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte;
- le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D. Lgs. n. 231/2001;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- i presidi esistenti per tali attività;
- la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello Organizzativo, così come di seguito specificato.

Fase 2: Progettazione

Tale fase si è articolata nello svolgimento della “*As is analysis*” sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si è fondata sulla comprensione del livello di *proceduralizzazione* delle attività aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell’ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Fase 3: Predisposizione

Tale fase ha condotto alla redazione del Modello Organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione dei reati, come nella:

- redazione e revisione delle procedure operative per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- elaborazione del Codice Etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

Fase 4: Implementazione

In tale fase, l’attività condotta ha l’obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte dell’Organo Amministrativo;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: Codice Etico, procedure operative, Organismo di Vigilanza, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell’Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- aggiornamento della “*mappa*” delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l’efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.



2. Descrizione dell'azienda

Tra il 1910 ed il 1926 lo Stato emanava dei provvedimenti legislativi con i quali affidava alla *Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo*, società anonima milanese, la concessione per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria, al fine di soddisfare la domanda di trasporto delle locali popolazioni. La ferrovia realizzata veniva denominata *Ferrovie Calabro Lucane (F.C.L.)* con Direzione dell'Esercizio a Roma e 2 Gruppi di Esercizio, a Bari e Catanzaro. Progettata nel primo decennio del 1900, veniva costruita in un arco di tempo che arriva fino al 1934, con l'ultimazione della tratta Camigliatello Silano – San Giovanni in Fiore nel 1956, raggiungendo una lunghezza totale di Km. 764,864 contro gli iniziali 1.271,153.

Per l'acquisto dei mezzi di prima dotazione il Governo erogava alla società concessionaria una sovvenzione nella misura non inferiore di £ 13.000 per Km. di ferrovia aperta all'esercizio ed un finanziamento pari a £ 13.860 per l'apertura di ciascuna linea dal successivo giorno, con regolare esercizio, sino all'apertura dell'intera rete. Da tale momento e sino alla scadenza di anni 70 dalla prima apertura di un tronco della rete stessa, avrebbe poi erogato una sovvenzione media di £ 10.740 per la costruzione e di £ 1.050 per l'esercizio, elevabile a £ 23.200 a partire dal 1° gennaio 1925 sino all'importo massimo di £ 26.700.

Il 1° gennaio 1964, in seguito ad un grave incidente ferroviario verificatosi nel dicembre del '61 sulla linea Cosenza – Catanzaro Lido, lo Stato effettuava il riscatto anticipato della Concessione alla Soc. Ital. per le Strade Ferrate del Mediterraneo, nel frattempo divenuta S.p.A., e poneva le F.C.L. sotto *Gestione Commissariale Governativa* (Commissariamento che seppur temporaneo durò sino al 2000), attraverso un Commissario ed un Vice Commissario nominato tra i funzionari del Ministero stesso con qualifica di Direttore Centrale e rilevava gli autoservizi di linea integrativi delle F.C.L. dei quale era concessionaria la predetta Società. Roma diveniva sede della Direzione Centrale, mentre Bari e Catanzaro delle Direzioni Esercizio.

Nel 1969 veniva approvato ed adottato un "Piano Generale di ammodernamento" per far fronte alle esigenze di traffico dettate dallo sviluppo economico e sociale delle regioni Calabria, Basilicata e Puglia che determinava, tra l'altro, la chiusura all'esercizio di alcune linee ferroviarie considerate improduttive, sostituite con servizi di autolinee, quali la linea Soverato – Chiaravalle, Crotone – Petilia Policastro, Castrovillari – Lagonegro.

Con Decreto del 02/10/90 veniva sancito lo scorporo delle F.C.L. in due aziende, con gestione sempre diretta dello Stato: la *Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie della Calabria ed Autoservizi Integrativi* con sede a Catanzaro che assumeva i servizi ricadenti nella Regione Calabria e la *Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appuro Lucane ed Autoservizi Integrativi* con sede a Bari, che assumeva, invece, i servizi delle Regioni Basilicata e Puglia. La ripartizione fra tali gestioni dei mezzi finanziari in conto esercizio e conto capitale veniva effettuata, previa ricognizione

delle risorse disponibili, in base alle dimensioni aziendali e dei servizi eserciti nei rispettivi bacini di traffico. Le *Ferrovie della Calabria* iniziavano l'attività nel 1991, operando in situazione di precarietà, con risorse finanziarie erogate per l'esercizio in corso pari a Lire 138.609.000 rispetto a Lire 158.828.000 ammissibili, con oneri finanziari per lo scorporo pari a circa 20 miliardi di Lire e sopportando durature inadempienze della Regione Calabria nel ripiano dei disavanzi di esercizio delle autolinee a concessione regionale.

Con la Legge 662 del 1996 prendeva avvio la ristrutturazione ed il risanamento delle Ferrovie in Gestione Commissariale Governativa, tra cui le F.C., che dal 1° gennaio 1997 venivano così affidate per il risanamento, per il triennio 1997/1999, alle *Ferrovie dello Stato*, con l'obiettivo di ottenere un rapporto tra ricavi da traffico conseguiti e costi operativi sostenuti al netto dei costi di infrastruttura pari almeno a 0,35, nel rispetto delle norme contabili e gestionali delle F.S., con controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione da parte del Ministero.

Più recentemente, in applicazione degli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo 422/97, la Regione Calabria ed il Ministero dei Trasporti in data 11 febbraio 2000 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma con il quale sono stati definiti i finanziamenti diretti al risanamento economico dell'azienda ed il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture aziendali, a titolo gratuito, alla Regione Calabria. Nello stesso AdP art. 14 si prevede il trasferimento, anche in questo caso a titolo gratuito, della *proprietà* della nuova società a responsabilità limitata unipersonale *Ferrovie della Calabria*, operativa dal 1° gennaio 2001, con socio unico il Ministero dei Trasporti.

Con Delibera della Giunta della Regione Calabria n. 305 del 10/04/2001 e successivo Decreto Dirigenziale n. 6561/2001, sono stati affidati a *Ferrovie della Calabria S.r.l.*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, tutti i servizi ferroviari ed automobilistici già eserciti dalla GCG delle FC, nonché l'utilizzo di tutti i beni, le infrastrutture ed i rotabili già di proprietà della GCG e trasferiti come detto dallo Stato alla Regione Calabria.

Attualmente *Ferrovie della Calabria S.r.l.* è una società a responsabilità limitata. È iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Catanzaro, sezione ordinaria con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 162464.

La missione istituzionale della società, è quella di erogare servizi di trasporto pubblico locale di persone e/o cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee tranvie, funivie ed altri veicoli.

Ferrovie della Calabria S.r.l. opera nelle cinque province calabresi con linee ferroviarie, autolinee (urbane, extraurbane), autostazioni e parcheggi. In media annualmente si registrano i seguenti dati di traffico:

Linee Ferroviarie:

N. 15.800.000 viagg-Km.

N. 1.050.000 treni/Km.

N. 1.160.000 viaggiatori

Autolinee:

N. 123.600.000 viagg.- Km.

N. 11.600.000 aut.-Km.

N. 5.250.000 viaggiatori

Sviluppo Complessivo: 4839 Km.

Servizi Extraurbani:

117 Autolinee in Esercizio

Servizi Urbani:

Città di Vibo Valentia

Città di Castrovillari

Comune di San Giovanni in Fiore

Linee ferroviarie: alcuni dati in km

Cosenza – Catanzaro Lido: Km. 113

Cosenza – S.Giovanni in Fiore: Km. 77

Gioia Tauro – Cinquefrondi: Km. 32

Gioia Tauro – Palmi: Km. 9

Autostazioni

Cosenza

Castrovillari

Vibo Valentia

Ferrovie della Calabria S.r.l. dispone per l'esercizio ferroviario di 38 automotrici ad una cassa, 5 automotrici a 2 casse, 3 a vapore, 12 locomotori, 7 rimorchiate, 2 lancia neve e 4 carrozze d'epoca.

Per l'esercizio automobilistico, invece, dispone di oltre 300 autobus di linea extraurbani ed urbani, nonché di autobus Gran Turismo. Gli autobus sono dislocati negli impianti di Catanzaro, Cosenza, Castrovillari, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Petilia Policastro e Marina di Gioiosa, in funzione dei bacini di utenza delle autolinee per il cui esercizio gli stessi vengono impiegati e dell'orografia del territorio servito. Ferrovie della Calabria S.r.l. copre quasi interamente il territorio regionale e serve n. 169 comuni. Allo stato attuale Ferrovie della Calabria S.r.l. può contare su circa 870 dipendenti.

Ferrovie della Calabria S.r.l., in seguito alla stipula di una convenzione con il Comune di Casali del Manco gestisce, altresì, nel cuore della Sila, un impianto di risalita che comprende 1 cabinovia a 8 posti, 1 seggiovia a 4 posti, 1 skilift. Tale servizio, permette, a tutti gli amanti della montagna, di poter godere del suggestivo panorama e garantisce a tutti gli appassionati di sci di usufruire delle due piste di Valle Inferno oltre che delle piste di rientro della cabinovia e della seggiovia.

Sede Legale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro

C.C.I.A.A. CS REA n. 16246

Partita I.V.A. / Cod. Fisc. 02355890795

Sito Internet www.ferroviedellacalabria.com

Pec: ragioneria@pec.ferroviedellacalabria.com

Uffici Direzionali: Contrada Vaglio Lise, snc - 87100 Cosenza

Uffici Operativi: Viale della Libertà - 87012 Castrovillari (CS)

Piazza Marconi - 89013 Gioia Tauro (RC)

Via degli Artigiani - 89900 Vibo Valentia

Via Pantano - 88837 Petilia Policastro (KR)

Via F.lli Rosselli - 89046 Marina di Gioiosa (RC)

L'azienda ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla Norma ISO UNI 9001:2008. La Politica di Ferrovie della Calabria S.r.l. è predisposta dalla Direzione e diffusa a tutto il personale aziendale, che è sensibilizzato ed impegnato nella gestione delle proprie attività, secondo i principi contenuti nella Politica aziendale. In aggiunta ad organigrammi e profili funzionali, nell'ottica della gestione per processi, ruoli e responsabilità sono descritti anche all'interno della Mappa dei Processi, approvata unitamente al presente Manuale e contenente, per ogni processo e relative fasi/sottoprocessi/attività, le funzioni responsabili.

I vertici societari di Ferrovie della Calabria S.r.l. sono: il socio Unico la Regione Calabria, l'Amministratore Unico, il Coordinatore Generale, l'Organismo di Vigilanza e i dirigenti aziendali.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dallo Statuto, riservati all'Assemblea dei soci. Il Coordinatore Generale, invece, oltre ai poteri espressamente previsti dallo Statuto, coordina dal punto di vista amministrativo-gestionale l'area Amministrativa, l'area Autoservizi, quella afferente il Trasporto Ferroviario e l'area Ingegneria e Patrimonio, assicurando che la gestione della società avvenga secondo criteri di equilibrio economico e mettendo in atto con efficacia le indicazioni strategiche dell'Amministratore Unico.

Dati Anagrafici

Azienda	<i>Ferrovie della Calabria S.r.l.</i>
Sede operativa	<i>Via Milano, 28 – 88100 Catanzaro (CZ)</i>
Telefono	<i>0961.896111</i>
Sito Web	<i>www.ferroviadellacalabria.com</i>
Indirizzo e-mail	<i>ragioneria@pec.ferroviadellacalabria.it</i>
PIVA	<i>02355890795</i>
Attività	<i>Servizio di Trasporto di persone e/o cose con qualsiasi modalità.</i>
Certificazioni	<i>UNI EN ISO 9001:2008.</i>



3. Decreto Legislativo 231/2001

Quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio che, istituisce e disciplina, la “responsabilità amministrativa degli enti” in relazione ad alcuni reati commessi – nell’interesse o a vantaggio dell’ente – da parte di “persone che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente medesimo”, ovvero “da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza” di questi ultimi.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 codice penale (in seguito c.p.) prevedevano (e prevedono tuttora) un’obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d’insolubilità dell’autore materiale del fatto. L’innovazione normativa, perciò, è importante, in quanto né l’ente, né i soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei

soggetti (soci, associati, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'ente, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

Il legislatore, nell'introdurre una responsabilità da reato per gli enti e/o imprese ha voluto salvaguardare il rispetto della Costituzione ed in particolare del principio di personalità della responsabilità penale, cercando di individuare una peculiare loro colpevolezza.

Colpevolezza che è stata individuata in capo agli enti collettivi che non hanno fatto quanto era loro possibile per evitare la realizzazione di illeciti al proprio interno. La loro responsabilità viene calibrata, dunque, come una "*colpa di organizzazione*", concretizzandosi quando il compimento dei *reati-presupposto* è stato agevolato da un deficit organizzativo dell'ambiente in cui il reo, persona fisica, ha operato. Conseguentemente, strumento fondamentale per una prevenzione generale e, a determinate condizioni, per esentare l'ente dalla responsabilità derivante da reato, viene ad essere la predisposizione di un'adeguata organizzazione che ostacoli e disincentivi il compimento di reati.

Il legislatore si è ispirato chiaramente ad una logica di prevenzione generale, con l'evidente intenzione di contrastare precise scelte di politica d'impresa, le quali sono portatrici di molteplici illeciti penali.

Da rilevare, peraltro, che il catalogo dei reati c.d. "presupposto" è in continua espansione, come appresso specificato. Originariamente, il Decreto si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 2° n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p., 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea (art. 316 ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della L. 23.11.2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 bis, che mira a punire il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

L'art. 3 del D. lgs. 11.4.2002 n. 61 ha introdotto, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario, il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità degli Enti anche in relazione ai reati societari, così come

configurati dallo stesso D. lgs. n. 61 11.04.2002 (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Con la Legge n. 7 del 14.1.2003, è stato esteso il regime di punibilità degli Enti ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* d. lgs. 231/01).

Con la Legge n. 228 del 11.08.2003 è stato introdotto l'art. 25 *quinquies* d. lgs. 231/01, con il quale la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione di delitti contro la personalità individuale previsti dalla sezione I del capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù art. 600 c.p.; prostituzione minorile art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi art. 602 c.p.).

La Legge n. 62 del 18.04.2005 n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28.12. 200 (c.d. Legge sul Risparmio) hanno esteso il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la L. 62/2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 *sexies*, il quale prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i cosiddetti "market abuses" e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. della Finanza, di cui al D. lgs. n. 58 del 24.2.1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 T.U. della Finanza).

La L. 262/2005 ha, inoltre, previsto all'art. 187 *quinquies* Testo Unico della Finanza una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185 *bis* T.U. della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 *ter* T.U. della Finanza).

La medesima L. n. 262/2005, oltre a modificare le norme e le sanzioni (raddoppiando queste ultime) contemplate dall'art. 25 *ter* D. lgs. 231/2001 in materia di reati societari, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.).

La Legge n. 7 del 09.01.2006 ha introdotto, nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli Enti, all'art. 25 *quater*, la nuova fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.). La norma – evidentemente volta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere anche nel nostro Paese per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili o comunque una lesione degli stessi.

La L. n. 146 del 16.03.2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.00 ed il 31.05.01 (c.d. Convenzione TOC), ha previsto la

responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. del Presidente della Repubblica del 23.01.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del Presidente della Repubblica del 09.10.1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- illecito impiego di capitali (art. 648 ter c.p.);
- traffico di migranti (art. 12 co 3°, 3 bis, 3 ter, e 5 del T.U. di cui al D. lgs. n. 286 del 25.07.98);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 c.p.).

Si definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il reato transnazionale non costituisce una nuova figura delittuosa introdotta nell'ordinamento italiano, ma rappresenta una qualifica suscettibile di essere applicata a qualsiasi reato già presente nel sistema penale, purché risponda ai requisiti di cui sopra. La stessa Convenzione TOC tuttavia ha imposto agli Stati firmatari di criminalizzare in modo diretto alcuni delitti (quelli specificatamente sopra individuati), più tipicamente transnazionali, al fine di evitare che il solo richiamo alla gravità della pena potesse consentire un'elusione delle pattuizioni convenzionali agli Stati che dovessero punire, nel proprio ordinamento interno, quegli stessi reati con pene inferiori.

La Legge n. 123 del 03.08.2007 ha introdotto l'art. 25 *septies* il quale ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime ed al reato di omicidio colposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica. Insieme ai nuovi reati ambientali di natura contravvenzionale (quindi, puniti indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa) contemplati dal nuovo art. 25 *undecies* D. lgs. 231/2001 (inserito dal D. lgs. 121/2011), si tratta degli unici reati commessi a titolo di colpa che possono fondare la responsabilità dell'Ente.

Il D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007 ha introdotto l'art. 25 *octies*, il quale ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Per mezzo della Legge n. 48 del 18.03.2008 è stato, altresì, introdotto l'art. 24 *bis*, con il quale sono state allargate le maglie dei reati presupposto relativamente ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati. Nello specifico sono

stati introdotti i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).

La Legge n. 94 del 15.07.2009 ha introdotto l'art. 24 *ter* e con esso i delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. lgs. n. 286 del 27.7.1998 (art. 416, co. 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

La Legge n. 99 del 23.07.2009 ha disposto l'introduzione degli artt. 25 bis.1 e 25 *novies*. Segnatamente, l'art. 25 *novies* ha introdotto i seguenti reati:

- utilizzo dei programmi di file sharing per uso personale (art. 171 lett. a *bis* l. 22.4.1941 n. 633);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso

l'onore e la reputazione (art. 171 co 3 l. 633/941);

- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171 *bis* l. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive o letterarie (art. 171 *ter* l.633/1941);
- responsabilità relative ai supporti (art. 171 *septies* l. 633/1941);
- trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 *octies* l. 633/1941).

L'art. 25 bis.1 ha introdotto invece i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

La Legge n. 116 del 03.08.2009 ha introdotto l'art. 25 *novies* (poi divenuto art. 25 *decies*, a seguito della modifica apportata dall'art. 2 D. lgs. n. 121 del 07.07.2011) che ha esteso la punibilità degli enti anche in caso di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

L'art. 2 D. lgs. n. 121 del 07.07.2011 ha inserito, altresì, l'art. 25 *undecies* D. lgs. 231/2001 con il quale sono stati introdotti nella Parte Speciale del Decreto i reati in materia ambientale, e segnatamente:

- il reato previsto dall'art. 727-*bis* c.p., introdotto nel codice dall'art. 1 D. lgs. 121/2011 (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- il reato previsto dall'art. 733-*bis* c.p., introdotto nel codice dall'art. 1 D. lgs. 121/2011 (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto);
- i reati previsti dai commi 2 e 3 (rispettivamente, scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione), 5, periodo primo e secondo (scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari), 11 (violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo) e 13 (scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento) dell'art. 137 D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (T.U. ambientale);
- i reati previsti dai commi 1 lett. a e b (raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), 3, primo e secondo periodo (realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata), 4 (inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti), 5 (miscelazione non consentita di rifiuti) e 6 (deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi) dell'art. 256 d. lgs. 152/2006;
- i reati previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 257 D. lgs. 152/2006 (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque

- superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti);
- i reati previsti dal comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 e dai commi 6 e 7 dell'art. 260-*bis* del D. Lgs. 152/2006 (predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti);
 - il reato previsto dal comma 1 dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
 - il reato previsto dall'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti);
 - il reato previsto dal comma 5 dell'art. 279 D. Lgs. 152/2006 (inquinamento atmosferico);
 - i reati previsti dall'art. 1, comma 1 e 2, e dall'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7.2.1992 n. 150 (importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente);
 - il reato previsto dall'art. 6, comma 4, l. 150/1992 (illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute o l'incolumità pubblica);
 - il reato previsto dall'art. 3-*bis* l. 150/1992 (falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali);
 - il reato previsto dal comma 6 dell'art. 3 l. 28.12.1993 n. 549 (violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono);
 - i reati previsti dagli artt. 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo) del d. Lgs. 29.12.2007 n. 202 (che dà attuazione alla direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109 del 16.07.2012 ha introdotto l'art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/2001 che prevede tra i reati presupposto l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La legge n. 190 del 06.11.2012, ha esteso la responsabilità da reato degli Enti anche ai reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati, contemplandoli rispettivamente agli artt. 25, comma 3 e 25 *ter*, comma 1 lettera *s-bis* del decreto.

Il D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014 ha inserito tra i reati presupposto quello di adescamento di minorenni, ora espressamente richiamato dall'art. 25 *quinquies* comma 1 lettera c del Decreto 231.

Con l'art. 3 comma 5 L. 186/2014 è stato modificato l'art. 25 *octies* estendendo la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter.1* c.p.

L'art. 1 comma 8 della L. 68/2015 ha modificato l'art. 25 *undecies*, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai seguenti reati ambientali: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452 *quinquies* c.p.); associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale (art. 452 *octies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.).

L'art. 12 della L. 69/2015 ha modificato l'art. 25 *ter*, inasprendo le sanzioni pecuniarie previste per i seguenti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti: false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 bis c.c.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).

La L. n. 199/2016 ha inserito tra i reati presupposto quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'art. 603 bis c.p., inserito nell'art. 25 *quinques*, comma 1, lett. a).

L'art. 6 del D. lgs. n. 38/2017 ha modificato la lettera s-bis) dell'art. 25 *ter*, inserendo il reato presupposto di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ed aumentando la sanzione pecuniaria prevista in relazione al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

L'art. 30 co. 4 della L. n. 205/2017 introduce sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. lgs. 286/1998.

L'art. 1 della legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha esteso il catalogo dei reati presupposto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p., traffico di influenze illecite, inserendolo nell'art. 25 del D. lgs. 231/2001.

La L. n. 39/2019 ha introdotto l'art. 25 *quaterdecies* D. lgs. 231/2001 che prevede tra i reati presupposto quelli di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di gioco o di scommessa (artt. 1 e 4 della l. 401/1989).

La L. n. 133 del 18.11.2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) ha inserito i reati di cui all'art. 1, comma 11, dello stesso decreto-legge nell'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231 del 08 giugno 2001.

Da ultimo, il Decreto-legge n. 124/2019 ha introdotto alcuni dei reati tributari di cui al D. lgs. 74/2000 tra le fattispecie che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In particolare, il Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Per completezza si ricorda infine che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto medesimo, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati a mente dell'art. 9 si distinguono in:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa (art. 36 D. lgs. 231/2001).

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (art. 26, comma 1 d. lgs. 231/2001).

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2 d. lgs. 231/2001).

1. Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23 € a un massimo di 1.549,37 €. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

2. Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale nel corso del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni (art. 13, comma 3 D. lgs. 231/2001).

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente all'esito del giudizio, accertata la colpevolezza dello stesso, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (art. 13, comma 1 lett. a), D. lgs. 231/2001);
- in caso di reiterazione degli illeciti (art. 13, comma 1 lett. b), D. lgs. 231/2001).

In virtù dell'art. 45 D. lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di commissione di reati della stessa indole di quello per cui si procede.

3. la confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (art. 19 Decreto).

4. la pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 Decreto).

Facendo riferimento alle caratteristiche organizzative delle persone giuridiche, al fatto che esse danno vita a veri organismi naturali, dotati di volontà propria come le persone fisiche e, inoltre, sulla base del rapporto di "immedesimazione organica" con la persona fisica, si è ritenuto possibile, imputare all'Ente non solo gli atti leciti, posti

in essere a suo nome da rappresentanti e/o amministratori, ma anche gli atti illeciti verso i quali l'ente ha sia un certo interesse a che vengano realizzati, sia un potere di influenza sulla sua consumazione.

La suddetta responsabilità è autonoma e propria dell'ente, sussistendo anche quando la persona fisica autore del reato non sia identificata, né imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Ferrovie della Calabria S.r.l. ha la funzione di prevenire la commissione di illeciti (ed anche il tentativo di commissione) nell'ambito dell'organizzazione operativa dell'ente, rendendo nei fatti coerenti con il Codice Etico adottato, e conseguentemente esigibili, le attività ed i comportamenti previsti per i diversi soggetti.

Il Modello è costituito da un insieme di documenti formali che, in relazione alla natura e alla dimensione dell'ente nonché al tipo di attività svolta (art. 7, comma 3), comprendono sia la valutazione dello scenario sul quale si muove l'ente, sia la predisposizione delle conseguenti misure da adottare.

Il contenuto del Modello è **l'insieme degli strumenti necessari e sufficienti ad organizzare, gestire e controllare le attività dell'ente in modo da offrire l'attendibile/ragionevole garanzia che queste si realizzino in conformità al codice etico adottato dall'ente.**

Il Modello predisposto da Ferrovie della Calabria S.r.l. ha portato all'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, e si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l., ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio reato", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che Ferrovie della Calabria S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

Nella predisposizione del Modello organizzativo e gestionale ha assunto notevole rilevanza il concetto di **rischio accettabile**. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato, se non intenzionalmente. È infatti esclusa la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso

in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle *“Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo”* elaborate da Confindustria, la redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di numerose interviste con i soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio” o “strumentali” alla commissione dei reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (d’ora innanzi, per brevità, cumulativamente indicate come le *“Aree a Rischio Reato”*).

L’adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell’organo dirigente (ed in particolare all’Organo Amministrativo), al quale è altresì attribuito il compito di aggiornare il presente Modello con l’integrazione della Parte Speciale relativamente ad altre tipologie di reati espressamente previste nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e considerate rilevanti per la Società.

Il Modello sarà adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, alle più importanti ed innovative linee giurisprudenziali, nonché in base agli accadimenti concreti che avranno luogo nella vita della società e che verranno ritenuti rilevanti i fini dell’applicazione del presente Modello.

Oltre a quanto già sopra indicato si debbono ritenere quali elementi fondanti l’apparato regolato dal presente Modello:

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole di condotta e delle procedure istituite ad ogni livello aziendale;
- la verifica delle cosiddette *“aree di rischio”* dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito, alla luce delle premesse metodologiche, deve ritenersi maggiore la possibilità di commissione di reati;
- le funzioni di vigilanza e controllo sull’efficace e corretto funzionamento del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- la definizione dei poteri autorizzativi propri delle responsabilità assegnate;
- la verifica periodica del funzionamento del Modello ed il suo aggiornamento;
- un adeguato sistema sanzionatorio.


Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è composto:

- a) **Parte Generale:** descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello;
- b) **Individuazione delle aree a rischio reato:** in linea con le *best practices*, Ferrovie della Calabria S.r.l. ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio. A tal fine, in relazione alle aree a rischio diretto di reato,

sono individuati e nominati da parte dell'Organismo di Vigilanza uno o più Responsabili Interni per ciascuna area, cui sarà richiesto di gestire il flusso informativo verso l'OdV in merito allo svolgimento delle attività aziendali.

- c) **Codice Etico** e procedure organizzative già in vigore all'interno di Ferrovie della Calabria S.r.l. e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001. Il Codice Etico e le procedure vigenti, pur non essendo stati emanati esplicitamente ai sensi del D. Lgs.231/2001, hanno tra i loro fini precipui il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti e collaboratori a vario titolo di Ferrovie della Calabria S.r.l., e pertanto contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- d) Il Modello Organizzativo si completa con **l'istituzione di un Organismo di Vigilanza**, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.



Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni operative, di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i soggetti, anche terzi, che agiscono per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l. nell'ambito delle attività considerate "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati.

I destinatari alla consegna del documento, sono tenuti a firmare il modello di presa visione e accettazione del modello organizzativo e del Codice Etico unitamente consegnato.

Autori dei reati

Secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

1. persone fisiche che rivestono posizioni apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo, c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. **soggetti sottoposti** all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto). **La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.**

A questo proposito, giovi rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i *Soggetti Sottoposti* abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in siffatta nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.

La responsabilità dell'ente e il catalogo dei reati presupposto

Il D. Lgs. n. 231/2001 nell'articolo 5 prevede che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Dal dato letterale della suddetta norma in combinato disposto con l'art. 2, che richiama il principio di legalità proprio del sistema penale, emerge che le condizioni essenziali perché sia configurabile la responsabilità dell'ente sono tre:

- sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- l'autore del reato sia soggetto in posizione c.d. "apicale", ex lett. a) ovvero sia un c.d. sottoposto, ex lett. b).

Come anticipato, si configura una responsabilità in capo all'ente quando viene realizzato uno dei reati indicati in tale normativa, nel suo interesse o a suo vantaggio e da parte di soggetti posti in una posizione qualificata nell'ambito del medesimo ente.

La sezione III del D. Lgs. 231/01, intitolata "Responsabilità amministrativa da Reato", elenca in modo tassativo fattispecie criminose la realizzazione delle quali da parte di soggetti organicamente o contrattualmente correlati all'ente (esponenti/rappresentanti/dipendenti/parasubordinati/autonomi) comporta, in capo al soggetto collettivo, una forma di **responsabilità diretta e autonoma**, dalla legge denominata "amministrativa", ove i reati *de quibus* siano commessi **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**.

I criteri di imputazione della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati nella sezione III del D. Lgs. 231 del 2001 costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente per l'imputazione della responsabilità amministrativa. Affinché l'ente ne risponda, infatti, occorre che il fatto sia stato commesso:

- (anche solo parzialmente) nel suo interesse o a suo vantaggio (*criterio oggettivo n. 1*);
- da parte di uno dei soggetti qualificati indicati all'art. 5 del decreto" (*criterio oggettivo n. 2*);
- con colpa dell'ente (*c.d. criterio soggettivo*).

La relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/01 attribuisce ai criteri di imputazione non solo un ruolo di filtro della responsabilità, ma anche una funzione preventiva, che mira a superare l'attribuzione della responsabilità amministrativa da reato secondo i canoni della responsabilità oggettiva.

La responsabilità degli enti è improntata ad un criterio di colpa specifica: l'organizzazione inadeguata alla prevenzione dei reati, l'omessa vigilanza, sono queste carenze, per così dire "a monte", che determinano l'insorgere della responsabilità dell'impresa che è, quindi, una cosiddetta colpa di organizzazione per inosservanza di doverose cautele. Cautele che sono state dal legislatore riconosciute nell'utilizzo di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Criterio oggettivo di imputazione (n. 1)

Il primo criterio oggettivo è individuato dall'art. 5, comma 1, prima parte, ove si legge che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

La distinzione tra le espressioni "interesse" e "vantaggio" è tradizionalmente ravvisata nel fatto che mentre l'interesse costituirebbe qualcosa di soggettivo, verificabile ex ante, il vantaggio consisterebbe in qualcosa di oggettivo, che potrebbe essere conseguito dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse e, dunque, verificabile solo ex post.

Per poter ascrivere la responsabilità amministrativa all'ente si dovranno, dunque, valutare obiettivamente la condotta del reo (non le sue intenzioni o rappresentazioni soggettive) e le conseguenze, dirette o indirette, per l'ente. Quando il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente, si configura l'imputabilità verso l'ente, non occorrendo anche che quest'ultimo ne tragga vantaggio. Vi può essere, quindi, solo "interesse" e non "vantaggio" potendosi egualmente configurarsi l'illecito in capo all'ente dipendente da reato. Il due requisiti (interesse o vantaggio) vanno considerati fra loro alternativi ai fini della costituzione dell'illecito.

Il termine "interesse", a ben vedere, implica solo la finalizzazione del reato ad un'utilità per l'ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita e senza neppure richiedere di sapere se essa non venga affatto conseguita; con il termine "vantaggio", invece, si fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità per l'ente. L'interesse dell'ente, anche se eventualmente indiretto, inoltre, deve essere in ogni caso concreto ed attuale, non, quindi, futuro ed incerto.

Criterio oggettivo di imputazione (n. 2)

Il secondo criterio oggettivo richiede che l'illecito penale sia stato realizzato da un soggetto qualificato, e cioè:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da coloro che esercitano, anche di fatto, gestione e il controllo dell'ente (*soggetti c.d. apicali*);

– da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (*c.d. sottoposti*).

Nella categoria dei soggetti apicali rientrano le persone “...che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (art. 5 comma 1 lett. a).

In generale, il riferimento è a tutti coloro che, membri di organi amministrativi, formalmente dotati di idonea delega dei poteri, esercitano funzioni decisorie e di vertice, comprendendovi anche coloro che svolgono funzioni gestorie o preposti alla verifica e all'efficacia dell'azione amministrativa, quali, ad esempio, i consiglieri delegati o i componenti dei comitati esecutivi.

È opportuno sottolineare che il legislatore delegato ha inteso effettuare la parificazione tra funzioni formalmente svolte e funzioni effettivamente svolte. Si è deciso in tal modo di tener conto della realtà effettiva, di superare il mero aspetto ufficiale dell'organico degli enti, agevolando con l'adeguata considerazione del soggetto che ha concretamente agito il rispetto del criterio di rappresentatività e quello di effettività. Ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, sono equiparate, poi, le persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”. Con tale previsione si tiene conto del vasto fenomeno della frantumazione del potere manageriale su base orizzontale. Si evidenzia, altresì, che con l'espressione “gestione e controllo” il legislatore delegato ha voluto riferirsi a quei soggetti che rivestono un potere dominante nell'ente, soggetti che, si noti bene, gestiscono e controllano. I due elementi devono cioè essere presenti congiuntamente. Per soggetti “sottoposti” si devono intendere tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti situati in posizione apicale (art. 5, comma 1, lettera b). In tale categoria possono generalmente ricomprendersi, oltre ai lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni, gli agenti, i franchisees, i concessionari di vendita, ecc. In tale categoria rientreranno, quindi, tutti coloro che si trovino ad operare nell'ente in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, purché sottoposti alla direzione o vigilanza altrui.

Criterio soggettivo di imputazione

La realizzazione di uno dei reati previsti dal decreto, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da uno dei soggetti indicati nell'art. 5, non è però (come abbiamo visto) ancora sufficiente per fondare la responsabilità dell'ente. L'ulteriore condizione richiesta è che il fatto sia anche, per così dire, “rimproverabile” all'ente, nel senso che costituisca espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione. A queste conclusioni si giunge considerando le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del decreto, che escludono la responsabilità, nel caso in cui l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione (di seguito “modello”) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il criterio soggettivo, peraltro, si atteggia in maniera diversa a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale (a) o da un subalterno (b).

a) Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto in posizione apicale la responsabilità dell'ente è presunta. Si ritiene, infatti, che quando un soggetto è al vertice delle gerarchie di un ente ben possa essere ritenuto (automaticamente) quale espressione diretta della politica dello stesso, sia, cioè, il soggetto che meglio ne rappresenta gli ideali, le scelte strategiche, l'etica e il modo di agire. Con tale scelta il legislatore considera in partenza l'ente come automaticamente responsabile in caso di commissione di un reato-presupposto da parte di una persona fisica collegata in modo qualificato. Si è prevista, cioè, un'inversione dell'onere della prova: l'ente è ritenuto meritevole di essere sanzionato se non dimostra la mancanza della sua relativa colpa. Ove sia stato commesso un reato-presupposto da un soggetto apicale dell'ente l'art. 6 del decreto, poi, prevede che quest'ultimo non è responsabile se dà la prova:

- dell'adozione e attuazione prima della commissione del fatto da parte dell'organo dirigente di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati;
- dell'affidamento del compito di vigilanza ad apposito organismo autonomo di controllo;
- dell'effettiva vigilanza da parte di quest'ultimo;
- dell'elusione fraudolenta del modello da parte del reo.

L'elemento della "elusione fraudolenta" potrebbe anche essere valorizzato per dimostrare come il comportamento del singolo costituisca la personale devianza, l'estraniazione da una osservante politica d'impresa, un comportamento tale, dunque, da non dar luogo alla colpevolezza dell'ente. Potrebbero rientrarvi, ad esempio, i casi del vertice che agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, o agisce al solo fine di arrecare danno all'ente, con la conseguenza, quindi, di far venir meno nei due casi il criterio di imputazione oggettiva previsto dall'art. 5. Il legislatore ha voluto dare con la suddetta norma una scappatoia all'ente o impresa verso la responsabilità da reato, incentivando, così, l'adozione di misure preventive idonee ad evitare la commissione di reati nell'esercizio dell'attività economica.

b) Nel caso in cui, incede, il reato venga commesso da un subalterno il criterio di imputazione della responsabilità all'ente è reso più semplice, perché, in base a quanto sottolineato dalla relazione al decreto legislativo in esame, la commissione di reati da parte dei sottoposti appare statisticamente più rara e comunque suscettibile di determinare un giudizio di minore riprovazione nei confronti dell'ente. La responsabilità dell'ente sorge in capo all'ente quando vi è l'elusione degli obblighi di controllo e vigilanza sull'operato dei soggetti subordinati. Quest'elusione è esclusa dalla predisposizione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo che funge, quindi, da scusante. Se l'ente ha adottato un efficace modello funzionale e nonostante questo l'operato di un dipendente sfugge al vaglio dei controlli interni, non si ritiene giusto punirlo (si ricordi che in ogni caso viene disposta la confisca del profitto del reato, anche per equivalente) dal momento che ha comunque dimostrato puntuale diligenza nell'apprestare le misure previste dalla normativa per cercare di evitare la consumazione di tali illegalità. In questo caso la responsabilità si presenta come incentrata su una "colpa di organizzazione" dell'ente. Non vi è nessuna inversione dell'onere della prova in capo all'ente. Sarà in questo caso l'accusa a dover dimostrare il deficit organizzativo della persona giuridica. Nella presenza di una carenza organizzativa si ravvisa una specie di agevolazione colposa da parte dell'ente, che ne giustifica l'attribuzione di responsabilità amministrativa da reato. L'ente ne risponderà non tanto per la commissione del reato in sé, quanto perché tale accadimento è stato reso possibile da una serie di negligenze a monte inerenti al sistema organizzativo ed

ai controlli. I modelli di organizzazione, gestione e controllo (*compliance programs*) vengono così a costituire le regole cautelare che l'ente deve rispettare. La loro adozione costituisce la modalità di esercizio della vigilanza anticrimine dell'ente e, se efficacemente attuata, dà luogo ad una scusante.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni operative, di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l. nell'ambito delle attività emerse come "*a rischio*".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati.

I destinatari alla consegna del documento, sono tenuti a firmare il modello di presa visione e accettazione del modello organizzativo e del codice etico unitamente consegnato (in allegato): i documenti consegnati sono registrati all'interno del modulo (si veda modulo in allegato) "*Lista di distribuzione documenti*".

Organismo di Vigilanza

4. Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di Categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata CONFINDUSTRIA la quale, nel marzo 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004. Entrambe le versioni delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA sono state giudicate dal Ministero di Giustizia adeguate al raggiungimento dello scopo fissato (con riferimento alle Linee Guida del 2002 si rimanda alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 04.12.03 e con riferimento agli aggiornamenti del 2004 alla 'Nota del Ministero della Giustizia' del 28.6.04). I successivi aggiornamenti sono stati effettuati nel 2008, nel 2014 e nel 2021.

A seguito dell'introduzione tra i reati previsti dal Decreto dell'omicidio colposo ex art. 589 c.p. e di lesioni gravi o gravissime ex art. 590 c.p. commessi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, CONFINDUSTRIA ha integrato le Linee Guida prevedendo una distinzione tra sistemi di controllo per reati dolosi e colposi.

Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida nel marzo 2014. Questa versione ha adeguato il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una

consistente rivisitazione, volta non solo a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un innovativo metodo di analisi schematico.

Il sistema dei controlli aziendali per essere efficace deve essere informato ai principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione dei poteri e dei ruoli;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.

Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario istituire un sistema sanzionatorio disciplinare, applicabile sia agli amministratori, che al personale dipendente, che ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

Da ultimo, Confindustria ha aggiornato le Linee Guida nel giugno 2021. La nuova versione, a circa sette anni di distanza dal precedente adeguamento avvenuto nel 2014, adegua il testo delle linee guida alle importanti novità legislative intercorse negli anni nonché alle novità giurisprudenziali e alle prassi applicative intervenute. Nello specifico, le Linee Guida del 2021 riguardano:

- i reati presupposto, con particolare riferimento ai reati tributari;
- il whistleblowing;
- la gestione integrata del rischio;
- la direttiva Pif.

Per quanto concerne i reati presupposto, le nuove Linee Guida si arricchiscono di due nuovi reati presupposto: i reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*) e i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*), per i quali le Linee Guida, dopo aver delimitato le relative fattispecie penali, riportano una indicazione delle principali aree a rischio reato, dirette e indirette, e dei controlli preventivi da predisporre all'interno dell'ente ai fini della mitigazione del rischio.

Grande importanza riveste l'introduzione delle novità in materia di whistleblowing, in merito al quale vengono riportate alcune indicazioni per supportare le imprese nell'inserimento, all'interno del proprio modello 231, di alcune misure idonee a recepire le indicazioni normative in ordine alle modalità di effettuazione e gestione delle segnalazioni. Infatti, oltre a commentare i contenuti dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 6, introdotti dalla citata L. n. 179/2017, le Linee Guida pongono l'attenzione sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza, nell'ipotesi in cui questo non sia individuato quale destinatario esclusivo delle segnalazioni, muovendo dal presupposto che il sistema di gestione del whistleblowing sia solo una parte del più ampio modello organizzativo di cui l'OdV deve monitorare il funzionamento. A tal fine, per evitare che il meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio, l'OdV deve opportunamente essere coinvolto (in via concorrente ovvero successiva), ad esempio laddove il destinatario iniziale della segnalazione, effettuata una prima valutazione sommaria della stessa, ne abbia verificato la rilevanza sul piano 231. Le nuove Linee Guida non escludono che la segnalazione possa essere trasmessa anche ad un soggetto esterno, competente in materia

di diritto penale ed esperto nel settore, in modo tale da consentire all'impresa di ricevere una valutazione qualificata della segnalazione ricevuta e, di conseguenza, di agevolare la gestione interna. Ad ogni modo, tenuto conto della imminente scadenza per il recepimento della direttiva europea 2019/1937 in materia di whistleblowing – il cui iter è già stato avviato con la Legge n. 53 del 22 aprile 2021 (legge di delegazione europea) – le Linee Guida ribadiscono la posizione di Confindustria che, nelle diverse occasioni di confronto con le istituzioni sul tema, ha richiesto che il recepimento della direttiva garantisca un approccio bilanciato tra la protezione dei whistleblower e la necessità di salvaguardare le imprese contro abusi e rivelazioni di informazioni sensibili ai concorrenti. Altra richiesta di rilievo, anch'essa evidenziata nelle Linee Guida, è quella relativa alla necessità di tenere separato il canale di recepimento della direttiva europea dal D. lgs 231/2001, onde evitare che venga introdotto in via surrettizia l'obbligo di adozione del modello organizzativo per tutte le piccole-medie imprese.

Nelle Linee Guida aggiornate, particolare attenzione è poi dedicata ai sistemi di gestione integrata del rischio. Al riguardo, posto che il "rischio di compliance" (cioè di non conformità alle norme) espone le imprese a rilevanti sanzioni giudiziarie o amministrative, nonché a perdite finanziarie rilevanti e a potenziali danni reputazionali, si osserva che l'adeguamento ai numerosi obblighi previsti dalle norme di compliance può comportare la sovrapposizione di processi e controlli e la produzione di informazioni potenzialmente incoerenti. Di contro, l'approccio alla c.d. "compliance integrata" consente di razionalizzare le attività (in termini di risorse, sistemi, ecc.), migliorandone l'efficacia e l'efficienza e facilitando la condivisione delle informazioni.

Sotto questo aspetto, le Linee Guida evidenziano l'importanza di una visione integrata delle diverse esigenze di compliance dell'ente, anche attraverso l'esecuzione di risk assessment congiunti, in modo da adottare procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza senza generare sovrapposizioni di ruoli (o, al contrario, assenza di presidi) e duplicazioni di verifiche e di azioni correttive, laddove tali ruoli incidano sugli stessi processi.

È evidente che una siffatta gestione integrata richiede uno specifico e costante coordinamento tra i principali soggetti aziendali interessati, tra i quali il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la funzione compliance, l'internal audit, il datore di lavoro, il responsabile anticiclaggio (per le imprese soggette agli obblighi di cui al D. lgs. 231/2007), il collegio sindacale, il comitato per il controllo interno, la revisione contabile e l'OdV. L'interazione virtuosa tra tali soggetti consente, infatti, l'individuazione preventiva dei processi a rischio, dei soggetti coinvolti e dei flussi informativi necessari ai fini della valutazione dei rischi di non conformità.

In quest'ottica, anche alla luce del recepimento della direttiva Pif sulle maxi-frodi, il recente inserimento dei reati tributari nel "catalogo 231" rende opportuna la mitigazione del rischio fiscale anche attraverso sistemi eventualmente già implementati dalle imprese ai fini dell'adeguamento ad altre normative, ad esempio il Tax Control Framework (TFC) di cui al d. lgs. n. 128/2015. Al riguardo le Linee Guida sottolineano che, seppur non sufficiente per l'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato, la presenza del TFC consentirebbe di integrare il sistema di controllo interno e minimizzare l'impatto derivante dall'adeguamento ai reati fiscali, in quanto il relativo modello di controllo può essere opportunamente integrato con quanto previsto dall'art. 25-*quinquiesdecies*, consentendo la creazione di efficienze e sinergie tra i vari sistemi.

5. Organismo di Vigilanza

5.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/01, individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità "amministrativa" dipendente dalla commissione dei reati specificati nel Decreto legislativo stesso. Secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 231/01 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 231/01, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

- 1) **autonomia e indipendenza;**
- 2) **professionalità;**
- 3) **continuità d'azione.**

1) **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale, ossia all'Organo Amministrativo nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

2) **Professionalità**

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. I componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.

3) **Continuità d'azione**

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, durata ed Integrazione

Contestualmente all'adozione del presente Modello, l'Amministratore di Ferrovie della Calabria S.r.l. ha nominato quali componenti dell'OdV un team di professionisti esperto in materia 231, ritenendo che possano rispondere alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001" emanate da Confindustria nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2008, nel marzo 2014 e nel giugno del 2021. Più precisamente è stata ravvisata la necessità di garantire la rispondenza di tale organo ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione sopra richiamati.

Fermo restando quanto sopra, una volta insediato l'Organismo di Vigilanza provvederà a dotarsi di un proprio regolamento interno avente ad oggetto i criteri di funzionamento e di votazione ai fini dell'assunzione delle decisioni di tale organo, nonché a stabilire il piano delle attività da svolgere. L'OdV resterà in carica **tre** anni, con facoltà di successiva proroga del mandato.

5.2 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato OdV consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso, verificando la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione, ossia l'idoneità in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della società;
- individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dall'Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello;
- aggiornare la cosiddetta mappatura del rischio, individuando le nuove aree di potenziale commissione di fattispecie di reato;
- vigilare sul sistema delle deleghe di funzioni al fine di garantire l'efficacia del presente Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- verificare periodicamente le Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni in grado di esporre Ferrovie della Calabria S.r.l. al rischio di reato;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'Organismo di Vigilanza previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D. Lgs. n. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree maggiormente a rischio. A tal fine l'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle suddette attività e deve avere libero accesso alla completa documentazione aziendale nel rispetto delle normative vigenti; coordinarsi altresì con i responsabili delle altre funzioni aziendali per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'Organismo di Vigilanza i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, l'Organo Amministrativo attribuisce all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di spesa.

5.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie. Nel primo caso devono essere considerate le seguenti prescrizioni:

- i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;

- qualora un dipendente debba segnalare violazioni del Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore e, sulla base della tipologia di violazione, alla direzione di Ferrovie della Calabria S.r.l.. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV;
- le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati che vedano coinvolta Ferrovie della Calabria S.r.l., i suoi dipendenti od i componenti degli organi sociali;
- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo del mercato regolamentato;
- le richieste di assistenza legale inoltrate a Ferrovie della Calabria S.r.l. da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/01;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a Ferrovie della Calabria S.r.l. a seguito dell'aggiudicazione di appalti pubblici;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni significativamente svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;

- la copia dei verbali dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, viene predisposto un canale di comunicazione appositamente dedicato all'OdV al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione da parte dei dipendenti in possesso di notizie rilevanti relative alla commissione dei reati o a comportamenti contrari ai principi del presente Modello. L'OdV deve garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. A tal fine, vengono adottati specifici canali informativi dedicati (mail box) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

5.4 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il modello permane in capo all'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti dell'Organo Amministrativo di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dall'Organo Amministrativo stesso, fatta salva la possibilità per l'OdV di effettuare ulteriori verifiche a sorpresa;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere di essere convocato dall'Organo Amministrativo per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare all'Organo Amministrativo eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento;

L'OdV opererà periodicamente:

- verifica sugli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;
- verifica delle procedure: procederà a verificare l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

I flussi informativi affluiscono all'OdV principalmente in forma strutturata e valga la seguente tabella riepilogativa:

Tipologia dell'informativa	Responsabile
<i>Schede di Evidenza</i>	Tutti Responsabili di Settore, su richiesta dell'OdV
<i>Segnalazioni</i>	Tutti i Destinatari, all'occorrenza
Informazioni Rilevanti: <ul style="list-style-type: none"> - copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti all'Organo Amministrativo, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società; - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; - segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto; - eventuali prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata; - le notizie relative a cambiamenti organizzativi; - gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; - le eventuali comunicazioni riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società; - le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali. 	Organo Amministrativo/Organi Dirigenti
<i>Altre Informazioni:</i>	
Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con enti pubblici	Organo Amministrativo
Contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici	Amministrazione
Incarichi di consulenze professionali	Organo Amministrativo/Risorse Umane
Delibere dell'Assemblea dei Soci	Organo Amministrativo
Richieste di informazioni da parte dell'Assemblea dei Soci	Organo Amministrativo

Flussi informativi Specifici	
Flusso 1: Notizie e documenti relativi all'instaurazione e all'esito di procedimenti disciplinari	Organo Amministrativo/Risorse Umane
Flusso 2: ◆Report periodico su eventuali incidenti. ◆Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza	RSPP RTD Organo Amministrativo

<ul style="list-style-type: none"> ◆Attestazione dell'avvenuta adozione delle misure minime di sicurezza ◆Invio della Relazione accompagnatoria al bilancio, nella quale si dichiara l'avvenuta predisposizione, aggiornamento ed adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ◆Comunicazione di avvenuta adozione ed aggiornamento del Testo Unico sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i.) 	
Flusso 3: <ul style="list-style-type: none"> ◆Comunicazioni delle situazioni di conflitto di interesse rilevate; ◆Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti degli Organi Sociali; ◆Azioni o notizia di procedimenti, di qualsiasi tipo, a carico degli Organi Sociali. 	Organo Amministrativo
Flusso 4: <ul style="list-style-type: none"> - Report informativo ogni qual volta si verificano: <ul style="list-style-type: none"> ○ infortuni; ○ ispezioni da parte degli organismi competenti. - Relazione con cadenza trimestrale: <ul style="list-style-type: none"> ○ sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello - Relazione ogni qual volta: <ul style="list-style-type: none"> ○ vengano apportate modifiche al sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 	RSPP

5.5 Profili penali della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'OdV e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sono opportune alcune considerazioni rispetto all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'OdV, nel caso di illeciti commessi in conseguenza del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello. La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'articolo 40, comma 2, del Codice penale e, dunque, nel principio in base al quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Pertanto, l'Organismo di Vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di Modelli organizzativi allo stesso attribuito. Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita. Quest'ultimo obbligo, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato articolo 40, comma 2, del codice penale, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto. Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento. Una diversa lettura, che attribuisse all'OdV compiti d'impedimento dei reati, mal si concilierebbe con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo di vigilanza non può neppure modificare di propria iniziativa i modelli esistenti e assolve, invece, a un compito consultivo dell'organo dirigente. Peraltro, l'obbligo d'impedire la realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria.

Infine, si sottolinea che, secondo l'opinione prevalente, l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati non è previsto neanche in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Organismo di Vigilanza, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività. Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Anche in questo caso l'Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità all'Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria S.r.l..

In particolare, l'OdV presenta una relazione annuale sulle attività svolte corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche.

6. Informazione, formazione e comunicazione

Informazione

Al fine di promuovere una cultura d'impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, Ferrovie della Calabria S.r.l. assicura l'ampia divulgazione del presente Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello, nonché una copia di ogni modifica e/o aggiornamento intervenuto, è consegnata, oltre agli Organi amministrativi e all'OdV, a ciascun dipendente ed a tutti i soggetti tenuti a rispettarne le prescrizioni.

Una copia, in formato elettronico, è altresì inserita sul sito istituzionale di Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di consentire una consultazione giornaliera e al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali Ferrovie della Calabria S.r.l. intrattiene rapporti rilevanti.

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Direzione, in collaborazione con l'OdV, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A tal fine, Ferrovie della Calabria S.r.l. organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'OdV. I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);

- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal codice etico;
- del sistema disciplinare;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti all'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

Informativa a collaboratori e interlocutori

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori. Si prevedono per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori,

opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico. Ogni comportamento posto in essere dai partners commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Ferrovie della Calabria S.r.l. rende disponibile il proprio Codice Etico a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività. Ad ognuno di essi è chiesto inoltre, l'accettazione del modello.

Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutti gli stakeholders siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione avviene mediante consegna di documentazione e note informative interne dedicate all'argomento, ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso l'accettazione che ne assicura la divulgazione.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

7. Sistema di gestione della Privacy

Il Regolamento del 27 aprile 2016, "General Data Protection Regulation" (di seguito solo "GDPR"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, operativo ed applicato, in via diretta, in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018, persegue il fine di rafforzare la protezione dei dati personali delle persone fisiche, sia all'interno che all'esterno dei confini europei, dunque, si propone di armonizzare le regole privacy di tutti gli Stati membri.

Il GDPR è costituito da tre principi ispiratori, che permeano e sostengono l'intero impianto normativo ed il cui rispetto è protetto da un sistema sanzionatorio, delineato dagli artt. 83 e ss., cui si aggiungono le sanzioni penali previste dalla normativa nazionale, rivista alla luce del D. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (pubblicato in G.U. il 04.09.18).

Tali principi essenziali sono quelli di:

- accountability, ossia il principio di responsabilizzazione (art. 32 GDPR). Si tratta di una innovazione, rispetto all'impostazione precedente, in quanto viene attribuito ai Titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie ed i limiti del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative ed alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel Regolamento. Ciò impone un approccio integrato, che interessi tutte le aree aziendali, concreto e risk-based e che dia luogo a comportamenti proattivi.
- privacy by design, che impone l'adozione di misure di protezione fin dalla fase di progettazione del trattamento (art. 25 GDPR).
- privacy by default, che prescrive un utilizzo che si limiti, per impostazione predefinita, ai dati personali necessari (e sufficienti) a rispondere alle finalità specifiche della gestione dei dati e per il periodo strettamente necessario a tali fini (art. 25 GDPR). Tali principi ispiratori si riflettono sui cosiddetti "pilastri" del GDPR, ossia sulle principali novità operative quali:
 - l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30);

- la designazione del Responsabile della protezione dei dati (RDP o Data Protection Officer, artt. 37-39);
- il processo di data breach (artt. 33 e 34).

7.1 Registro delle attività di trattamento

La Società, in linea con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, ha adottato il registro delle attività di trattamento dei dati personali.

Tale strumento - che costituisce il punto di partenza per la predisposizione dell'intero impianto documentale - è deputato a raccogliere le evidenze, i controlli ed i processi che consentono di soddisfare l'accountability del sistema privacy e dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità Garante tutte le volte in cui venga richiesto.

Il Registro dei trattamenti aziendale è compilato in relazione a ciascuna area dalle figure aziendali specificamente individuate dai referenti interni del titolare.

Tale documento è articolato in sezioni e contiene le seguenti informazioni:

- l'area o la struttura aziendale di riferimento;
- le finalità del trattamento;
- la descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- il termine ultimo previsto per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- le operazioni di trattamento (es: raccolta, estrazione, elaborazione, ecc.);
- le categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi;
- il tipo di supporto in cui sono contenuti (se informatico, cartaceo o entrambi);
- INPUT (raccolta dati): se presso l'interessato, oppure no;
- la descrizione degli strumenti elettronici usati;
- le banche dati contenenti i dati;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative;
- il luogo di custodia dei supporti di memorizzazione;
- le strutture che concorrono al trattamento dei dati;
- il nominativo del Privacy contact o coordinator, nonché di eventuali responsabili esterni, amministratori di sistema e contitolari;
- le istruzioni specifiche per le persone autorizzate al trattamento.

7.2 Responsabile della protezione dati

Ferrovie della Calabria S.r.l. ha nominato quale DPO un esperto del settore nell'ambito della Protezione Dati ai sensi dell'art. 37 Regolamento 2016/679 UE, con i compiti indicati nell'art. 39 del Regolamento e più nel dettaglio:

- informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al responsabile interno del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, nonché delle politiche del Titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- cooperare con l'Autorità di Controllo (Garante Privacy) e fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 ed effettuare, se del caso consultazioni relativamente alle leggi in materia di Privacy presenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Al Responsabile della Protezione Dati, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono garantite le risorse necessarie in termini di struttura e budget.

Il Responsabile della Protezione dei Dati svolgerà i compiti descritti con riferimento a tutte le Società del Gruppo avvalendosi a tal fine delle risorse umane ed economiche assegnate.

Nell'ambito di ciascuna Società del Gruppo il referente interno del Titolare sarà tenuto a fornire al RPD informazioni tempestive sulle modalità del trattamento per garantirne l'effettività e la continuità d'azione. All'uopo il RDP del Gruppo sarà raggiungibile da ciascuna Società, Unità periferica o Stabilimento anche per il tramite dell'indirizzo e-mail dedicato – di cui è garantita adeguata pubblicità mediante pubblicazione sull'intranet aziendale e sugli spazi aziendali dedicati alla comunicazione – nonché mediante la struttura organizzativa dedicata.

Flussi verso il Responsabile della Protezione Dati

Il RDP deve essere coinvolto in tutte le questioni che potrebbero incidere sul corretto trattamento dei dati e, di conseguenza, il Titolare o il Responsabile devono garantire che il RDP:

- partecipi regolarmente alle riunioni tenute dal vertice gerarchico della struttura, ove si prospetti la trattazione di questioni che incidano sul trattamento dati;
- sia presente nel momento in cui vengono prese decisioni che impattano sul trattamento e sulla protezione dei dati (in questo caso al RPD devono essere trasmesse tempestivamente tutte le informazioni necessarie affinché gli sia consentito di fornire una consulenza adeguata);
- sia tempestivamente consultato qualora vi sia un dubbio, si verifichi una violazione dei dati personali o qualsiasi altro incidente che possa incidere sugli stessi (data breaches);
- riceva con cadenza almeno semestrale tutte le informazioni afferenti le modalità del trattamento dei dati da parte dei referenti interni delle Società del Gruppo.

Tutti i pareri e le indicazioni forniti dal RPD devono essere documentati e presi in considerazione. Allo stesso modo, in caso di disaccordo, devono essere documentate le ragioni che hanno portato i vertici dell'organizzazione a non seguire le indicazioni del RPD.

Flussi dal Responsabile della Protezione Dati

Il RPD deve predisporre una informativa periodica per l'Amministratore Unico, contenente:

- la descrizione dei controlli in essere sul trattamento dei dati che hanno impatto sul corretto funzionamento e sull'adeguata osservanza del MOGC adottato dalle singole Società del Gruppo;
- la descrizione della regolarità e della completezza dei flussi informativi relativi alle singole Società del Gruppo;
- l'indicazione di eventuali modifiche normative in materia di protezione dei dati al fine di agevolare l'aggiornamento del Modello;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative implementate, anche in ottica di prevenzione di reati informatici;
- la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate;
- l'indicazione di eventuali controversie insorte con privati;
- la informativa circa i controlli espletati in relazione alle violazioni riscontrate;
- la elencazione dei rapporti con l'Autorità Garante in relazione alle richieste preliminari effettuate ai sensi dell'art. 17 del Codice Privacy (rischi specifici rispetto al trattamento dati), ovvero ai sensi della analoga previsione di cui all'art. 36 del GDPR (consultazione preventiva nel caso in cui il RDP abbia indicato al Titolare un rischio specifico rispetto ad un determinato trattamento dei dati); in relazione alle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 157 del Codice Privacy (richiesta di informazioni da parte del Garante); in relazione agli adempimenti ex art. 33 del GDPR (data breaches); in relazione alle autorizzazioni richieste ai sensi degli artt. 46 e 47 del GDPR (trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali).

7.3 Procedura di data breach

Per data breach si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o per effetto di condotta illecita la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Secondo il GDPR, la notifica di eventuali violazioni di dati al Garante della Privacy dovrà avvenire possibilmente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore, dal momento in cui si è venuto a conoscenza della violazione, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'eventuale ritardo dovrà essere motivato.

Ferrovie della Calabria S.r.l. ha previsto un'apposita procedura relativa alla gestione dei casi di data breach, la quale in particolare delinea le seguenti fasi di notifica al Garante:

- a) verifica dell'effettiva violazione del/dei dato/i personale/i;
- b) descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d) descrizione, ove possibile, delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

- e) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi (allegato a);
- f) compilazione di allegato da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.gdpd.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria protocollo@gdpd.it.

7.4 Titolari, responsabili e persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile

Il Regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento.

Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il Regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (art. 4, n. 10, GDPR).

All'interno della propria "struttura" privacy, la Società individua le seguenti figure:

- il Titolare del trattamento;
- il referente interno del Titolare ai sensi del GDPR;
- gli istruiti al trattamento;
- il responsabile esterno;
- gli amministratori di sistema;
- il titolare autonomo del trattamento;
- il contitolare del trattamento.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 e art. 24 del Regolamento, è la Società - nella persona dell'Amministratore Unico - cui spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti di dati personali effettuati siano conformi al Regolamento.

Ferrovie della Calabria S.r.l., titolare del trattamento, con apposita nomina dei referenti ha distribuito le istruzioni sui trattamenti al personale aziendale e assimilato che gestisce dati.

Le istruzioni vengono formalizzate in apposito documento e contengono precise indicazioni in ordine alle modalità del trattamento nel rispetto della finalità di raccolta, in ottemperanza a quanto previsto sul piano normativo e in conformità alla Policy interna sul corretto utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Referente interno del Titolare ai sensi del GDPR

Il titolare ha tra i suoi poteri quello di individuare e nominare i Referenti interni del trattamento, normalmente individuati nei Responsabili delle diverse Funzioni Aziendali.

Ogni referente deve attenersi alle istruzioni impartite dal titolare con l'atto di nomina.

Istruiti al trattamento

Ciascun referente interno individua le persone istruite al trattamento.

All'esito dell'assunzione o del cambiamento di mansioni, il nuovo assunto o il dipendente sottoscrivono le istruzioni al trattamento in relazione alle mansioni affidategli.

Responsabile esterno del trattamento

Sono designati responsabili esterni del trattamento di dati personali i soggetti (esterni), cui siano affidate attività che implicano il trattamento, per conto e nell'interesse di Ferrovie della Calabria S.r.l. di banche dati di proprietà della società medesima.

I Responsabili esterni del trattamento sono nominati dal titolare con specifica indicazione della tipologia di dati trattati e del referente interno di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Titolare autonomo del trattamento

I titolari autonomi del trattamento con i quali la società ha rapporti rilasciano autocertificazione ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 445 del 2000 in ordine alle corrette modalità di gestione del trattamento.

I medici del lavoro sono titolari autonomi del trattamento dei dati.

Contitolare del trattamento

Quando due o più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, entrambi sono contitolari del trattamento.

Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza del regolamento.

7.5 Informativa e Consensi

L'interessato ha il diritto di conoscere per quali finalità e con quali modalità vengano trattati dal Titolare i dati che lo riguardano.

L'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'interessato).

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati a terzi o all'interessato e deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento.

In tutti i casi, il titolare deve specificare:

- la propria identità, quella di un eventuale suo rappresentante e i propri dati di contatto;
- i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer), ove esistente;
- le finalità del trattamento;
- la base giuridica del trattamento;
- il suo interesse legittimo, se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- l'intenzione di trasferire i dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- il periodo di conservazione dei dati oppure, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- i diritti degli interessati.

Le informative per la raccolta del consenso al trattamento dei dati - riguardanti, in via esemplificativa la contrattualistica, la compilazione delle buste paga, i sistemi di sorveglianza aziendale – sono redatte in conformità alle previsioni del GDPR.

È prevista un'apposita procedura relativa alla gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato.

Tale procedura prevede altresì che non sia necessaria la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura o criptazione;
- b) il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si proceda invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.

8. Il sistema di controllo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il sistema aziendale della Salute e Sicurezza del Lavoro ha l'obiettivo di assicurare la conformità ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità.

La gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro è effettuata da Ferrovie della Calabria S.r.l. con l'obiettivo di garantire:

- una corretta identificazione e valutazione dei rischi (su base periodica) ai quali le diverse categorie di lavoratori della Società sono esposti;
- la definizione e attuazione di misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi al fine di eliminarli o ridurli in maniera sostanziale;
- la limitazione al minimo dei lavoratori esposti ai rischi rilevanti;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale;
- la gestione delle emergenze;
- la formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori;
- la sorveglianza sanitaria;
- la manutenzione degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari e dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Ai fini della descrizione del sistema di organizzazione e gestione della Società, le definizioni rilevanti sono mutuare da quelle di cui all'art. 2 del d. lgs. 81/08:

- lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

- dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d. lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del d. lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto 81/08;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

DATORE di LAVORO

Come noto, la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro pone l'obbligo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori principalmente in capo al datore di lavoro, così come definito dal citato art. 2 d. lgs. 81/2008.

In Ferrovie della Calabria S.r.l., la qualifica di Datore di Lavoro è attribuita all'Amministratore Unico, il quale svolge le seguenti funzioni:

- dirigere e coordinare il lavoro dei dipendenti del laboratorio per quanto riguarda tutte le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro ed a tutela comunque dei lavoratori;
- procedere alla costante valutazione, controllo e vigilanza della sussistenza delle condizioni stesse per quanto riguarda le strutture, ivi comprese macchine ed impianti per quanto riguarda il loro uso e l'esecuzione del lavoro dando ogni necessaria e opportuna disposizione in proposito;
- intervenire nell'individuazione dei fattori di rischio e nell'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- far elaborare dai Servizi competenti le procedure di sicurezza per le attività aziendali;
- assicurare l'informazione e la formazione dei lavoratori nell'osservanza di quanto disposto dalla Legge;
- dirigere e coordinare, con riguardo al rispetto delle leggi vigenti, l'attività relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro;

- dirigere e coordinare il lavoro dei dipendenti dello Stabilimento per quanto riguarda tutte le condizioni stabilite dalle vigenti norme a tutela dell'ambiente, con particolare riguardo ai beni protetti dal D.P.R. 203/1988 e successive modifiche, D. lgs. 152/1999 e successive modifiche, dal D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche, dal D. lgs. 277/1992 e successive modifiche;
- vigilare, coordinare e dirigere per l'adempimento delle normative sull'inquinamento dei rifiuti solidi di cui al D. lgs. 22/1997 e successive modifiche;
- procedere alla vigilanza e controllo del continuo funzionamento degli impianti e dei processi epurativi in modo che siano costantemente rispettati i parametri, i limiti e quant'altro previsto dalla vigente normativa nazionale e locale;
- dirigere, coordinare, organizzare, vigilare per l'adempimento delle norme che regolano le materie sopra citate e con il potere di dare in merito le opportune disposizioni e di prendere ogni provvedimento per mantenere o per conseguire il suddetto adempimento.

SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato affidato a un soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti di cui all'art. 32 del D. lgs. 81/2008.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge, in particolare, le seguenti mansioni:

- individua i fattori di rischio, aggiorna la valutazione dei rischi, individua misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro;
- elabora misure preventive e protettive e sistemi di controllo delle misure adottate;
- elabora procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- propone programmi di formazione e informazione per i lavoratori;
- indice la riunione periodica con il Datore di Lavoro, il medico competente e l'RLS;
- assicura l'aggiornamento e l'applicazione della conformità legislativa in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- riferisce alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione sicurezza al fine del riesame e del miglioramento;
- emette il documento annuale "Sicurezza e salute".

MEDICO COMPETENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 1, lett. a) D. lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina del medico competente (MC) che presta le proprie attività in favore della Società sulla base di un contratto di consulenza annuale. Questi, assistito da persona abilitata all'esercizio della professione infermieristica, svolge le attività di sorveglianza sanitaria e gli altri adempimenti rilevanti, tra i quali quelli di cui all'art. 25 del D. lgs. 81/08. Peraltro, egli partecipa alla strutturazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

L'operatività, le attività e la periodicità delle stesse risultano da documentazione elettronica in possesso del medico competente.

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI

Il d. lgs. 81/08 assegna un ruolo significativo alle parti sociali e ai lavoratori nell'ambito del sistema aziendale di tutela e promozione della salute e della sicurezza. In tale contesto, nell'attuale quadro regolatorio risulta caratterizzante proprio il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La sua partecipazione prende le forme dell'informazione, della consultazione, del diritto di accesso.

In ottemperanza alle norme vigenti, la Società riconosce al RLS tutte le prerogative di cui all'art. 50 del D. lgs. 81/08 nonché quelle della contrattazione collettiva.

I LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO EMERGENZE.

I lavoratori incaricati alle misure di prevenzione sono opportunamente individuati per svolgere, se necessario, attività di gestione delle emergenze sia sanitarie, che antincendio. Copia della documentazione attestante l'attività di formazione ricevuta dal predetto personale è conservata presso i locali del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'elenco del personale della squadra antincendio e della squadra di primo soccorso è riportato nel file "Valutazione Rischi".

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il processo d'individuazione e valutazione dei rischi rappresenta un'attività centrale per la gestione della sicurezza in azienda.

In Ferrovie della Calabria S.r.l., la valutazione dei rischi è stata eseguita, relativamente alle lavorazioni svolte dal personale e da eventuali ditte esterne, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell'attività, sulla base dei dati e delle indicazioni derivanti:

- dalla bibliografia esistente in materia di sicurezza sul lavoro;
- dall'analisi delle statistiche degli infortuni sul lavoro;
- dalle norme di Legge vigenti;
- dalle norme di buona tecnica (CEI - UNI, ecc.);
- da livelli di esposizione professionale;
- dalla metodologia proposta da Ambiente e Lavoro;
- dalle Linee Guida.

La valutazione dei rischi è condotta in conformità a quanto previsto dell'art. 15 del D. lgs. 81/2008; essa riguarda l'attività della ditta ed ha come oggetti di analisi:

1. il livello di rischio cui sono soggetti i lavoratori impiegati nelle differenti mansioni, sia che tale rischio derivi dalle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro (ambienti, impianti, ecc.), che dalle condizioni e dai modi in cui l'attività lavorativa viene condotta (utilizzo di attrezzature e macchine, procedure operative, ecc.), o dal combinarsi di tali fattori;
2. il livello di sicurezza prodotto dai vari provvedimenti adottati a tale fine (interventi sui luoghi di lavoro, sugli impianti, sulle attrezzature, sui mezzi di protezione e sulle procedure operative);
3. l'adeguatezza o meno di tali provvedimenti nel raggiungere gli obiettivi fissati in tale senso (sia che derivino da vincoli normativi che da obiettivi liberamente assunti dall'azienda).

La valutazione consente, inoltre, al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Questi provvedimenti comprendono:

- prevenzione dei rischi professionali;
- informazione dei lavoratori;
- formazione professionale dei lavoratori;
- organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

I risultati della valutazione periodicamente aggiornata, verranno impiegati dal Datore di Lavoro per stilare un piano di intervento finalizzato a migliorare o mantenere accettabili le condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e per fornire tutte le informazioni necessarie ai dipendenti ed a coloro i quali sono coinvolti nell'attività per lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza.

Il piano di intervento viene approvato dal datore di lavoro, il quale provvederà ad attivare tutti quegli aspetti relativi alla realizzazione delle opere descritte nelle proposte di miglioramento.

In sintesi, la metodologia adottata per la stesura della valutazione dei rischi è la seguente:

- identificazione dei fattori di rischio;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni;
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
- verifica dell'applicabilità di tali misure;
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate;
- verifica dell'idoneità delle misure in atto;
- redazione del documento;
- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

La valutazione segue un orientamento per aree di lavoro.

Le aree di lavoro sono costituite da gruppi di attività simili dal punto di vista:

1. tecnico-organizzativo;
2. dei pericoli potenziali e degli eventuali rischi a cui i lavoratori sono esposti.

Per ogni area viene riportata una breve descrizione delle attività principali, delle caratteristiche ambientali, strutturali ed impiantistiche nonché delle modalità di svolgimento del lavoro.

Il piano di individuazione e valutazione dei rischi è sottoposto a revisioni periodiche, come richiesto dalle normative vigenti. In particolare, il completo rifacimento della valutazione avviene ogni tre anni.

FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

L'attività d'informazione e formazione è fondamentale per garantire l'adeguatezza del sistema di sicurezza della Società e la sua coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Per questo, per i dipendenti della Società vengono periodicamente organizzate attività di tipo informativo e formativo. In particolare, la Società provvede alla formazione di base al momento dell'assunzione o in caso di cambio mansione, a tutto il personale su:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa;
- rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
- misure ed attività di protezione e prevenzione adottate.

Si prevede anche una formazione specifica per gli addetti alle misure di antincendio e di primo soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sulla base dei profili di rischio valutati per ciascuna mansione, il Medico Competente programma la sorveglianza sanitaria:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del d. lgs. 81/08;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali od alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Tali accertamenti sono effettuati su base annuale, salvo diversa prescrizione.

Gli esiti della visita sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del d. lgs. 81/08, conservata a cura del medico presso l'infermeria.

Il MC, sulla base delle risultanze delle visite di sorveglianza sanitaria, esprime i giudizi di idoneità relativi alla mansione specifica.

Durante la riunione annuale per la sicurezza il MC illustra lo stato di salute della popolazione lavorativa ed eventuali patologie professionali evidenziate durante gli ultimi 12 mesi.

9. Aggiornamento del Modello

Il Modello deve essere regolarmente tenuto in stato di verifica periodica/eventuale modifica (controllo/aggiornamento).

L'opera di aggiornamento deve conseguire, in particolare, ai seguenti casi:

- cambiamenti interni e/o esterni all'ente che possano avere rilevanza sul modello adottato;
- notizie/esperienze di tentativi di commissione di reati considerati dal modello;
- notizie/esperienze di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal modello;
- modifiche normative.

Lo strumento più appropriato per realizzare l'obiettivo dell'aggiornamento del modello è costituito dal riesame periodico, la cui frequenza deve essere stabilita in funzione delle esigenze dell'ente e comunque in misura non inferiore, di norma, ad un riesame all'anno. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala all'Organo Amministrativo l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

L'Organo Amministrativo valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, l'Organo Amministrativo identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

10. Sistema sanzionatorio, disciplinare e civilistico

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne. In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto. A tal riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale di Ferrovie della Calabria S.r.l. e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione dello stesso e l'azione dell'OdV, anche in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto. Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Ai fini dell'ottemperanza al D. Lgs. n. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituiscono violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia nei c.d. processi sensibili) o di attività a questi connesse;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico, nell'espletamento dei processi sensibili o di attività a questi connesse.

Per tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità nella violazione del Modello la società si è dotata di una procedura interna relativamente alla "Segnalazione di sospetti-Whistleblowing" con relativa modulistica e istruzioni che la stessa distribuisce a tutto il personale all'atto di nuova assunzione.

Ferrovie della Calabria S.r.l. valuta con rigore le infrazioni al presente Modello realizzate da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, i soci, i creditori e il pubblico. La formazione e il

consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione del Modello da parte degli Organi Amministrativi, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato da Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 implica l'applicazione di sanzioni disciplinari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Art. 7 della Legge 300/1970.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni suindicate, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.

La irrogazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle norme procedurali di cui all'art. 7 Legge 300/1970 e di cui al vigente CCNL, secondo un principio di proporzionalità (in base alla gravità della violazione e tenuto conto della recidiva).

In particolare, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, verrà sempre informato l'OdV.

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato da Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da parte di fornitori, collaboratori, consulenti esterni, partner aventi rapporti contrattuali/commerciali con la società, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti

comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

11. Segnalazione di sospetti – Whistleblowing

La legge n. 179 del 2017 (recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ha inserito alcune nuove previsioni nell'articolo 6 del decreto 231. L'approvazione definitiva del Whistleblowing ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato con rilevanti modifiche al D. Lgs. n. 231/01, in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione 231, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Scopo del presente processo è quello di tutelare i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e ad inculcare "una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.;
- l'eventuale rivelazione di segreti d'ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

La presente procedura si applica

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La segnalazione, da parte del personale di cui sopra, deve comunque essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione, di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tutte le segnalazioni pervenute, nella forma e nei modi di seguito descritti, saranno trattate dal Responsabile in osservanza delle disposizioni di legge, e del Codice Etico aziendale.

Sono incluse nel campo di applicazione le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, recapitate secondo le modalità previste dal presente documento, le quali saranno però

trattate solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato.

Le responsabilità del processo sono demandate all'Organismo di Vigilanza che si può avvalere di altre funzioni per:

- protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il c.d. "Registro delle segnalazioni";
- garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza;
- monitorare i canali di comunicazione (posta ordinaria e raccomandate, mail dedicate e gli strumenti di comunicazione internet);
- valutare approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- aggiornare e mettere a disposizione i moduli per le segnalazioni;
- segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di discriminazione al Responsabile di Funzione del dipendente.

11.1 Misure di protezione del segnalante

Ferrovie della Calabria S.r.l. assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate fatta eccezione per i casi in cui:

- il segnalante esprima il proprio consenso alla divulgazione (trattamento) dei propri dati personali;
- sia richiesta dalla normativa (ad esempio, se sia necessario coinvolgere le Autorità);
- sia finalizzata alla salvaguardia della salute o della sicurezza delle persone;
- risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive; l'indispensabilità deve essere motivata e dimostrata;
- sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del presente Sistema di Gestione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti di seguito descritti, Ferrovie della Calabria S.r.l. riconosce al personale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La scriminante non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza all'Organizzazione ovvero nel caso in cui il segreto sia rivelato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

Ferrovie della Calabria S.r.l. non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, la società deve provvedere al soddisfacimento di dette richieste.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti all'OdV che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

al Responsabile di Funzione del dipendente e al Responsabile Risorse umane, che valutano tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie sono di competenza della Direzione per approvazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c..

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

Ferrovie della Calabria S.r.l. mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- il modulo per la segnalazione;
- le istruzioni per la segnalazione;
- l'informativa per la privacy.

Modulo, istruzioni e informativa sono resi disponibili, aggiornati e trasmessi a tutti i dipendenti dell'Organizzazione.

La segnalazione deve essere indirizzata:

- all'Amministratore Unico;
- all'organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente della società deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla funzione incaricata cui è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro delle segnalazioni.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Ferrovie della Calabria S.r.l., seguendo le disposizioni dell'articolo 2-bis inserito dalla Legge 179/2017 ha predisposto più canali che consentono di presentare segnalazioni circostanziate di condotte corruttive o violazioni, rilevanti ai sensi del presente modello, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione, presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com. In tal caso, l'identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dal responsabile della funzione incaricata, che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti;
- tramite una casella mail dedicata esclusivamente all'invio di segnalazioni, con userid e password portate a conoscenza esclusivamente del responsabile;
- tramite raccomandata all'attenzione responsabile (per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale);
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare:

- non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo;
- non sottoscrivendo tale modulo;
- non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

Se la segnalazione è pervenuta con l'ausilio di strumenti informatici la Società attraverso un indirizzo "no-reply", informerà il segnalante:

- dell'avvenuta presa in carico della segnalazione;
- della eventualità di essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini;
- della possibilità di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale, se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

Il Responsabile e l'Organismo di Vigilanza garantiscono, per la prevenzione della corruzione e del Modello Organizzativo di Gestione dell'Organizzazione, l'inoltro reciproco di informazioni e segnalazioni secondo le rispettive competenze.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

- altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La società garantisce al presente procedimento la massima diffusione.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni, il Responsabile aggiorna il "Registro delle segnalazioni", assicurando la conservazione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto originale inerente alle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza. I dati personali raccolti nell'ambito di una segnalazione sono conservati per il tempo strettamente necessario al loro trattamento, e comunque compatibilmente con la finalità stessa del trattamento.

12. Termini, definizioni e acronimi

Termini e definizioni

In questa sezione sono riportati principali termini e definizioni utilizzati nel manuale, nelle procedure, nel codice etico, nei modelli ed in tutta la documentazione del sistema di gestione

Termine	Definizione
Analisi dei rischi	Attività dell'analisi specifica della singola organizzazione, finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, alle procedure o requisiti di quello adottato dall'organizzazione.
Codice etico	Insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell'organizzazione nei confronti di terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, etc., e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Decreto Legislativo n. 231/2001	Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".
Direzione	Amministratore Unico e/o legale rappresentante dell'impresa.
Modello organizzativo	Insieme di strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottate ed attuati tramite i quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione.
Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo di vigilanza previsto dall'Articolo 6, Comma 1, Lettera b) del D. Lgs.. 231/01 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento continuo.

Politica per la prevenzione dei reati

Obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla direzione.

Rischio

Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato / illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs.. 231/01 e s.m.i.

Rischio accettabile

Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l'organizzazione con il riferimento agli obblighi di legge a quanto espresso dal sistema di gestione per la responsabilità amministrativa ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento.

Sistema disciplinare


Sistema disciplinare di cui all'Articolo 6, Comma 2, Lettera e) del D. Lgs.. 231/01.

13. Struttura Organizzativa

Organigramma

La struttura organizzativa generale di Ferrovie della Calabria Srl e le sue eventuali modifiche sono sottoposte dall'Amministratore Unico all'approvazione del Socio Unico – Regione Calabria. Eventuali modifiche attinenti a missione, funzioni e composizione delle unità afferenti a ciascuna Area aziendale sono apportate dall'Amministratore Unico in forza dei poteri allo stesso delegati. Al fine di garantire e favorire un'efficace gestione del servizio sono state definite e rese note le funzioni e le interrelazioni, nonché relative responsabilità e autorità del Personale che opera in Azienda, le cui attività hanno diretta influenza sulla qualità del servizio erogato. A tale fine è stato approvato l'Organigramma Aziendale di seguito riportato.

Macrostruttura Aziendale



ASSEMBLEA DEI SOCI

Componente	Regione Calabria (100%)
Iscrizione Registro Imprese	CCIAA Catanzaro dal 06/09/2000
Capitale sociale	€ 23.751.213,00 interamente versato
Durata della società	Fino al 31/12/2050

ORGANISMO DI VIGILANZA

Scopo della posizione	Vigila sugli adempimenti di legge per come previsto dal D. Lgs 231
Normativa cogente	<ul style="list-style-type: none"> D. Lgs 231/01
Dipendenza gerarchica	
Dipendenza funzionale	
A lui riportano	Tutti gli stakeholders aziendali
Rapporti interfunzionali interni	
Rapporti interfunzionali esterni	
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> verifica che la Società si sia dotata di procedure interne idonee a garantire il funzionamento del Modello e il rispetto dei dettami del D. Lgs. 231/2001; vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello; verifica l'aggiornamento del Modello e suggerisce l'adeguamento delle procedure, coerentemente con il D. Lgs. 231/2001 e con le evoluzioni della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa della Società; informa sull'argomento l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico e il Direttore Generale nell'ambito della propria rendicontazione periodica ordinaria e continuativa.

AMMINISTRATORE UNICO

Componente	Dott. Aristide Vercillo Martino
Compiti e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> Approva il Modello su proposta dell'Organismo di Vigilanza; Delibera, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, le modifiche che si renda necessario od opportuno apportare al Modello;

	<ul style="list-style-type: none"> individua e nomina l'Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità più generali di controllo assegnate, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze; delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti della struttura del modello ed a curare il suo costante aggiornamento.
--	--

COORDINATORE GENERALE

<i>Nome</i>	
<i>Scopo della posizione</i>	Assicura che la gestione della Società avvenga secondo criteri di equilibrio economico, mettendo in atto con efficacia le indicazioni strategiche dell'Amministratore Unico nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai Contratti di servizio.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Amministratore Unico
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutti i responsabili funzionali ed il personale dipendente
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Dipendenti, collaboratori, consulenti
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Coordina dal punto di vista amministrativo-gestionale le seguenti aree: "Amministrativa", "Autoservizi", «Trasporto Ferroviario» e "Ingegneria e Patrimonio". Dirige direttamente le strutture organizzative preposte al Servizio Protezione e Prevenzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al Sistema di Gestione Sicurezza dei Servizi ferroviari, all'Information Technology, alla Gestione del sistema di qualità, al Commerciale e Marketing, all'Approvvigionamento e logistica, al Servizio di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, All'Area Legale, al Controllo interno ed alla Formazione. Garantisce la definizione degli obiettivi economico-finanziari di breve, medio e lungo periodo. Coordina il processo di pianificazione e di monitoraggio economico-finanziario della Società, nonché il processo di pianificazione degli investimenti. Coordina i processi di predisposizione, monitoraggio e consuntivazione dei Contratti di Servizio. Assume ogni iniziativa derivante dall'urgente necessità di fronteggiare situazioni emergenziali o che possano determinare ulteriore danno alla Società e ai servizi dalla stessa gestiti, fornendo all'Amministratore Unico immediata comunicazione dei provvedimenti assunti. Assume impegni di spesa e autorizza pagamenti di importo complessivo, con esclusione di ogni artificioso frazionamento, non superiore al limite previsto nella relativa delega, sottoscrivendone i corrispondenti titoli, previa sigla del Responsabile dell'Area Amministrativa. Autorizza, senza limiti d'importo, il pagamento degli emolumenti fissi e continuativi al personale e ne sottoscrive i titoli di spesa. Svolge le funzioni delegate di Datore di Lavoro ex D. Lgs. n.626/94.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

<i>Ruolo</i>	Responsabile del trattamento
<i>Scopo della posizione</i>	Ottemperare alle disposizioni in merito al divieto di utilizzare, in qualsiasi modo, i dati personali trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e adottando adeguate misure per assicurarne la protezione
<i>Normativa cogente</i>	G.D.P.R 679/2016 UE
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Coordinatore Generale
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Dipendenti, collaboratori, consulenti
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Fornitori di sistemi informativi e informatici
<i>Responsabilità</i>	Ha la responsabilità di adottare tutte le procedure organizzative, informatiche e materiali che permettano al singolo incaricato l'accesso ai soli dati necessari alle sue specifiche mansioni.
<i>Compiti e mansioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> Stesura e aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza; Designare formalmente gli incaricati del trattamento dei dati personali; Assicurare la qualità dei dati, le modalità di raccolta e conservazione degli stessi, nonché vigilare sulla puntuale e corretta osservanza delle istruzioni impartite agli incaricati; Informare l'interessato ovvero la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, degli elementi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 prima dell'inizio del trattamento (INFORMATIVA). Garantire il rispetto dei diritti dell'interessato, quali ad esempio il diritto di ottenere ogni informazione sull'origine dei dati, sulla modalità e finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati etc.;

	<ul style="list-style-type: none"> Adottare le misure minime di sicurezza previste negli artt. da 33 a 36 e nell'Allegato B) del D. Lgs. 30/06/2003 n.196, fermo restando che rientra in ogni caso nei compiti del Responsabile l'adozione di ulteriori e/o più restrittive misure rese necessarie dalla particolare tipologia di dati trattati e di modalità del trattamento; Individuare i nuovi trattamenti oggetto di Notificazione ex art. 37-ss D. Lgs. 196/2003 ovvero provvedere all'aggiornamento di quelli già notificati.
--	--

MEDICINA DEL LAVORO

<i>Rapporto contrattuale</i>	Consulenza specialistica di tipo medico-legale
<i>Scopo della posizione</i>	Identificare i sintomi causati dall'esposizione dei lavoratori a: <ul style="list-style-type: none"> agenti chimici, come gli acidi, le basi forti o pericolosi in generale, venuti in contatto con i vari apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario, e le ripercussioni sul sistema nervoso; sostanze aerodisperse di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo. Queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi, poi la polvere di carbone; agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, il rumore, le vibrazioni, il microclima; agenti biologici: batteri, virus, parassiti; fattori di rischio psicosociali: stress lavoro correlato.
<i>Normativa cogente</i>	<ul style="list-style-type: none"> D. Lgs 81/08 e s.m.i. Principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
<i>Dipendenza gerarchica</i>	N.A.
<i>Dipendenza funzionale</i>	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti aziendali
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni sanitarie pubbliche e private
<i>Responsabilità</i>	Monitorare lo stato di salute dei lavoratori dell'azienda
<i>Compiti e mansioni</i>	Gestisce la sorveglianza sanitaria che include: <ul style="list-style-type: none"> Accertamenti medici preventivi, anche in fase preassuntiva; Accertamenti medici periodici; Accertamenti medici su richiesta del lavoratore; Accertamenti medici in occasione del cambio di mansione; Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

P.O.S. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

<i>Scopo della posizione</i>	Definisce il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., predispone ed aggiorna il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza secondo le direttive ANAC
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Definisce e aggiorna il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01, dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali, secondo quanto disposto dalla Legge regionale 4 dicembre 2012, n. 60 e smi.; Assicura lo svolgimento delle attività connesse al Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01, ad esclusione di quelle riservate dal modello all'Organismo di Vigilanza; Sviluppa le metodologie operative e gli specifici strumenti di intervento per l'attività ex D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Assicura l'aggiornamento della giurisprudenza, della casistica e della dottrina in materia del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., monitorando altresì l'evoluzione dei reati presupposti e le migliori pratiche organizzative; Valuta l'adeguatezza dei processi della governance aziendale rispetto ai requisiti fissati dalla legge ovvero definiti internamente; Verifica la struttura e la formalizzazione dei processi decisionali in tema di governance, nonché l'osservanza, in termini di deleghe e poteri, dei necessari requisiti di separazione organizzativa; Predisporre l'informativa periodica al Vertice Aziendale e al Collegio Sindacale sull'attività svolta;

	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiorna, nei termini previsti dalla legge, il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, proponendolo all'Amministratore Unico per la relativa approvazione; • Verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, redigendo, entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale, anche in merito all'efficacia delle misure ivi previste; • Vigila sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione", segnalando all'Organo amministrativo della Società, all'Organismo di Vigilanza, all'ANAC e, comunque, ai soggetti competenti le eventuali violazioni delle stesse, ai fini dell'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e/o di altre forme di responsabilità; • Propone modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; • Controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa.
--	---

APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

<i>Scopo della posizione</i>	Garantisce la corretta applicazione di tutte procedure relative agli approvvigionamenti di materiale e provvede a monitorare il piano di approvvigionamenti.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta il piano di approvvigionamento di beni e servizi a supporto del funzionamento delle strutture operative e di staff al fine di identificare e programmare le politiche di acquisto in coerenza delle strategie aziendali ed in coordinamento con gli utenti interni; • Monitora costantemente le giacenze di magazzino al fine di evitare criticità sulle attività di manutenzione; • Rendiconta le variazioni di magazzino ai fini della contabilizzazione delle variazioni finali di giacenza. • Si raccorda con l'ufficio gare e contratti per quanto attiene le procedure da adottare sulla base del piano di approvvigionamento; • Supporta le strutture operative nel disegno degli scenari di evoluzione delle esigenze e dei costi nel breve, medio e lungo termine.

P.O.S. AREA LEGALE

<i>Scopo della posizione</i>	Garantisce la rappresentanza in giudizio e la tutela degli interessi della Società, assicura il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli studi legali esterni, in coerenza con le linee guida definite dal Vertice Aziendale e con le normative vigenti
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Istruisce la tutela legale e societaria, interfacciandosi con il Dirigente di riferimento oltre che con le strutture organizzative interessate e con l'Organo Amministrativo per le questioni di competenza; • Supporta la struttura Gare e Contratti per gli aspetti normativi nell'ambito delle procedure di gestione dei contratti attivi e passivi; • Raccoglie e monitora gli aggiornamenti delle norme di interesse aziendale, assicurandone l'interpretazione e la diffusione all'interno della società; • Definisce le linee guida e gli indirizzi in materia legale in service alle strutture organizzative; • Assicura la conformità aziendale al sistema di norme e regolamenti interni e esterni; • Gestisce gli aspetti legali dei procedimenti per recupero crediti in collaborazioni con le strutture organizzative interessate; • Assicura l'assistenza legale alle attività e alle operazioni societarie; • Assicura la mitigazione dei rischi a cui la Società è esposta; • Fornisce supporto giuridico/legale alle decisioni del Vertice, del Dirigente di riferimento ed alle strutture dell'Azienda nell'espletamento delle specifiche attività; • Assicura il supporto giuridico nella partecipazione a gare, collaborando con le strutture competenti nella redazione dei documenti; • Valuta l'impostazione defensionale, l'utilità e la praticabilità di eventuali soluzioni conciliative anche attraverso la richiesta/rilascio pareri;

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantisce l'esame e la gestione delle controversie giuslavoristiche a valle delle attività di istruttoria esperite dalle competenti strutture aziendali e in coordinamento con esse; • Supervisiona l'attività dei legali esterni e fornisce assistenza in fase di istruttoria del contenzioso, agevolando la raccolta delle informazioni necessarie presso le strutture aziendali coinvolte.
--	---

CONTROLLO INTERNO

<i>Scopo della posizione</i>	Assicura al Vertice Aziendale l'affidabilità e la funzionalità del sistema di controllo interno della Società, nel rispetto degli indirizzi strategici aziendali e della normativa vigente in materia. Predisporre, di concerto con le Direzioni Aziendali, le procedure alla base della redazione della contabilità industriale supportando le stesse Direzioni nella sua effettiva implementazione ai fini della determinazione e verifica dei budget assegnati. Monitora i contratti di servizio ferroviario ed automobilistico
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Assicura la definizione delle politiche in tema di "controllo interno", coerentemente con le linee di indirizzo definite dal Vertice Aziendale. • Verifica la conformità del sistema di controllo interno, degli adempimenti a leggi, norme, regolamenti e procedure assicurandone, ove necessario, il relativo adeguamento. • Garantisce la predisposizione e l'aggiornamento del Piano di Audit e ne verifica la validazione e il monitoraggio delle azioni conseguenti. • Garantisce la progettazione e assicura il coordinamento delle attività di "controllo interno" pianificate e di quelle definite dal Vertice Aziendale. • Valida l'adeguatezza di processi e procedure aziendali a norme e regolamenti, con riferimento ai meccanismi di controllo. • Garantisce il monitoraggio delle attività volte ad eliminare eventuali criticità evidenziate dalle Società di Revisione. • Gestisce, per le attività di propria competenza, le relazioni con il Collegio Sindacale e i Revisori Contabili, secondo le • indicazioni ricevute dal Vertice Aziendale. • Predisporre un sistema di processi interrelati per il miglioramento continuo delle performance aziendali (SGC) e predisporre la reportistica periodica relativa ai dati qualitativi e quantitativi, afferenti ai costi ed ai ricavi, più significativi ai fini della valutazione delle performance aziendali (controllo di gestione e relativo reporting) secondo le direttive dell'Organo amministrativo aziendale. • Analizza i processi aziendali delle diverse Direzioni al fine di progettare i processi di contabilità industriale • Supporta le Direzioni Aziendali nella implementazione ed utilizzo della contabilità industriale • Propone i metodi di determinazione dei budget ed i relativi sistemi di controllo/verifica • Cura il monitoraggio ed il controllo sulla corretta esecuzione dei contratti di servizio con gli enti committenti e sugli scostamenti con gli standard di qualità previsti dalla Carta della Mobilità, ai fini del miglioramento degli stessi • Presidia un nucleo dedicato ad effettuare controlli straordinari sui servizi erogati.

FORMAZIONE

<i>Scopo della posizione</i>	Assicura l'attività di formazione continua aziendale sia nel rispetto dei termini di sicurezza che nell'adeguamento alla evoluzione della normativa del settore Tpl.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Predisporre, su impulso del Coordinatore Generale e dei Dirigenti di settore, i piani formativi aziendali nel rispetto di tutte le normative vigenti sia in termini di prevenzione e protezione dei lavoratori che in termini di sicurezza, evoluzione e miglioramento dei processi produttivi che i dipendenti devono osservare; • Assicura lo svolgimento e la realizzazione dei piani formativi fornendo un puntuale rendiconto delle attività formative concluse; • Supporta le Funzioni aziendali per l'erogazione della formazione tecnica-specialistica (incluse le relazioni con gli enti preposti alla formazione finanziata e i relativi adempimenti);

	<ul style="list-style-type: none"> Assicura – mediante la struttura di dettaglio allegata - le attività di formazione ed il mantenimento delle competenze del personale ferroviario, raccordandosi con le Direzioni di riferimento ed il Responsabile SGS; Cura i rapporti con i Centri di Formazione e ANSFISA.
--	--

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

<i>Scopo della posizione</i>	Gestisce e cura l'integrazione dei sistemi informativi e tecnologici a supporto dei processi core e trasversali, in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali, garantendo il rispetto degli standard qualitativi definiti.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Gestisce l'infrastruttura hardware ed applicativa IT a supporto del business e della continuità operativa, contribuendo allo sviluppo tecnologico in coerenza con le strategie aziendali; Organizza e gestisce il funzionamento quotidiano dei sistemi informativi e videosorveglianza, garantendo la continuità e disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi IT; Cura lo sviluppo, l'implementazione, il collaudo e la manutenzione dell'architettura complessiva dei sistemi aziendali (apparecchiature, dispositivi, programmi informatici, connessioni, componenti tecniche connesse con il sistema aziendale a supporto delle Funzioni richiedenti) a fronte dell'evoluzione del contesto tecnologico, operativo e legislativo (manutenzione evolutiva) e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche (Sviluppo); Cura il coordinamento delle attività connesse a programmi e progetti evolutivi che implicano problematiche di integrazione di applicativi e migrazione di dati; Supporta la valutazione e selezione dei fornitori coinvolti nell'IT aziendale; Definisce e gestisce la strategia evolutiva delle piattaforme IT a medio e lungo termine, assicurandone l'allineamento della Infrastruttura IT all'evoluzione delle esigenze di business; Pianifica e monitora i costi e gli investimenti IT interfacciandosi con le Funzioni utenti e con Amministrazione e Finanza; Cura l'esistenza, la manutenzione, funzionalità ed evoluzione del piano di recovery IT in coerenza con il piano di continuità aziendale; Cura la gestione degli accessi ai sistemi informatici e telematici della società sia da parte dei dipendenti che da parte di soggetti esterni (es. consulenti, ecc.) anche in coerenza con le linee guida fornite in ambito sicurezza delle informazioni; Cura la protezione del sistema informatico e telematico da software pericolosi tramite l'utilizzo di antivirus, backup, patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS, ecc.; Cura, per la parte di competenza, le attività relative al processo di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti; Coordina gli audit interni volti alla verifica di congruità dei Sistemi Gestione implementati e le verifiche di seconda parte presso le società fornitrici, gestendone le attività conseguenti (segnalazioni di non conformità o proposte di azioni correttive). Presidia la risoluzione delle non conformità emerse durante le verifiche ispettive, provvedendo, ove necessario, all'attivazione di eventuali azioni correttive/preventive, in stretto accordo con le strutture organizzative coinvolte.

SICUREZZA PREVENZIONE PROTEZIONE

<i>Scopo della posizione</i>	Esercita le funzioni di responsabile servizio prevenzione e protezione e coordina le attività connesse al rispetto del D. Lgs. 81/2008. Cura l'implementazione e il mantenimento del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di Sicurezza definiti dalle Politiche aziendali e dalle normative applicabili.
<i>Normativa cogente</i>	D. Lgs 81/08 e s.m.i.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Medicina del lavoro
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti aziendali
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Svolge le funzioni di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Promuove le politiche aziendali in materia di Protezione e Prevenzione Predisporre il modello organizzativo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

	<ul style="list-style-type: none"> • Emana le disposizioni generali afferenti il sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori • Gestisce le attività inerenti le tematiche relative alla sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., supportando il Datore di lavoro per gli adempimenti di propria competenza • Redige e gestisce i Documenti di Valutazione dei Rischi e i Documenti di Valutazione del Rischio Incendio • Cura l'attuazione ed aggiornamento, per la parte di Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), del Sistema di Gestione Integrato nel rispetto della normativa vigente, coordinandosi con le altre Funzioni per quanto di loro competenza; • Individua i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; • Predisporre le misure di prevenzione e protezione dei rischi, le procedure di sicurezza per le attività aziendali, definendo i relativi sistemi di controllo; • Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08; • Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 81/08 e proporre programmi di formazione dei lavoratori; • Cura la gestione dei rapporti con le autorità competenti (ASL, ispettorato del Lavoro, ecc.) e con i Rappresentati dei lavoratori per la Sicurezza; • Assicura gli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza e monitorare il rispetto delle azioni da parte delle Funzioni coinvolte; • Supporta la Funzione Acquisti negli adempimenti di competenza relativi al processo di qualificazione dei fornitori; • Cura l'erogazione della formazione in materia SGSSL in coordinamento con le direzioni coinvolte.
--	---

GESTIONE QUALITA'

<i>Scopo della posizione</i>	Gestisce l'attività di certificazione e conformità in materia di ambiente, qualità e responsabilità sociale, assistendo i Vertici Aziendali nella mitigazione dei rischi a cui la Società è esposta.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti aziendali
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Implementa e aggiorna le certificazioni conseguite, interfacciandosi con gli Enti di Certificazione; • fornisce indirizzi e supporto alle strutture organizzative, nel miglioramento continuo dei Sistemi di Gestione implementati e sviluppa e promuove il conseguimento delle ulteriori certificazioni ritenute funzionali agli obiettivi aziendali; • Archivia la documentazione aziendale di sistema e supporta la struttura organizzativa nelle periodiche riunioni di riesame; • Coordina gli audit interni volti alla verifica di congruità dei Sistemi Gestione implementati e le verifiche di seconda parte presso le società fornitrici, gestendone le attività conseguenti (segnalazioni di non conformità o proposte di azioni correttive); • Presidia la risoluzione delle non conformità emerse durante le verifiche ispettive, provvedendo, ove necessario, all'attivazione di eventuali azioni correttive/preventive, in stretto accordo con le strutture organizzative coinvolte; • Aggiorna la carta della mobilità coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali e interfacciandosi con le strutture competenti per il reperimento dei dati.

COMMERCIALE E MARKETING

<i>Scopo della posizione</i>	Garantisce la massimizzazione dei ricavi della Società attraverso la gestione commerciale dei servizi offerti e le verifiche sul corretto utilizzo dei titoli di viaggio. Supporta i Vertici aziendali nella definizione e nello sviluppo di politiche ed azioni di marketing in attuazione alle strategie industriali della Società, interagendo con le strutture coinvolte. Cura lo sviluppo e manutenzione evolutiva delle piattaforme/applicativi di competenza (Sistemi di Bigliettazione (portali di vendita), siti web, biglietterie self service, apparati di bordo) in termini di funzionalità e design.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Garantisce la massimizzazione dei ricavi da mercato anche attraverso opportune azioni antievasione e antielusione;

	<ul style="list-style-type: none"> • Assicura l'ottimizzazione della rete di vendita al fine di contribuire a massimizzare l'uso del TPL e accrescere la qualità del servizio offerto, incrementando i ricavi; • Gestisce la rete di vendita diretta e indiretta dei titoli di viaggio, le attività inerenti le agevolazioni tariffarie e l'elaborazione delle relative convenzioni; • Sviluppa l'organizzazione della rete di vendita, individuando nuovi partner e aggiornando la distribuzione dei punti vendita secondo criteri legati alla domanda e all'offerta di trasporto pubblico locale; • Analizza e sviluppa proposte inerenti i sistemi di tariffazione per la mobilità pubblica e privata, in coordinamento con le strutture organizzative preposte assicurando i rapporti con gli Enti esterni di riferimento; • Cura i rapporti con gli Enti Istituzionali per le attività di aggiornamento, evoluzione, razionalizzazione dei piani di tariffazione; • Gestisce e monitora l'esposizione creditizia, ponendo in atto, ove necessario, azioni volte al recupero dei crediti, interfacciandosi con la struttura organizzativa "Affari Legali"; • Gestisce la bigliettazione aziendale, assicurando la funzione di caveat della stessa; • Gestisce la sala stampa biglietti e il carico/scarico delle agenzie esterne; • Assicura lo studio dei bisogni e dei comportamenti delle diverse tipologie di clientela, nonché l'analisi del mercato di riferimento in termini di segmentazione della clientela e della domanda esistente sulle origini e destinazioni; • Sviluppa il Piano di Marketing del TPL (inclusi i servizi "no core"), sulla base delle informazioni derivanti dall'analisi di mercato e dal posizionamento strategico della Società, e gestisce e monitora la relativa implementazione; • Studia e propone nuove opportunità commerciali individuate in collegamento con le strutture organizzative interessate; • Esegue le attività relative all'organizzazione di eventi di sponsorship, finalizzati alla promozione e alla sponsorizzazione di prodotti e/o servizi inerenti il business aziendale, anche attraverso iniziative di co-marketing; • Individua iniziative e progetti (concorsi, eventi sportivi ecc.) per la partecipazione della Società in qualità di sponsor; • Definisce, anche interagendo con le strutture organizzative interessate, azioni di marketing e progetti specifici finalizzati al rafforzamento del brand, coerenti con il Piano di Marketing; • Collabora con la Funzione Information Technology per il mantenimento e lo sviluppo delle piattaforme/applicativi di competenza;
--	--

SISTEMA GESTIONE E SICUREZZA

<i>Scopo della posizione</i>	Presidia il sistema di gestione della sicurezza servizi su rete isolata e su rete ferroviaria nazionale
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Tutte le aree aziendali
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Cura l'attuazione delle normative regolamentari emanate da ANSF per quanto attiene la progressiva implementazione e definizione del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria; • Gestisce la redazione e l'aggiornamento del manuale del SGS e della relativa documentazione; • Assicura la chiarezza, completezza e competenza delle procedure, la gestione delle revisioni e dell'archiviazione; • Predisporre e propone ai vertici aziendali i necessari adeguamenti al SGS; • Predisporre il rapporto annuale da discutere in sede di riesame della sicurezza sulla base dell'andamento degli indicatori di sicurezza, dei risultati degli audit e dei controlli; • Effettua o partecipa agli audit di primo e secondo livello in base alla programmazione annuale predisposta con i vertici aziendali; • Raccoglie ed archivia informazioni su incidenti ed inconvenienti per supportare l'attività relativa alla redazione dei rapporti di sicurezza da inviare alle autorità competenti secondo le disposizioni di legge; • Acquisisce i documenti pubblici da Enti esterni e raccoglie informazioni su standard tecnici esistenti e nuovi. Ne analizza l'applicabilità ed il relativo impatto; • Si raccorda con la Direzione per la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi di sicurezza e ne verifica periodicamente il loro andamento; • Definisce le misure mitigative comprese quelle da esportare verso i fornitori di servizi e di materiali; • Partecipa alla redazione dell'analisi dei rischi connessi alle attività ferroviarie.

DIREZIONE AFFARI GENERALI – AMMINISTRAZIONE E FINANZA

<i>Scopo della posizione</i>	Assicura il presidio degli Affari Generali, dell'Amministrazione e della Finanza della Società coordinando le strutture di riferimento nel rispetto degli indirizzi e delle politiche definite dall'Organo Amministrativo aziendale.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Relazioni Industriali; P.O.S. Area Amministrativa; Amministrazione e Finanza; Acquisti gare e contratti
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta dal punto di vista amministrativo-gestionale le altre Direzioni aziendali; • Coordina le attività della struttura organizzativa speciale Area Amministrativa e dell'unità organizzativa complessa Affari Legali; • Coordina le attività delle relazioni industriali; • Garantisce la definizione degli obiettivi economico-finanziari di breve, medio e lungo periodo; • Coordina il processo di pianificazione e di monitoraggio economico-finanziario della Società; • Assume ogni iniziativa, per quanto di propria competenza e secondo le deleghe ricevute, derivante dall'urgente necessità di fronteggiare situazioni emergenziali o che possano determinare ulteriore danno alla Società e ai servizi dalla stessa gestiti, fornendo all'Amministratore Unico immediata comunicazione dei provvedimenti assunti; • Assume impegni di spesa e autorizza pagamenti di importo complessivo, con esclusione di ogni artificioso frazionamento, non superiore al limite previsto nella relativa delega, sottoscrivendone i corrispondenti titoli, previa sigla del responsabile dell'Area Amministrativa; • Previa sigla del responsabile dell'Area Amministrativa, vista gli ordinativi di pagamento di importo superiore a quello previsto nella relativa delega per la successiva firma del coordinatore Generale; • Gestisce i rapporti con gli organi amministrativi e di controllo; • Supporta l'Organo Amministrativo ed il Coordinatore Generale nella gestione delle relazioni sindacali e delle attività di contrattazione; • Cura, con il supporto del Responsabile Area Amministrativa, e di concerto con il Coordinatore Generale, la gestione del budget di competenza; • Definisce e pianifica, di concerto con il Coordinatore Generale, le attività straordinarie ed i nuovi progetti di competenza.

RELAZIONI INDUSTRIALI

<i>Scopo della posizione</i>	Gestisce secondo le direttive dei vertici aziendali, le Relazioni Industriali con le Organizzazioni Sindacali coordinando tutti gli adempimenti ed i rapporti con gli Enti statali e territoriali interessati.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Affari Generali
<i>Dipendenza funzionale</i>	Direzione Affari Generali
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Affari Generali
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Cura le relazioni industriali, nel rispetto della normativa di riferimento, dei contratti collettivi, delle procedure aziendali e degli accordi sindacali; • Assicura le comunicazioni ed i rapporti con gli Enti interessati alla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della L. 146/90; • Rileva i dati di sciopero; • Gestisce le autorizzazioni al personale per usufruire degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e cura la determinazione del monte ore annuale dei permessi sindacali delle OO.SS.; • Assiste la Direzione Affari generali nelle attività di contrattazione; • Assicura la corretta applicazione dei contratti di secondo livello;

P.O.S. AREA AMMINISTRATIVA

<i>Scopo della posizione</i>	Coordina dal punto di vista amministrativo e gestionale gli uffici di riferimento, nel rispetto degli indirizzi e delle politiche definite dal Direttore Affari Generali, Amministrazione e Finanza
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Affari Generali
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Amministrazione e Finanza, Acquisti gare e contratti, Risorse Umane e Ruoli Paga
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Affari Generali
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private

Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina dal punto di vista amministrativo e gestionale le attività svolte da "Amministrazione e Finanza", Acquisti, gare e contratti", Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga"; • Valuta in via preliminare aspetti amministrativi e gestionali caratterizzati da elevata complessità prima di riferire e coinvolgere per la loro soluzione il Dirigente di riferimento ed eventualmente le altre Direzioni Aziendali; • Cura la gestione dei libri sociali di Ferrovie della Calabria S.r.l.; • Coadiuvando il Direttore Affari Generali, Amministrazione e Finanza nella predisposizione del Bilancio d'Esercizio e la gestione del consuntivo del budget; • Supporta il Direttore Affari Generali – Amministrazione e Finanza nella gestione dei rapporti con gli organi amministrativi e di controllo e con tutti gli Enti esterni di riferimento;
--	---

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

<i>Scopo della posizione</i>	Assicura la rappresentazione dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale della Società. Contribuisce ad ottimizzare i flussi e i risultati della gestione finanziaria, attraverso il presidio dei processi di contabilità generale ed analitica. Predisporre tutti gli atti per la redazione del bilancio di esercizio della società.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Affari Generali
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Area Amministrativa
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Affari Generali, P.O.S. Area Amministrativa
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Garantisce il processo di pianificazione e di monitoraggio economico-finanziario della Società; • Assicura la conforme e trasparente contabilizzazione e comunicazione dei risultati della gestione economica e patrimoniale della Società, curando la contabilità generale e la predisposizione del Bilancio annuale, nel rispetto delle normative civilistiche vigenti e delle disposizioni date in materia dal Vertice Aziendale; • Garantisce il presidio dei processi e dei sistemi amministrativo-contabili, attraverso l'elaborazione e la diffusione di manuali operativi di competenza; • Assicura le attività amministrative, gli adempimenti fiscali, la gestione dei flussi di cassa, garantendo la puntuale rilevazione, registrazione e presentazione dei fatti amministrativi e la correttezza delle relative risultanze, in conformità alle leggi e alle linee guida fornite dagli Enti Pubblici di riferimento; • Gestisce le attività di tesoreria ed i rapporti con gli istituti di credito; • Predisporre le situazioni contabili periodiche e di fine esercizio nel rispetto degli adempimenti civilistici e fiscali; • Provvede alla regolare tenuta delle scritture di contabilità generale e cura gli adempimenti connessi alla tenuta dei libri obbligatori e cura la validazione dei libri societari; • Supporta il Responsabile della Posizione Organizzativa Speciale Area Amministrativa per le attività finalizzate alla predisposizione del Bilancio d'Esercizio e la gestione e il consuntivo del budget.

ACQUISTI, GARE E CONTRATTI

<i>Scopo della posizione</i>	Definisce le politiche e i piani di approvvigionamento, la qualifica dei Fornitori e le fasi negoziali d'intesa con i clienti interni e nel rispetto della normativa vigente in materia, garantendo l'ottimizzazione dei costi di acquisto di beni e servizi e un adeguato livello di servizio (qualità della fornitura e tempi di consegna). Garantisce la gestione dei servizi generali, assicurando la predisposizione del relativo budget, in coerenza con le esigenze espresse dalle Direzioni e dalle strutture organizzative interessate
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Affari Generali
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Area Amministrativa
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Affari Generali, P.O.S. Area Amministrativa
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Monitora i mercati di riferimento, definisce le strategie, le modalità e le tecniche che ottimizzano il rapporto tra tempi, costi e qualità degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi ricevuti e dei vincoli di budget; • Definisce le politiche degli acquisti aziendali in termini di criteri e linee guida per la gestione del processo degli acquisti e garantisce la gestione dell'Albo Fornitori aziendale anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle altre strutture organizzative; • Effettua, sulla base dei fabbisogni aziendali, una pianificazione integrata degli acquisti; • Predisporre il Piano Annuale degli Acquisti, attraverso l'esame dei contratti quadro in scadenza, il monitoraggio dei contratti di acquisto stipulati, l'esame previsionale dei fabbisogni e del Piano di Investimenti, in coerenza con i piani pluriennali e gli indirizzi definiti dal Vertice e dalle Direzioni aziendali;

	<ul style="list-style-type: none"> Assicura lo svolgimento delle attività centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi, gestendo il processo di richiesta di offerta e negoziazione con i Fornitori, emettendo gli ordini di competenza, nel rispetto delle esigenze operative delle strutture utilizzatrici e delle procedure aziendali; Monitora lo svolgimento delle attività non centralizzate per l'approvvigionamento di beni e servizi; Notifica le scadenze di contratti di forniture a carattere ripetitivo in tempi utili all'attivazione di nuove procedure di selezione dei Fornitori; Assicura la qualità del livello di servizio prestato dai Fornitori, gestendo le attività di selezione e verificando la qualità e i tempi della fornitura, in coerenza con gli indirizzi e le linee guida aziendali in materia; Elabora, per i servizi generali, il piano quali-quantitativo dei fabbisogni ed il relativo budget, monitora e segnala le eventuali criticità/anomalie riscontrate e individua le opportune azioni correttive.
--	--

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E RUOLI PAGA

<i>Scopo della posizione</i>	Gestisce le politiche di gestione e sviluppo giuridico ed economico delle risorse umane, nel rispetto delle normative vigenti e in linea con gli indirizzi della Direzione Amministrativa della società. Provvede ad effettuare tutti gli adempimenti di natura giuridica ed economica del personale Aggiorna la struttura organizzativa della Società.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Affari Generali
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Area Amministrativa
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Affari Generali, P.O.S. Area Amministrativa
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Aggiorna/ridefinisce il modello organizzativo e il sistema di responsabilità sulla base degli indirizzi e delle strategie aziendali; Gestisce gli aspetti giuridici del personale, nel rispetto delle normative e degli accordi aziendali; Garantisce la gestione di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali Segue le attività relative ai provvedimenti disciplinari del personale ruolo uffici nonché il completamento e finalizzazione dell'iter disciplinare per tutti i procedimenti istruiti dalle Direzioni aziendali; Verifica l'idoneità psico-fisica dei lavoratori alle mansioni proprie del profilo professionale di competenza; Effettua il controllo del personale risultato inidoneo alle mansioni del profilo, al fine di verificare che la nuova mansione assegnata sia consona allo stato di salute del lavoratore; Coadiuvare gli uffici periferici sulle attività relative alla corretta gestione delle presenze e delle verifiche periodiche di idoneità alla mansione; Gestisce le segreterie di Catanzaro e Cosenza garantendo la corretta tenuta del protocollo unico e delle pec; Definisce, con l'ausilio di tutte le Direzioni aziendali, l'organico aziendale e fornisce alla Direzione Amministrativa i report che vengono richiesti dalla Direzione amministrativa sulla dotazione organica aziendale.

DIREZIONE TRASPORTO FERROVIARIO

<i>Scopo della posizione</i>	Eroga e sviluppa servizi di trasporto in funzione delle strategie e degli obiettivi aziendali e nel rispetto degli standard quali-quantitativi definiti dai Contratti di Servizio nonché nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	P.O.S. Trasporto Ferroviario, Programmazione e certificazione servizi, Gestione Esercizio Ferroviario, Sviluppo Altri Servizi Ferroviari, Stazioni – DCO, Gestione Rotabili Ferroviari
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Coordina il Responsabile del Trasporto ferroviario in regime di OSP per la gestione, sviluppo ed erogazione dei servizi di trasporto ferroviario anche coordinandosi con la Direzione Infrastruttura; Coordina il Responsabile altri Servizi Ferroviari per lo sviluppo e la gestione di altri servizi ferroviari diversi da quelli su rete isolata ed in regime di OSP; Assicura il rispetto delle norme regolamentari, tecniche e di sicurezza di riferimento in relazione alla circolazione dei treni in termini di sicurezza, puntualità, regolarità e qualità previsti nel contratto di servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> • Garantisce il corretto rispetto del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria adottato dall'azienda; • Definisce i fabbisogni relativi ai necessari approvvigionamenti strategici ed agli acquisti programmabili di concerto con i Responsabili dei Servizi Ferroviari in regime di OSP e degli altri Responsabili Servizi Ferroviari; • Sovrintende all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari afferenti il trasporto ferroviario, e all'aggiornamento del personale interessato e del nuovo personale in caso di riqualificazione interna o di nuova assunzione; • Gestisce le emergenze che si manifestano durante l'erogazione del servizio ferroviario anche coordinandosi con la Direzione Infrastruttura; • Verifica l'applicazione del CCNL e degli accordi aziendali, e sovrintende all'istruzione dei procedimenti disciplinari per le risorse umane utilizzate per il trasporto ferroviario, avvalendosi a livello aziendale dell'Unità Organizzativa "Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga"; • Cura, con il supporto del Responsabile Trasporto Ferroviario, e di concerto con il Coordinatore Generale, la gestione del budget di competenza; • Definisce e pianifica, di concerto con il Coordinatore Generale, le attività straordinarie ed i nuovi progetti di competenza.
--	--

P.O.S. TRASPORTO FERROVIARIO IN REGIME DI OSP

<i>Scopo della posizione</i>	Eroga e sviluppa servizi di trasporto su ferro in funzione delle strategie e degli obiettivi aziendali e nel rispetto degli standard quali- quantitativi definiti dai Contratti di Servizio nonché nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza. Supportato dal Responsabile della gestione del parco rotabile ferroviario, garantisce ed assicura la disponibilità del materiale rotabile necessario alla gestione dei servizi programmati
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Programmazione e certificazione servizi, Gestione Esercizio Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppa, gestisce ed eroga i servizi di trasporto ferroviario in regime di OSP; • Monitora la circolazione dei treni in termini di sicurezza, puntualità, regolarità e qualità previsti nel contratto di servizio, assicurando il rispetto delle norme regolamentari, tecniche e di sicurezza di riferimento; • Si coordina con l'Unità Organizzativa "Gestione Rotabili Ferroviari" avendo garanzia della disponibilità del parco mezzi per lo svolgimento dei servizi, mediante l'attività manutentiva corrente, straordinaria e ciclica anche attraverso il coordinamento di eventuali terze parti secondo le disposizioni normative in vigore; • Coordina e controlla il trasporto ferroviario, anche in termini di programmazione delle risorse del servizio intese come uomini e mezzi, nonché certificando la vestizione del servizio e la relativa consuntivazione; • Assicura il corretto rispetto del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria adottato dall'azienda; • Definisce, di concerto con il dirigente di riferimento, i fabbisogni relativi ai necessari approvvigionamenti strategici ed agli acquisti programmabili; • Gestisce, di concerto con il dirigente di riferimento eventuali procedimenti di acquisto decentrato ed urgente; • Tiene aggiornate tutte le disposizioni regolamentari afferenti il trasporto ferroviario, curando l'aggiornamento del personale interessato e del nuovo personale in caso di riqualificazione interna o di nuova assunzione; • Collabora con il Dirigente di riferimento per la gestione delle emergenze che si manifestano durante l'erogazione del servizio ferroviario; • Gestisce l'applicazione del CCNL e degli accordi aziendali, ed istruisce i procedimenti disciplinari per le risorse umane utilizzate per il trasporto ferroviario, di concerto con il dirigente di riferimento e avvalendosi a livello aziendale dell'Unità Organizzativa "Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga";

PROGRAMMAZIONE E CERTIFICAZIONE SERVIZI

<i>Scopo della posizione</i>	Cura la programmazione dei servizi in termini di risorse umane e strumentali, e provvede al monitoraggio e consuntivazione dei servizi di trasporto ferroviario secondo quanto definito dai contratti di servizio.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Trasporto Ferroviario in regime di OSP
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Trasporto Ferroviario, P.O.S. Trasporto Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private

Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Supporta il Responsabile del Trasporto Ferroviario in regime di O.S.P. per tutte le attività inerenti all'attuazione della programmazione dei servizi su ferro, sulla base della richiesta di servizio enunciata nei contratti di servizio e consolida il fabbisogno di risorse necessarie all'erogazione del servizio; Monitora l'andamento degli indicatori previsti dalla Direzione di riferimento ed elabora i relativi report, nonché gestisce l'archivio della documentazione di competenza, effettuando analisi statistiche favorendo il ritorno di esperienza; Effettua elaborazioni ed analisi del servizio erogato verificandone la completezza e fornendoli alle strutture competenti per ulteriori analisi ed elaborazioni anche al fine di garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi previsti; Elabora la rendicontazione dei servizi per l'inoltro ai competenti uffici della Regione.
--	---

GESTIONE ESERCIZIO FERROVIARIO

<i>Scopo della posizione</i>	È responsabile, in base a quanto previsto dai Contratti di Servizio e dai vincoli di budget, delle performance economiche degli impianti, ottimizzate attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse allocate in termini di personale e veicoli.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Trasporto Ferroviario in regime di OSP
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Trasporto Ferroviario, P.O.S. Trasporto Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Gestisce con coerenza e omogeneità i diversi servizi assegnati, coordinandosi con le altre strutture, anche al fine di conseguire gli obiettivi aziendali del servizio; Organizza il personale addetto al coordinamento, alla condotta ed alla scorta in coerenza con il CCNL e gli accordi aziendali; Gestisce il supporto al personale operativo per la risoluzione di eventuali criticità afferenti all'esercizio e coordina il personale ispettivo sul territorio per le attività di controllo sia sull'esercizio che sui titoli di viaggio; Assicura la corretta esecuzione di quanto previsto sul SAMAC sia per le acquisizioni che per il mantenimento delle competenze; Rileva e segnala alle strutture competenti le irregolarità di esercizio e inconvenienti di esercizio; Provvede alle attività di controllo e gestione relative a pianificazione e budgeting; Istruisce i procedimenti disciplinari per il personale dipendente, sulla base delle indicazioni ricevute, coordinandosi a livello aziendale con l'Unità Organizzativa "Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga"; Gestisce aspetti di salute, qualità e ambiente relativi ai «Centri» e supporta l'implementazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e responsabilità sociale nonché, a livello periferico, gli aspetti amministrativi concernenti presenza e sorveglianza sanitaria e possesso titoli abilitativi.

SVILUPPO ALTRI SERVIZI FERROVIARI

<i>Scopo della posizione</i>	Presidia le attività relative all'ottenimento della licenza ferroviaria e dei certificati di sicurezza su Rete Ferroviaria Nazionale, e del suo mantenimento, oltre alla programmazione delle attività di erogazione dei relativi servizi. Eroga e sviluppa servizi di trasporto turistici in funzione delle strategie e degli obiettivi aziendali e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Dipendenza funzionale</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Presidia le attività relative all'ottenimento della licenza ferroviaria e dei certificati di sicurezza su Rete Ferroviaria Nazionale, in attuazione delle specifiche fornite dal MIMS e dall'ANSFISA; Programma e assicura l'erogazione dei corsi di formazione richiesti; Programma ed assicura l'erogazione dei relativi servizi su Rete Nazionale Italiana con l'utilizzo del personale all'uopo formato; Programma ed assicura l'erogazione dei servizi turistici; Coordina e controlla il trasporto ferroviario su Rete Ferroviaria Nazionale, anche in termini di programmazione delle risorse del servizio intese come uomini e mezzi, nonché certificando la vestizione del servizio e la relativa consuntivazione di concerto con la struttura "Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga".

STAZIONI – DCO

<i>Scopo della posizione</i>	Determina le tracce ferroviarie curando i rapporti con il servizio trasporto
<i>Dipendenza gerarchica</i>	

<i>Dipendenza funzionale</i>	
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Gestisce il personale di Stazione e di movimento assicurando il Dirigente di riferimento circa l'applicazione di tutte le procedure di sicurezza previste nel SGS; Gestisce la realizzazione dell'offerta commerciale e dei conseguenti programmi di esercizio al fine di determinare le tracce ferroviarie; Gestisce la Dirigenza Centrale Operativa anche sovrintendendo direttamente in tutte le attività necessarie in caso di emergenza; Collabora con il Dirigente di riferimento circa l'applicazione del NL e degli accordi aziendali, anche istruendo i procedimenti disciplinari per le risorse umane di competenza, coordinandosi a livello aziendale con l'Unità Organizzativa "Organizzazione Risorse Umane e Ruoli Paga"; Assicura le attività relative alla corretta gestione delle presenze e delle verifiche periodiche di idoneità alla mansione, coordinandosi con l'Unità Organizzativa "Organizzazione risorse Umane e uoli Paga".

GESTIONE ROTABILI FERROVIARI

<i>Scopo della posizione</i>	Gestisce la disponibilità e l'efficienza del parco mezzi ferroviario per lo svolgimento del servizio, mediante un'adeguata attività manutentiva corrente, straordinaria e ciclica anche attraverso il coordinamento di terze parti, secondo una logica di minimizzazione dei costi e sviluppo delle sinergie, nel rispetto delle normative in materia.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Dipendenza funzionale</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Trasporto Ferroviario
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Assicura la gestione e la tenuta in efficienza del parco rotabile ferroviario ai fini dell'idoneità all'esercizio dei rotabili stessi; Assume la responsabilità delle officine ferroviarie aziendali e dei magazzini; Gestisce, secondo le direttive aziendali e nel rispetto del CCNL e degli accordi sindacali in atto, il personale addetto alla manutenzione dei rotabili Ferroviari; Programma l'utilizzazione dei rotabili sulla base dei fermi macchina per manutenzione programmata e/o a guasto e redige ed archivia tutta la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche periodiche e manutenzioni ai fini del controllo degli organi di vigilanza; Garantisce il rispetto delle normative riferite alle attività di competenza, definendo indirizzi e procedure tecniche ed amministrative per la gestione dei rotabili; Programma e gestisce l'esecuzione di un'adeguata attività manutentiva corrente, ciclica, straordinaria e migliorativa e delle attività di pulizia direttamente o mediante l'affidamento a terzi, al fine di conseguire gli obiettivi aziendali definiti annualmente e in linea con le specifiche definite; Propone ed implementa le politiche di gestione dei materiali a magazzino in un'ottica di efficacia ed efficienza; Assicura il corretto rispetto del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria adottato dall'azienda; Definisce, di concerto con il dirigente di riferimento i fabbisogni relativi ai necessari approvvigionamenti strategici ed agli acquisti programmabili; Gestisce, di concerto con il dirigente di riferimento, eventuali procedimenti di acquisto decentrato ed urgente; Tiene aggiornate tutte le disposizioni regolamentari afferenti al trasporto ferroviario, curando l'aggiornamento del personale interessato e del nuovo personale in caso di riqualificazione interna o di nuova assunzione.

DIREZIONE AUTOSERVIZI

<i>Scopo della posizione</i>	Eroga e sviluppa servizi di trasporto su gomma in funzione delle strategie e degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli standard quali- quantitativi definiti dai Contratti di Servizio e di quanto previsto dalle norme in materia.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	P.O.S. Trasporto Automobilistico, Gestione Esercizio Automobilistico, Programmazione e certificazione servizi, Gestione Flotta Automobilistica
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private

Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Cura, con il supporto del Responsabile Trasporto Automobilistico, le attività di previsione, controllo e consuntivazione del budget della Direzione Autoservizi, definito di concerto con il Coordinatore Generale; • Definisce e pianifica, di concerto con il Coordinatore Generale, le attività straordinarie ed i nuovi progetti di competenza della Direzione Autoservizi; • Assicura, con il supporto del Responsabile Trasporto Automobilistico, la definizione delle attività ordinarie nonché il monitoraggio sistematico delle stesse nonché delle attività straordinarie e dei nuovi progetti di competenza della Direzione Autoservizi; • Coordina il Responsabile Trasporto Automobilistico nella gestione dell'erogazione dei servizi su gomma nel rispetto degli obiettivi di produzione chilometrica, puntualità e regolarità previsti dal Contratto di Servizio, nonché delle condizioni di sicurezza e delle norme regolamentari e tecniche di riferimento; • Definisce, avvalendosi del Responsabile Trasporto Automobilistico gli obiettivi e standard qualitativi dei servizi nonché degli indicatori di performance e di qualità connessi all'esercizio svolto, in ottica di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio reso. • Definisce, avvalendosi del Responsabile Trasporto Automobilistico, i fabbisogni relativi ai necessari approvvigionamenti strategici ed agli acquisti programmabili; • Stabilisce le linee guida per gli eventuali procedimenti di acquisto decentrato ed urgente • Definisce le linee guida per la gestione delle emergenze che si manifestano durante l'erogazione del servizio ivi compreso l'effettuazione dei servizi sostitutivi del trasporto ferroviario; • Si relaziona, con il supporto del Responsabile Trasporto Automobilistico, con le Amministrazioni Locali per gli aspetti afferenti le modifiche di servizio necessarie • Assicura, avvalendosi del Responsabile Trasporto Automobilistico, il presidio di tutte le fasi negoziali previste da CCNL nonché le relazioni sindacali a livello settoriale e/o di singolo centro; • Sovrintende il Responsabile Trasporto Automobilistico nella gestione dell'applicazione del CCNL e degli accordi aziendali, e nell'istruzione dei procedimenti disciplinari afferenti il personale operativo della Direzione Autoservizi; • Sovrintende il Responsabile Trasporto Automobilistico nella gestione della flotta automobilistica utilizzata per lo svolgimento del servizio.
--	--

P.O.S. TRASPORTO AUTOMOBILISTICO

<i>Scopo della posizione</i>	Coordina dal punto di vista amministrativo e gestionale gli uffici di riferimento, nel rispetto degli indirizzi e delle politiche definite dal Direttore Autoservizi, al fine di assicurare l'erogazione e lo sviluppo dei servizi di trasporto su gomma, nel rispetto degli standard quali- quantitativi definiti dai Contratti di Servizio e di quanto previsto dalle norme in materia.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Autoservizi
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Gestione Esercizio Automobilistico, Programmazione e certificazione servizi, Gestione Flotta Automobilistica
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Autoservizi
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Coordina dal punto di vista amministrativo e gestionale le attività svolte da "Gestione Esercizio Automobilistico", «Programmazione e Certificazione Servizi» e «Gestione Esercizio Automobilistico», «Programmazione e Certificazione Servizi» e "Gestione Flotta Automobilistica"; • Valuta in via preliminare aspetti amministrativi e gestionali caratterizzati da elevata complessità prima di riferire e coinvolgere per la loro soluzione il Direttore di riferimento ed eventualmente le altre Direzioni Aziendali; • Supporta il Direttore Autoservizi nelle attività di previsione, controllo e consuntivazione del budget; • Supporta il Direttore Autoservizi nel monitoraggio sistematico delle attività ordinarie, straordinarie e dei nuovi progetti di competenza della Direzione Autoservizi; • Gestisce, su indicazioni del Direttore Autoservizi, l'erogazione dei servizi su gomma nel rispetto degli obiettivi di produzione chilometrica, puntualità e regolarità previsti dal Contratto di Servizio, nonché delle condizioni di sicurezza e delle norme regolamentari e tecniche di riferimento; • Controlla e monitora il rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi dei servizi programmati, definiti di concerto con il Direttore Autoservizi, attraverso l'analisi degli indicatori di performance e di qualità connessi all'esercizio svolto, in ottica di miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio reso; • Gestisce la disponibilità e la piena efficienza della flotta automobilistica utilizzata per lo svolgimento del servizio, anche attraverso l'attività manutentiva affidata in Full-Service; • Supporta il Direttore Autoservizi, nella definizione dei fabbisogni relativi ai necessari approvvigionamenti strategici ed agli acquisti programmabili;

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce eventuali procedimenti di acquisto decentrato ed urgente; • Gestisce le emergenze che si manifestano durante l'erogazione del servizio; • Supporta il Direttore Autoservizi nella gestione delle modifiche dei servizi su gomma e sui conseguenti adempimenti con le Amministrazioni Locali; • Gestisce la programmazione ed effettuazione di servizi sostitutivi del trasporto ferroviario; • Coordina le strutture territoriali produttive, fornendo indirizzi e linee guida per il miglioramento della qualità del servizio erogato, definiti con il Direttore Autoservizi; • Coordina e controlla l'esercizio su gomma anche in termini di programmazione delle risorse del servizio, intese come uomini e mezzi, nonché certifica la vestizione del servizio e la relativa consuntivazione; • Assicura, in supporto al Direttore Autoservizi o su indicazioni dello stesso, il presidio di tutte le fasi negoziali previste da CCNL nonché le relazioni sindacali a livello settoriale e/o di singolo centro; • Gestisce l'applicazione del CCNL e degli accordi aziendali, ed istruisce i procedimenti disciplinari per il personale operativo della Direzione Autoservizi, avvalendosi a livello aziendale dell'Unità Organizzativa "Risorse Umane" e riferendo al Direttore Autoservizi.
--	--

PROGRAMMAZIONE E CERTIFICAZIONE SERVIZI

<i>Scopo della posizione</i>	Gestisce la programmazione, monitoraggio e consuntivazione dell'esercizio automobilistico definito dai contratti di servizio. Cura l'iter procedurale previsto per la gestione delle modifiche di servizio. Cura i rapporti operativi con CO.ME.TRA. e con il Settore Trasporti della Regione Calabria. Presidia il sistema AVL di controllo del servizio
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Autoservizi
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Trasporto Automobilistico
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Autoservizi, P.O.S. Trasporto Automobilistico
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta il Responsabile Trasporto Automobilistico per tutte le attività inerenti la programmazione dei servizi su gomma, sulla base della richiesta di servizio enunciata nei contratti di servizio, e consolida il fabbisogno di risorse necessarie all'erogazione del servizio; • Monitora l'andamento degli indicatori previsti dalla Direzione Autoservizi ed elabora i relativi report, nonché gestisce l'archivio della documentazione di competenza, effettuando analisi statistiche favorendo il ritorno di esperienza; • Effettua elaborazioni ed analisi del servizio erogato verificandone la completezza e fornendoli alle strutture competenti per ulteriori analisi ed elaborazioni anche al fine di garantire il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi previsti; • Esamina le richieste di modifica dei servizi, supportando il Responsabile Trasporto Automobilistico, nei rapporti con le Amministrazioni Locali; • Cura tutti gli adempimenti relativi agli aspetti autorizzativi e di programmazione connessi alle modifiche dei servizi afferenti sia cause di forza maggiore che miglioramento dell'offerta; • Assicura i rapporti ordinari afferenti all'esercizio con COMETRA e con il Settore Trasporti della Regione Calabria; • Presidia il sistema AVL di controllo del servizio di TPL.

GESTIONE ESERCIZIO AUTOMOBILISTICO

<i>Scopo della posizione</i>	È responsabile, in base a quanto previsto dai Contratti di Servizio e dai vincoli di budget, delle performance economiche di centro, ottimizzate attraverso l'utilizzo efficiente delle risorse allocate in termini di personale, veicoli e impianti.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Autoservizi
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Trasporto Automobilistico
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Autoservizi, P.O.S. Trasporto Automobilistico
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce con coerenza e omogeneità le diverse linee assegnate, coordinandosi con le altre strutture, anche al fine di conseguire gli obiettivi aziendali del servizio; • Organizza il personale addetto al coordinamento, alla guida ed alla verifica in coerenza con il CCNL e gli accordi aziendali; • Gestisce il supporto al personale operativo per la risoluzione di eventuali criticità afferenti l'esercizio e coordina e dirige il personale ispettivo sul territorio per le attività di controllo sia sull'esercizio che sui titoli di viaggio; • Gestisce gli incidenti stradali, ne accerta la dinamica, ne rileva i dati e ripristina la regolarità del servizio;

	<ul style="list-style-type: none"> Rileva e segnala alle strutture competenti le irregolarità di esercizio e inconvenienti di esercizio; Gestisce le prove di percorso e le verifiche e/o variazioni di percorsi e fermate; Provvede alle attività di controllo e gestione relative a pianificazione e budgeting; Gestisce aspetti di salute, qualità e ambiente relativi ai «Centri» e supporta l'implementazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e responsabilità sociale nonché il possesso dei titoli abilitativi; Gestisce, a livello periferico, coordinandosi con l'Unità Organizzativa "Risorse Umane e Ruoli Paga", gli aspetti amministrativi concernenti presenza e sorveglianza sanitaria; Gestisce, su indicazioni del Responsabile Trasporto Automobilistico, la effettuazione di servizi sostitutivi del trasporto ferroviario; Supporta il Responsabile Trasporto Automobilistico in tutte le fasi negoziali previste da CCNL nonché le relazioni sindacali a livello settoriale e/o di singolo centro; Istruisce i procedimenti disciplinari per il personale operativo della Direzione Autoservizi, coordinandosi a livello aziendale con l'Unità Organizzativa "Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga" su indicazione del Responsabile Trasporto Automobilistico.
--	---

GESTIONE FLOTTA AUTOMOBILISTICA

<i>Scopo della posizione</i>	Garantisce la disponibilità di rotabili idonei per l'espletamento dei servizi automobilistici, assicurando il presidio delle attività manutentive affidate a terzi e curando l'effettuazione di quelle interne in una logica di minimizzazione dei costi e sviluppo delle sinergie, nel rispetto delle normative in materia.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Autoservizi
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Trasporto Automobilistico
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Autoservizi, P.O.S. Trasporto Automobilistico
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> è responsabile dell'idoneità dei rotabili automobilistici circolanti, curando la corretta esecuzione delle verifiche periodiche previste; Cura la supervisione delle attività manutentive in service esterno È responsabile della gestione delle operazioni di manutenzione autobus residuali eseguite nell'ambito delle officine aziendali, nel rispetto degli obiettivi fisici, tecnici ed economici assegnati; Preventiva, su indicazioni del Responsabile Trasporto Automobilistica, i fabbisogni relativi ai necessari approvvigionamenti strategici ed agli acquisti programmabili; Gestisce eventuali procedimenti di acquisto decentrato ed urgenti; Cura gli adempimenti delle pratiche sinistri automobilistici; Assicura il controllo della corretta esecuzione della pulizia degli autobus; Elabora le specifiche tecniche per la predisposizione di capitolati per l'acquisto di servizi di manutenzione corrente e straordinaria del parco rotabili; Controlla e analizza gli indicatori di qualità, efficacia ed efficienza delle prestazioni manutentive nonché delle problematiche dell'esercizio (cause e ripetitività dei guasti, analisi dei fermi macchina, ecc.); Garantisce il rispetto delle normative riferite alle attività di competenza definendo indirizzi e procedure tecniche ed amministrative.

DIREZIONE INGEGNERIA, INFRASTRUTTURA, PATRIMONIO E SVILUPPO

<i>Scopo della posizione</i>	Cura la programmazione e progettazione di nuovi investimenti sia infrastrutturali che tecnologici. Presidia la manutenzione corrente, ordinaria e straordinaria. Garantisce e migliora la sicurezza, i livelli di disponibilità e di efficienza tecnica dell'Infrastruttura ferroviaria oltre che del patrimonio immobiliare della Società. Cura la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della società.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Coordinatore Generale
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	P.O.S. Area Infrastruttura, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Gestione Investimenti e Sviluppo, Gestione e valorizzazione patrimonio aziendale.
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Coordinatore Generale
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> Presidia la programmazione e l'attività di progettazione di nuovi investimenti sulle linee ferroviarie aziendali nonché la programmazione e la progettazione di «Nuove Opere»; Si avvale della collaborazione del Responsabile dell'Area Infrastruttura, del Responsabile Investimenti e sviluppo per quanto riguarda le attività progettuali finalizzate al miglioramento e/o al corretto mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria in esercizio di trasporto Pubblico Locale e turistico ed

	<p>automobilistica, sia per quel che riguarda le componenti infrastrutturali che quelle impiantistiche e tecnologiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si avvale della collaborazione del Responsabile dell'Area Infrastruttura, del Responsabile Investimenti e sviluppo per la gestione delle attività di manutenzione corrente, ciclica, straordinaria e migliorativa, effettuate direttamente o mediante l'affidamento a terzi, degli elementi che compongono l'infrastruttura ferroviaria ed automobilistica; • Presidia l'attuazione dei processi di ottimizzazione tecnica e di miglioramento continuo dell'infrastruttura della rete ferroviaria; • Assicura che l'esercizio ferroviario sia sempre effettuato in sicurezza, in relazione alle condizioni degli impianti di competenza; • Assume, salvo diverse determinazioni, il ruolo di RUP/RP per i lavori di manutenzione straordinaria e/o afferenti nuovi investimenti; • Sovrintende alla predisposizione ed attuazione di quanto necessario in relazione ai pronti interventi atti a ripristinare la funzionalità degli impianti e garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, anche effettuando tutti i necessari controlli durante la loro esecuzione, in caso di eventi eccezionali quali ad esempio, frane, smottamenti, deragliamenti, alluvioni, ecc., • Determina i fabbisogni di materiali necessari ai fini della manutenzione degli impianti di competenza; • Gestisce l'applicazione del CCNL e degli accordi aziendali, ed istruisce i procedimenti disciplinari per le risorse umane di competenza, coordinandosi a livello aziendale con l'Unità Organizzativa "Organizzazione Risorse Umane e Ruoli Paga"; • Si assicura sulle attività relative alla corretta gestione delle presenze e delle verifiche periodiche di idoneità alla mansione; • Si assicura della corretta esecuzione dei piani manutentivi sull'infrastruttura della rete ferroviaria; • Coordina le attività di Gestione e valorizzazione del patrimonio aziendale per assicurare: <ul style="list-style-type: none"> • l'amministrazione, la gestione e il controllo dei contratti e degli atti di affitto e di concessione degli immobili della Società, affinché lo stesso provveda a tutti gli adempimenti connessi a tale attività, compresa la verifica della regolarità dei relativi pagamenti; • la corretta tenuta dei registri inventariali e i registri patrimoniali distinguendo i beni appartenenti al Demanio regionale ed affidati per l'esercizio a Ferrovie della Calabria Srl da quelli oggetto di futuro conferimento; • l'amministrazione, la gestione e il controllo delle convenzioni con Enti terzi per attraversamenti della sede ferroviaria affinché lo stesso provveda a tutti gli adempimenti connessi a tale attività, compresa la verifica della regolarità dei relativi pagamenti. • Cura le problematiche afferenti i beni di prossimo conferimento e il compendio dei beni immobili in uso, nonché la programmazione delle manutenzioni degli immobili As e uffici • Cura, con il supporto del Responsabile Area Infrastruttura, e di concerto con il Coordinatore Generale, la gestione del budget di competenza; • Definisce e pianifica, di concerto con il Coordinatore Generale, le attività straordinarie ed i nuovi progetti di competenza.
--	--

P.O.S. INFRASTRUTTURA

<i>Scopo della posizione</i>	Presidia la manutenzione corrente e straordinaria oltre che la programmazione ed eventuale progettazione di interventi manutentivi Garantisce e migliora la sicurezza, i livelli di disponibilità e di efficienza tecnica dell'Infrastruttura ferroviaria oltre che del patrimonio immobiliare della Società. Gestisce il consolidamento e il miglioramento continuo dei livelli di disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Dipendenza funzionale</i>	Nessuna
<i>A lui riportano</i>	Manutenzione Ordinario, Manutenzione Straordinaria
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Assicura che l'esercizio ferroviario sia sempre effettuato in sicurezza, in relazione alle condizioni degli impianti di competenza; • Gestisce il personale dell'Area Infrastruttura assicurando il Dirigente di riferimento circa l'applicazione di tutte le procedure di sicurezza previste nel SGS; • Gestisce le attività di manutenzione corrente, ciclica, straordinaria e migliorativa, direttamente o mediante l'affidamento a terzi di tutti gli elementi che compongono l'infrastruttura ferroviaria ed automobilistica; • Predisporre ed attua la corretta esecuzione dei piani manutentivi sull'infrastruttura di tutta la rete ferroviaria ed automobilistica;

	<ul style="list-style-type: none"> • Presidia l'attuazione dei processi di ottimizzazione tecnica e di miglioramento continuo dell'infrastruttura tutta della rete ferroviaria; • Presidia il processo di smaltimento dei rifiuti speciali relativi alle infrastrutture; • Effettua puntuali sopralluoghi e verifiche tecniche per verificare lo stato di funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura della rete ferroviaria; • Predisporre ed attua, di concerto con il Dirigente di riferimento, in caso di eventi eccezionali quali ad esempio, sisma, frane, smottamenti, deragliamenti, alluvioni, ecc., quanto occorre per fare eseguire i pronti interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti al fine di garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, anche effettuando tutti i necessari controlli durante la loro esecuzione; • Determina, d'intesa con il Dirigente di riferimento e gli altri componenti della Direzione, i fabbisogni di materiali necessari ai fini della manutenzione degli impianti di competenza; • Verifica la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; • Assicura il Dirigente di riferimento sul rispetto delle norme regolamentari e di Legge afferenti la corretta gestione dell'infrastruttura ferroviaria aziendale; • Programma, organizza e presenza, secondo le normative vigenti le verifiche periodiche sulla infrastruttura ferroviaria; • Assicura la manutenzione ciclica, effettuata da personale interno, degli impianti tecnologici correlati alla circolazione ferroviaria; • Assicura il Dirigente di riferimento sul rispetto delle norme regolamentari e dei piani di manutenzione afferenti i sistemi di segnalamento ferroviario e T sulla rete ferroviaria aziendale; • Collabora con il Dirigente di riferimento circa l'applicazione del NL e degli accordi aziendali, anche istruendo i procedimenti disciplinari per le risorse umane di competenza, coordinandosi a livello aziendale con l'Unità Organizzativa "Organizzazione Risorse Umane e ruoli Paga" • Assicura le attività relative alla corretta gestione delle presenze e delle verifiche periodiche di idoneità alla mansione coordinandosi con l'Unità Organizzativa "Organizzazione Risorse Umane" e "Ruoli Paga"
--	--

GESTIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO

<i>Scopo della posizione</i>	<p>Cura la programmazione e progettazione di nuovi investimenti. Presidia i processi di garanzia del miglioramento dei livelli di sicurezza, disponibilità ed efficienza tecnica delle infrastrutture tutte attraverso la programmazione e la ricerca delle fonti finanziarie necessarie alla loro progettazione ed esecuzione Collabora nella gestione del consolidamento e miglioramento continuo dei livelli di disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria.</p>
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Dipendenza funzionale</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Programma ed esegue le attività di Progettazione di Nuovi Investimenti, di interventi di manutenzione straordinaria, di interventi innovativi, e di progettazione strategica, coordinandosi con il POS Area Infrastruttura oltre che con il Dirigente di riferimento; • Effettua i sopralluoghi, le indagini, le misurazioni, gli accertamenti tecnici e le rappresentazioni grafiche necessari per il presidio della progettazione; • Assicura la programmazione delle attività tutte di Direzione Lavori e, ove necessario, supporta il dirigente di riferimento per le Attività di Responsabile del Procedimento; • Gestisce i rapporti con gli enti per la tutela del territorio riguardanti la progettazione di nuovi investimenti; • Supervisiona l'operato dei terzi ai quali viene affidata la progettazione per le opere di competenza; • Interloquisce con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; • Valuta i materiali utilizzati attraverso i controlli quantitativi e qualitativi e gli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche; • Verifica il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; • Verifica la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro; • Effettua puntuali sopralluoghi e verifiche tecniche per verificare lo stato di funzionalità e sicurezza di immobili e opere civili anche assicurando il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti di tutto il patrimonio immobiliare; • segue la contabilizzazione della realizzazione delle nuove opere curando anche le pratiche relative alla rendicontazione degli investimenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • Presidia, laddove necessario, il processo di smaltimento dei rifiuti speciali relativi ai grandi lavori; • Collabora con il Dirigente di riferimento circa l'applicazione del NL e degli accordi aziendali, anche istruendo i procedimenti disciplinari per le risorse di competenza, coordinandosi a livello aziendale con le strutture "Affari Legali" e/o "Organizzazione, Risorse Umane e relazioni Industriali"; • Assicura le attività relative alla corretta gestione delle presenze e delle verifiche periodiche di idoneità alla mansione coordinandosi con l'Unità Organizzativa "Organizzazione Risorse Umane" e "Ruoli Paga".
--	---

GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE

<i>Scopo della posizione</i>	Cura la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della società
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Dipendenza funzionale</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Cura, su indicazione del Dirigente di riferimento, le attività di: <ul style="list-style-type: none"> • amministrazione e gestione, oltre che controllo, dei contratti e degli atti di affitto e di concessione degli immobili della Società, provvedendo a tutti gli adempimenti connessi a tale attività, compresa la verifica della regolarità dei relativi pagamenti; • tenuta dei registri inventariali e i registri patrimoniali distinguendo i beni appartenenti al Demanio regionale ed affidati per l'esercizio a Ferrovie della Calabria Srl da quelli oggetto di futuro conferimento; • amministrazione e gestione, oltre che controllo, delle convenzioni con Enti terzi per attraversamenti della sede ferroviaria provvedendo a tutti gli adempimenti connessi a tale attività, compresa la verifica della regolarità dei relativi pagamenti; • Cura, su indicazione del Dirigente di riferimento, le problematiche afferenti i beni di prossimo conferimento e il compendio dei beni immobili in uso; • Monitora l'esposizione creditizia proponendo, ove necessario, azioni volte al recupero dei crediti, interfacciandosi con l'Unità Organizzativa "Affari Legali"; • Istruisce i procedimenti disciplinari per il personale dipendente, sulla base delle indicazioni ricevute dal Dirigente di riferimento, coordinandosi a livello aziendale con l'Unità Organizzativa "Organizzazione, Risorse Umane e Ruoli Paga".

MANUTENZIONE ORDINARIA

<i>Scopo della posizione</i>	Presidia la manutenzione corrente coadiuvando nella programmazione ed eventuale progettazione di interventi manutentivi Assicura i livelli di disponibilità e di efficienza tecnica dell'Infrastruttura ferroviaria e tecnologica oltre che del patrimonio immobiliare della Società. Assicura il consolidamento e il miglioramento continuo dei livelli di disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Area Infrastruttura
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo, P.O.S. Area Infrastruttura
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Opera affinché l'esercizio ferroviario sia sempre effettuato in sicurezza, in relazione alle condizioni degli impianti di competenza; • Gestisce il personale dell'Area Infrastruttura assicurando il Dirigente ed il POS di riferimento circa l'applicazione di tutte le procedure di sicurezza previste nel SGS; • Gestisce le attività di manutenzione corrente e ciclica, direttamente o mediante l'affidamento a terzi, di tutti gli elementi che compongono l'infrastruttura ferroviaria ed automobilistica; • Attua la corretta esecuzione dei piani manutentivi sull'infrastruttura di tutta la rete ferroviaria ed automobilistica; • Attua i processi di ottimizzazione tecnica e di miglioramento continuo dell'infrastruttura tutta della rete ferroviaria; • Presidia il processo di smaltimento dei rifiuti speciali relativi alle infrastrutture; • Effettua puntuali sopralluoghi e verifiche tecniche per verificare lo stato di funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura della rete ferroviaria; • Propone ed attua, di concerto con il Dirigente ed il POS di riferimento, in caso di eventi eccezionali quali ad esempio, sisma, frane, smottamenti, deragliamenti, alluvioni, ecc., quanto occorre per fare eseguire i pronti interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti al fine di garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, anche effettuando tutti i necessari controlli durante la loro esecuzione;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica che i fabbisogni di materiali necessari ai fini della manutenzione degli impianti di competenza siano sempre adeguati proponendone eventualmente la variazione; • Controlla la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; • Assicura il Dirigente ed il POS di riferimento sul rispetto delle norme regolamentari e di Legge afferenti la corretta gestione dell'infrastruttura ferroviaria aziendale; • segue di concerto con il Dirigente ed il POS di riferimento, secondo le normative vigenti, le verifiche periodiche sulla infrastruttura ferroviaria; • Assicura la manutenzione ciclica, effettuata da personale interno ed esterno dei vari elementi infrastrutturali attuandone i Piani di manutenzione.
--	---

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

<i>Scopo della posizione</i>	Presidia la manutenzione straordinaria. Garantisce e migliora la sicurezza, i livelli di disponibilità e di efficienza tecnica dell'Infrastruttura ferro- viaria oltre che del patrimonio immobiliare della Società.
<i>Dipendenza gerarchica</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo
<i>Dipendenza funzionale</i>	P.O.S. Area Infrastruttura
<i>A lui riportano</i>	
<i>Rapporti interfunzionali interni</i>	Direzione Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo, P.O.S. Area Infrastruttura
<i>Rapporti interfunzionali esterni</i>	Organizzazioni pubbliche e private
Principali attribuzioni e output dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> • Presidia e gestisce le attività di manutenzione straordinaria, effettuate direttamente o mediante l'affidamento a terzi, degli elementi che compongono l'infrastruttura ferroviaria ed automobilistica; • Predisporre ed attua quanto necessario in relazione ai pronti interventi atti a ripristinare la funzionalità degli impianti, anche effettuando tutti i necessari controlli durante la loro esecuzione; • Assicura l'effettuazione di tutto quanto necessario per implementare i Piani manutentivi; • Cura le manutenzioni degli immobili AS ed uffici.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni

Aggiornamento Approvato con Delibera dell'Amministratore Unico del 30.12.2021

PARTE SPECIALE

1. Categorie di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01

Al fine di dare attuazione al Modello, si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001 – di seguito anche *Decreto* – e verificare quali di esse risultino applicabili a Ferrovie della Calabria S.r.l.. Le fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa sono stabilite dagli artt. da 24 e s.s. del Decreto.

La previsione delle fattispecie di reato è stata sviluppata in seguito all'analisi della struttura societaria, delle aree e relative funzioni aziendali a rischio, delle procedure organizzative già esistenti e costantemente aggiornate, nonché in seguito ai colloqui con i soggetti responsabili delle specifiche funzioni: ciò al fine di effettuare una concreta valutazione del *rischio-reato* presente all'interno della società.

L'individuazione delle funzioni aziendali a rischio in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato esaminate nell'ambito della presente *Parte Speciale*, è stata preceduta ed effettuata sulla base di un'approfondita attività di mappatura, realizzata mediante l'analisi delle procedure organizzative già operative, mediante la distribuzione di appositi questionari, seguite da interviste ai soggetti apicali e/o preposti a determinate funzioni, volta a determinare, nell'ambito delle attività cui è in concreto preposta ciascuna delle funzioni aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l., le specifiche operazioni che costituiscono potenziali occasioni di commissione di reato.

1.1 Soggetti *Destinatari* delle previsioni contenute nella *Parte Speciale*

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa, nonché dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, cioè degli Apicali ed i Sottoposti, tutti definiti i "*Destinatari*". Le previsioni della Parte Speciale si applicano ai *Destinatari* operanti nelle aree di attività e relative funzioni aziendali a rischio, come di seguito individuate in relazione a ciascuna fattispecie ed occasione di reato di seguito illustrata. I *Destinatari* hanno l'obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. In particolare, ed in relazione ad ogni tipologia di reato contemplata nella presente Parte Speciale, i *Destinatari* hanno il divieto di:

- attuare comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nello svolgimento delle rispettive attività si attengono:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- al Codice Etico;
- alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- alle *policy* ed alle procedure aziendali;
- alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

1.2 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo ha il compito di:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai protocolli di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico in luogo accessibile a tutti i soggetti a ciò legittimamente interessati;
- b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di gestione in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
 - I. l'osservanza da parte dei *Destinatari* delle disposizioni del Decreto;
 - II. la possibilità da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - III. l'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali l'attuazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e la risoluzione contrattuale nei riguardi di Partners o di Consulenti) qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni.

1.3 Attività a rischio: individuazione del responsabile

In relazione alla struttura societaria, sono state individuate le seguenti aree: Coordinatore Generale, Area Affari Generali – Amministrazione e Finanza, Area Ingegneria Infrastruttura Patrimonio e Sviluppo, Area Trasporto Ferroviario, Area Autoservizi, Area Legale, Area Sistema Gestione Sicurezza; la valutazione dei rischi non ha comunque subito variazioni rispetto all'analisi iniziale.

Le diverse aree di operatività si identificano come segue:

- 1) Coordinatore Generale, Area Affari Generali – Amministrazione e Finanza, Area affari legali - per quanto riguarda i rapporti con la PA;
- 2) Coordinatore Generale, Area Affari Generali – Amministrazione e Finanza, Area affari legali - per quanto riguarda i reati societari;
- 3) Area Sistema Gestione e Sicurezza - per quanto riguarda la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori;
- 4) Area Trasporto Ferroviario, Area Autoservizi – per quanto riguarda i reati contro la personalità individuale.

Il presente Modello si applica a tutte le attività, servizi e settori di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Sono state individuate alcune specifiche aree di attività nelle quali il rischio di commissione di uno dei Reati annoverati nel D. Lgs. n. 231 del 2001 potrebbe materializzarsi, ma la mappatura è stata effettuata per la totalità dei reati:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione norme antinfortunistiche;
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Reati Ambientali;
- Reati di criminalità organizzata;

- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo;
- Delitti contro l'industria ed il commercio;
- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati contro la personalità individuale etc;
- Reati finanziari o abusi di mercato;
- Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri;
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio;
- Reati in violazione del diritto d'autore;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati transnazionali;
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- Reati di razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione (Reati tributari);
- Contrabbando (diritti di confine).

Di ogni operazione rientrante tra quelle a rischio particolarmente alto (es. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari) occorre dare debita evidenza. A tal fine l'Organo Amministrativo della Società o un Responsabile da questi incaricato nel caso di compimento di una delle indicate operazioni è tenuto ad individuare un soggetto interno responsabile (*"Responsabile Interno"*).

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento.

Per ogni singola operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita *Scheda di Evidenza* (di seguito la *"Scheda"*) da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento dell'operazione.

Dalla scheda dell'operazione risulteranno:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare nello svolgimento dell'operazione;

- e) l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nella partecipazione alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- f) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori Esterni riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi, tra cui quelli imposti dal modello, da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- g) l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con la sommaria indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- h) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

Il Responsabile:

- diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio;
- collabora con l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo;
- comunica tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rilevati non in linea con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello.

2. Controlli interni aziendali: linee guida

Il termine controllo è inteso come capacità di orientare o "guidare" l'attività di un settore aziendale o di un'intera azienda, allo scopo di avanzare verso gli obiettivi attesi. Il controllo è pertanto strumentale al raggiungimento del risultato prefissato e consiste nell'attuare azioni dirette a circoscrivere il rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso.

Il controllo riduce/elimina le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l'esigenza di un'azione correttiva. Il controllo può essere svolto in due momenti:

- dopo aver posto in essere l'azione: *controllo rivelatore*;
- prima di porre in essere l'azione: *controllo preventivo*.

In relazione alle categorie di Reato e alle aree di attività esposte al rischio sopra descritte, lo schema dei controlli interni ha la funzione di:

- individuare i processi aziendali, di business e di supporto, a presidio delle aree di attività a rischio Reato;

- indicare le regole di comportamento cui i destinatari devono attenersi nell'espletamento delle attività di competenza, che completino i principi generali e le regole di comportamento già sanciti dal Codice Etico e dai protocolli/procedure in essere presso la Società;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, le indicazioni operative per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste;
- assicurare che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi costituisce un obbligo per tutti i destinatari ed è perseguito con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Eventuali violazioni del codice etico e/o delle regole e dei principi possono comportare l'adozione di opportune misure sanzionatorie da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l..

2.1 Process assessment

Il *process assessment* è la prima attività svolta per la costruzione del modello: operativamente consiste in un'attività di rilevazione dei processi che costituiscono il sistema di controllo interno.

Il D. Lgs. 231/01 evidenzia come fattore chiave dell'organizzazione aziendale il processo. Infatti, è in relazione a ciascun processo che vanno individuati altri fattori importanti ai fini dell'analisi del rischio: le attività sensibili, i reati presupposti, le strutture coinvolte, i principi organizzativi e di controllo e la normativa interna vigente (procedure, mansionari, deleghe, ecc.).

L'importanza del processo come fattore fondamentale del sistema di controllo è coerente con il più aggiornato pensiero aziendalistico. Il processo è una sequenza di attività strutturate per produrre un risultato, sia esso un prodotto o un servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, delle tecnologie e dei metodi. Il processo è definito da un evento scatenante (input), dalla sequenza di azioni poste in essere (valore aggiunto) e dall'output e pertanto esso è misurabile con diverse unità di misura: durata, risorse consumate, volumi di attività, difettosità, rivelazioni, metodi e tecnologie. La concezione dell'azienda come processo aziendale piuttosto che come insieme di funzioni comporta un ripensamento delle logiche manageriali e l'evoluzione del concetto di compito in quello di ruolo organizzativo.

Secondo questa logica, quindi, l'azienda dovrebbe non solo massimizzare le prestazioni delle singole attività, ma sviluppare altresì un sistematico coordinamento del flusso delle operazioni aziendali. Negli Stati Uniti d'America, su iniziativa del settore privato ed in particolare di alcune associazioni professionali prestigiose, come l'*American Institute of Certified Public Accountant*, l'*American Accounting Association* e la *Financial Executive Institute*, venne costituita la *Treadway Commission* al fine di elaborare un modello innovativo di sistema di controllo. Lo studio di tale sistema fu delegato a Coopers & Lybrand (oggi PricewaterhouseCoopers). Il risultato, pubblicato nel 1992, venne denominato COSO Report (*Committee of Sponsoring Organizations*). Il COSO Report è diventato un modello di riferimento utilizzato nella redazione sia dei codici di autodisciplina delle associazioni di categoria, sia della normativa nazionale ed internazionale in materia di *Corporate Governance*.

Il modello di riferimento COSO Report, utilizzato per la costruzione del presente Modello, si caratterizza per i seguenti

elementi:

- a. il controllo è un processo svolto dall'Amministratore Unico, dal Coordinatore Generale, dai dirigenti e da tutto il personale aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole certezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali che rientrano in particolare nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza delle attività operative;
 - attendibilità delle informazioni di bilancio;
 - conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;
- b. l'attività di controllo citata deve essere intesa in senso dinamico in quanto va sintonizzata con gli obiettivi d'impresa;
- c. il concetto di controllo è strettamente collegato a quello di rischio, definito come la possibilità che gli obiettivi non vengano conseguiti. In questo contesto, il concetto di rischio si estende oltre la tradizionale area finanziaria;
- d. il controllo interno è l'attività che coinvolge tutti i soggetti attivi dell'impresa, dall'Organo Amministrativo al personale in genere, dai livelli più alti a quelli inferiori;
- e. il controllo interno è efficace se diviene parte integrante dell'attività di impresa e non un adempimento sostanzialmente improduttivo; in particolare, lo stesso, non è costituito solo dalle strutture di poteri e deleghe, procedure, manuali o organigrammi, ma soprattutto da attività umane. Quest'ultimi, però, costituiscono anche il limite, in quanto la flessibilità e la discrezionalità dell'intervento umano non comporta la garanzia del conseguimento degli obiettivi prefissati.



Figura 1: Obiettivi e componenti del controllo interno

Esiste un rapporto diretto tra obiettivi e componenti del controllo interno: il sistema di controllo è costituito da 5 componenti interconnessi, (nella Figura 1 nelle righe in orizzontale) che definiscono il modo in cui il management gestisce l'azienda e sono fortemente integrati con i processi gestionali. Una breve descrizione dei componenti rende più agevole l'interpretazione della Figura 1:

- **Monitoring** è l'insieme delle attività necessarie per valutare e verificare periodicamente l'adeguatezza, l'operatività e l'efficacia dei controlli interni;
- **Information & Communication** è l'accurata e tempestiva raccolta e comunicazione delle informazioni;

- **Control Activities** è l'insieme delle prassi e procedure di controllo costituite per definire la riduzione dei rischi ad un livello accettabile e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- **Risk Assessment** è il processo volto ad assicurare l'individuazione, l'analisi e la gestione dei rischi aziendali;
- **Control Environment** è l'ambiente nel quale gli individui operano rappresentando la cultura al controllo permeata nell'organizzazione.

Gli obiettivi del controllo evidenziati nel piano superiore della Figura 1 sono:

- *Operations*, cioè l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
- *Financial reporting*, cioè l'attendibilità delle informazioni di bilancio;
- *Compliance*, cioè la conformità alle leggi e regolamenti in vigore.

Tali obiettivi vanno sviluppati, implementati ed efficacemente applicati all'intera organizzazione e quindi a tutte le sue unità o processi. Il modello sopra citato è stato oggetto, nel corso degli anni, di aggiornamenti sino ad arrivare al modello denominato *Enterprise Risk Management*, ERM, sviluppato con la collaborazione della *Pricewaterhouse Coopers* e dell'*Institute of Internal Auditors*.




Figura 2: COSO ERM

Fonte: PricewaterhouseCoopers e Associazione Italiana Internal Auditors.

Il COSO *Report* di controllo interno descritto in Fig.1 è stato integrato dall'*Associazione Italiana Internal Auditors* e *PricewaterhouseCoopers* ed è divenuto COSO ERM; esso viene rappresentato come un cubo composto da otto componenti interconnesse e quattro categorie di obiettivi (Figura 2). L'*Enterprise Risk Management* (ERM) è basato su un approccio aziendale strategico e trasversale gestito dal Top Management, che fonda la valutazione di impresa sulla individuazione, valutazione e gestione dei rischi derivanti da eventi potenziali che potrebbero influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale metodo viene posto in essere dall'Organo Amministrativo e dall'alta direzione, in collaborazione con tutti i portatori di interesse aziendale (stakeholders).

Il compito del Management sarà quello di gestire e bilanciare gli eventi potenzialmente positivi (in ottica di opportunità di business) e quelli potenzialmente negativi, da considerare come veri e propri rischi.

Le otto componenti aggiuntive del COSO ERM sono:

1. **Internal Environment**, che comprende i valori aziendali, il codice etico, le competenze, lo stile manageriale e le responsabilità.
2. **Objective Setting**, per cui gli obiettivi aziendali possono essere classificati come:
 - strategici, che si riferiscono alla *mission* aziendale;
 - operativi, che si riferiscono all'efficacia e all'efficienza;
 - di reporting, che si riferiscono alla qualità e alla correttezza delle informazioni finanziarie o meno, che l'azienda offre al mercato, agli azionisti, ai dipendenti, ai fornitori;
 - di conformità, che si riferiscono al rispetto delle leggi e dei regolamenti di mercato.
3. **Event Identification**, che significa la corretta identificazione di rischi e di opportunità, come precedentemente indicato.
4. **Risk Assessment**, cioè valutazione del rischio sia dal punto di vista della probabilità di accadimento di un evento che dell'impatto ipotizzabile al suo verificarsi; i rischi, inoltre, vengono identificati sia in un'ottica di rischio *inerente* (potenziale) che di rischio *residuo* (dopo le misure di contrasto).
5. **Risk Response**, che è l'attività per cui, dopo aver classificato i rischi, devono essere decise le possibili azioni di contenimento o contrasto (evitare, accettare, ridurre o condividere il rischio) sulla base della tolleranza accettabile e della propensione al rischio dell'azienda.
6. **Control Activities**, che significa stabilire e rendere pubbliche le opportune politiche e procedure per far sì che il *risk response* sia effettivo.
7. **Information & Communication**, per cui le informazioni più importanti devono essere identificate, registrate e comunicate nei modi e nei tempi necessari per rendere il personale cosciente e responsabile dei propri compiti.
8. **Monitoring**, che conclude l'intero processo di ERM e consente grazie al continuo monitoraggio di individuare le opportune correzioni.

Gli obiettivi vengono classificati su un piano diverso e sono quelli già esaminati dal Modello di riferimento COSO Report nella Figura 1, con l'aggiunta di:

- **Strategic** che significa obiettivi di alto livello, in linea con la *mission* dell'organizzazione.

Attività di controllo

Affinché siano attivati efficacemente i provvedimenti che il management ritiene necessari per ridurre i rischi connessi alla realizzazione degli obiettivi devono essere elaborate ed applicate adeguate politiche e procedure di controllo. Esse assicurano l'adozione dei provvedimenti necessari per far fronte ai rischi che potrebbero pregiudicare la realizzazione degli obiettivi aziendali. Le attività di controllo vengono svolte a tutti i livelli gerarchici e funzionali e si possono classificare in:

- **Attività di controllo amministrativo:** sono costituite dall'insieme di metodi, procedure, registrazioni e accorgimenti

organizzativi riguardanti i processi decisionali soggetti ad autorizzazione manageriale. L'autorizzazione è una funzione manageriale che trae origine dalla responsabilità di raggiungere obiettivi operativi ed è il punto di partenza del controllo contabile sulle transazioni;

- **Attività di controllo contabile:** sono rappresentate dall'insieme di metodi, procedure, registrazioni ed accorgimenti organizzativi aventi ad oggetto la protezione del patrimonio aziendale e le registrazioni contabili. I controlli contabili sono diretti ad assicurare transazioni conformi alle autorizzazioni, a far rispettare i principi contabili, a salvaguardare il patrimonio aziendale, a garantire la disponibilità di beni coerente ad autorizzazioni e a confrontare registrazioni con situazioni fisiche. Nell'ambito delle attività di controllo contabile rientrano:

- *l'autorizzazione delle transazioni*, diretta a limitare il rischio di utilizzo di risorse per scopi indesiderati, uso non efficace e dispersione di risorse;

- *la registrazione delle transazioni*, diretta a limitare il rischio di informazioni e decisioni errate, nonché di violazioni;

- *l'accesso regolamentato ai beni aziendali* al fine di minimizzare il rischio di danni, frodi e perdite di beni;

- *i controlli periodici*, diretti a circoscrivere il rischio di perdite e furti di beni aziendali.

In particolare, di seguito si indicano, per maggiore chiarezza, i principali strumenti di controllo interno:

- **Procedure (manuale, procedure, modulistica, struttura e documentazione)** dirette a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature, approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari, ecc.).

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento firme; riconciliazioni frequenti; supervisioni; separazione di compiti.

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali (acquisti, vendite, ecc.), soprattutto se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

- **Il Sistema di autorizzazione:** insieme delle attività manageriali che si concretizzano nelle deleghe ad operare, nella supervisione dei compiti e nelle diverse modalità di autorizzazione;
- **L'Accesso a beni:** i beni dell'organizzazione devono essere accessibili a persone debitamente autorizzate. Questo principio riguarda sia l'aspetto fisico (accesso diretto ai beni), sia l'accesso logico (accesso a dati e informazioni aziendali);
- **Il Sistema di riconciliazione:** è inteso come confronto fra i beni e le registrazioni contabili e fra registrazioni aventi origini diverse, è un mezzo per accertare la bontà delle registrazioni delle transazioni e rappresenta un mezzo di protezione dei beni stessi. (es. riconciliazione tra inventario fisico e quello contabile);
- **la Separazione di responsabilità:** è un accorgimento organizzativo, un controllo diretto a garantire la contrapposizione di interessi per salvaguardare il patrimonio e gli atti aziendali che lo possono influenzare. I compiti devono essere assegnati in modo da evitare che una persona/unità/funzione possa avere il dominio completo di una

operazione e che una persona possa originare e contemporaneamente occultare errori/omissioni sia accidentali sia intenzionali. La separazione delle responsabilità si concretizza nella separazione tra attività operativa, di custodia e di registrazione o tra origine dei documenti e loro immissione;

- **l'Accountability:** si definisce come un insieme di accorgimenti organizzativi, procedure e registrazioni che permettono a funzioni/unità/personone di rendere conto a superiori gerarchici o funzionali, attraverso la definizione di chiare linee di riporto, l'individuazione di responsabilità, l'autorizzazione alle transazioni, l'autorizzazione all'accesso a beni, l'implementazione di strumenti operativi adeguati, il confronto periodico tra registrazioni e beni fisici.

2.2 Rilevazione del sistema delle deleghe e procure

I poteri in azienda sono assegnati secondo precise logiche. Un sistema dei poteri aziendali coerente è uno strumento fondamentale per ottenere il rispetto delle procedure, che a loro volta consentono di raggiungere come risultato il buon funzionamento dell'azienda. Le deleghe attribuite dall'Organo Amministrativo tipicamente riguardano tutte le aree aziendali.

Nella prassi aziendale vi sono anche deleghe che vengono attribuite allo scopo specifico di trasferire le responsabilità del titolare dell'azienda, che normalmente coincide con l'organo amministrativo, ad altri soggetti.

Si pensi, ad esempio, alla figura del datore di lavoro prevista dal D. Lgs. n. 81/2008.

Al fine di realizzare un trasferimento di responsabilità dall'organo amministrativo ai singoli delegati che in futuro sia considerato valido dal magistrato inquirente, è sempre opportuno considerare vari aspetti. In primo luogo, i delegati devono possedere le capacità professionali necessarie per assolvere al meglio l'incarico che viene attribuito; inoltre devono essere presenti in azienda per un tempo ragionevolmente adeguato. Infine, è anche importante che i delegati godano di una reale autonomia decisionale.

L'autonomia non dipende solo da aspetti formali, quali il tenore letterale della delega, o il posizionamento del delegato nell'organigramma aziendale, ma anche da altre circostanze. In particolare, è importante che il delegato sia dotato di un'autonoma capacità di spesa. Si pensi, ad esempio, al dirigente incaricato della prevenzione degli infortuni dei lavoratori. La giurisprudenza ha stabilito che lo stesso deve poter disporre di un budget di spesa che gli consenta di adottare in autonomia tutte le iniziative utili per la prevenzione dei rischi.

In generale, come ulteriore e definitiva prova dell'effettiva attribuzione della delega, a fronte dell'aggravio di lavoro e delle pesanti responsabilità del delegato, deve corrispondere un incremento della remunerazione; ciò vale in particolare per il soggetto cui viene delegata la funzione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

La delega stabilita dall'organo amministrativo deve essere formalizzata con una lettera d'incarico avente data certa ed accettata per iscritto dal delegato.

2.3 Risk management

Il *risk management*, ovvero la gestione del rischio, rappresenta la seconda fase del lavoro di costruzione del sistema di controllo interno. Calandosi nella specificità del modello organizzativo si sono tratti dall'analisi preliminare (*risk assessment*) gli elementi per una valutazione del rischio di commissione degli specifici reati presupposto previsti dal D.

Lgs. 231/01. In pratica, tramite l'analisi dei processi, sono stati individuati quelli nei quali è più probabile che vengano commessi i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e all'interno di questi le aree aziendali soggette a rischio; i processi e le aree individuate come sensibili sono state poi sottoposte a successivi interventi di *risk response*.

Risk management e *risk response* sono attività che la direzione aziendale più attenta deve svolgere a prescindere dall'adozione del modello, poiché tramite esse gestisce, controlla e limita il verificarsi di eventi negativi che potrebbero danneggiare l'azienda. Si può osservare che i reati presupposto per l'adozione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/01 costituiscono solo una particolare categoria di rischio aziendale, dove il danno è rappresentato dalle sanzioni amministrative previste dalla normativa.

2.4 Risk assessment e mappatura dei processi a rischio reato

Al fine di confermare i rischi emersi nella fase di *process assessment* ed eventualmente di individuarne di nuovi, sono stati analizzati i seguenti punti:

1. la filosofia, lo stile di direzione, la *mission* aziendale;
2. la qualità del clima aziendale esistente all'interno dell'organizzazione;
3. la collaborazione tra i responsabili delle varie funzioni;
4. la comunicazione tra il management ed i lavoratori;
5. il grado di separazioni delle funzioni;
6. le prassi che influenzano lo svolgimento dei vari processi;
7. il verificarsi in passato di reati o di condotte che possano condurre astrattamente alla commissione dei reati;
8. l'esistenza di falle o distorsioni nelle procedure aziendali.

Il processo di identificazione dei rischi e di valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione dei reati si conclude con la stesura del documento di mappatura dei rischi, nel quale vengono individuati:

- i. i processi sensibili (cioè quelli in cui è probabile la commissione dei reati);
- ii. i comportamenti a rischio;
- iii. le aree e le funzioni interessate;
- iv. le misure di contrasto già esistenti e quelle adottate (i c.d. protocolli).

La mappatura si conclude con un giudizio sintetico di misurazione del livello del rischio che può essere espresso sia tramite giudizi che tramite numeri. Il rischio, dal punto di vista teorico, può essere qualificato come *inerente* (assunto quando l'impresa non si è ancora attivata per modificare le probabilità e l'impatto di un evento) oppure come *residuo* (quando l'impresa ha già implementato la risposta al rischio).

Nella fase di *risk assessment* è corretto adottare il concetto di rischio *inerente*.

Ciò in quanto la valutazione, prima ancora di considerare le possibili contromisure, è tendenzialmente più obiettiva poiché meno influenzata da considerazioni di tipo soggettivo riguardo ai metodi di prevenzione.

In definitiva, tale criterio dovrebbe comportare una minore probabilità di sopravvalutare le misure di prevenzione e conseguentemente di sottovalutare il rischio.

Si deve tenere ulteriormente conto del fatto che, secondo la dottrina aziendalistica, la misurazione del livello di rischio,

come già accennato, dipende sia dalla *probabilità* dell'evento che dall'*impatto*, cioè dall'effetto dell'evento. La *probabilità* di un evento può essere definita in diversi modi a seconda delle caratteristiche dell'evento.

La probabilità può essere identificata in base a tre distinte definizioni: la prima è detta teoria classica, la seconda teoria frequentista e la terza teoria soggettiva. Da un punto di vista strettamente operativo le teorie applicabili con maggiore incisività sono quelle frequentista e soggettiva. La probabilità in chiave frequentista è da intendersi quale frequenza relativa al verificarsi dell'evento stesso in relazione ad un elevato numero di prove tendente all'infinito, mentre la teoria soggettiva definisce la probabilità del verificarsi dell'evento in relazione alle informazioni disponibili e alla esperienza personale.

Valutare il rischio tenendo conto della probabilità e dell'impatto consente al management di organizzare le rilevazioni secondo una scala di priorità al fine di poter gestire e pianificare gli interventi da attuare.

Sarà cura dell'alta direzione, a seguito di valutazioni soggettive, stimare l'*impatto* in base ad una scala numerica cui associare corrispondenti valutazioni del rischio espresse con giudizi: 0 per rischio inesistente, 1 per rischio molto basso, 2 per rischio basso, 3 per rischio medio, 4 per rischio alto, 5 per rischio molto alto. Ciascun valore verrà corretto con una stima della *probabilità* dell'accadimento dell'evento utilizzando valori compresi tra 0 e 5.

Il risultato finale della misurazione è dato dalla combinazione di queste due variabili.

La mappatura dei processi a rischio è stata impostata come una griglia dove vengono analizzati tutti gli aspetti previsti dalla normativa relativamente ad ogni singolo processo aziendale.

Sviluppata la pre-analisi è stata predisposta la mappatura del rischio.

2.5 Misurazione del rischio: l'impatto

Per quanto riguarda a valutazione del rischio, secondo la teoria frequentista e quella soggettiva, è possibile procedere con calcoli per rilevare l'*impatto* dell'evento e la *probabilità* che lo stesso possa verificarsi.

I valori per misurare l'impatto (I) possono essere espressi come segue:

1 = Impatto inesistente;

2 = Impatto basso;

3 = Impatto medio;

4 = Impatto alto;

5 = Impatto molto alto.

2.6 Gap analysis e risk response

Effettuata la valutazione del rischio, si dovrà valutare se tale livello è accettabile o se è necessario adottare misure ulteriori al fine di ricondurre il rischio al livello definito.

Il modo più comune di controllare il rischio consiste nell'introdurre un certo numero di misure volte a ridurre sia la probabilità che un evento avverso possa manifestarsi, sia gli effetti negativi generati nel caso in cui il reato dovesse effettivamente verificarsi. Nel linguaggio del legislatore del D. Lgs. n. 231/01 tali misure sono definite come "*protocolli*".

Considerato quanto detto circa la misurazione del rischio, per la sua riduzione si deve intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) sulle sue determinanti:


- i) la *probabilità* di accadimento dell'evento;
- ii) l'impatto dell'evento stesso.

Il metodo di risposta al rischio, come sopra delineato nelle sue principali fasi richiede un'attività continuativa ed una particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

2.7 Previsione protocolli

I protocolli sono prassi ottimali alle quali sottoporre specifiche fasi della gestione aziendale per ridurre il rischio e ricondurlo ad un teorico livello accettabile che l'Ente si è prefissato. Il protocollo è un principio generico, quale potrebbe essere, ad esempio, la segregazione dei compiti, che verrà poi calato con maggiore o minore grado di dettaglio negli specifici regolamenti aziendali a seconda della funzione degli stessi e della rischiosità del processo. I regolamenti tipici sui quali intervenire sono le procedure operative, i mansionari ed il codice etico.

Valutato il rischio *inerente* e quello *residuo*, si dovranno individuare i protocolli aggiuntivi necessari per ricondurre il valore del primo rischio al secondo. A questo punto, con un processo circolare, le funzioni aziendali coinvolte nei processi da riformare rivedranno tutti i vari regolamenti e sistemi di controllo interno modificandoli per rispettare i protocolli aggiuntivi. Il modello organizzativo esistente (*as is*) si trasforma così nel modello a tendere (*to be*).



2.8 Schema di controllo interno processi di business e di supporto

In relazione alle aree a rischio individuate nel presente Modello, sono individuati i processi aziendali al cui interno la costante attuazione del sistema di controllo interno concorre a mitigare i rischi.

Si riportano i processi aziendali aventi particolare rilevanza, ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001:

1. gestione approvvigionamenti;
2. acquisizione servizi in outsourcing;
3. rapporti contrattuali con clienti privati e Pubblica Amministrazione;
4. gestione e sviluppo del personale;
5. processi commerciali e di partecipazione alle gare d'appalto;
6. gestione delle attività produttive, ivi inclusi i processi autorizzativi;
7. gestione amministrativa;
8. formazione del bilancio;
9. gestione della sicurezza informatica;
10. operazioni straordinarie.

Circa i flussi informativi che in relazione a tali processi debbono essere inoltrati all'Organismo di Vigilanza da parte della Funzione responsabile del processo si rimanda al Manuale 231.

Gestione Approvvigionamenti

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti macro-fasi:

- richiesta della fornitura;
- effettuazione dell'acquisto da fornitori qualificati secondo la norma ISO-9001;
- certificazione dell'esecuzione del servizio/consegna del bene.

Attività di controllo

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- tutti gli acquisti in nome e/o per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l. devono essere effettuati nel rispetto delle Procedure di qualità e istruzioni lavorative emanate dalla società;
- è individuato il responsabile del Procedimento, cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria e ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento di acquisizione secondo quanto previsto dal sistema qualità;
- la Richiesta di Acquisto deve essere effettuata all'Amministrazione e archiviata, in modo da tenerne traccia (procedura già prevista dal sistema qualità);
- le singole fasi del processo (relative ad acquisti di importo significativo) quali valutazione delle offerte, di aggiudicazione della gara, devono essere tracciabili (attraverso documentazione a supporto, livello di formalizzazione, ecc.) per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- la scelta tra i diversi offerenti deve essere fatta attraverso l'obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili) per ogni singolo acquisto;
- devono essere utilizzati idonei dispositivi contrattuali;

- è individuato nella persona dell'Amministratore *pro-tempore* il responsabile del contratto, al quale è attribuita la responsabilità della fase di esecuzione del contratto stesso;
- ai Collaboratori e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. la cui conoscenza ed osservanza costituisce un espresso obbligo contrattuale sanzionato con apposita clausola risolutiva espressa secondo formule esemplificative.

Acquisizione servizi in outsourcing

Per quanto concerne l'acquisizione dei servizi di subappalto e di consulenza, il processo prevede la valutazione di offerte/CV ed in fine la stipula di un contratto avente ad oggetto il conferimento di esecuzione attività/lavori oppure un incarico di collaborazione e/o consulenza per prestazioni di servizi.

Attività di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, 'Modello') e nei suoi protocolli (Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione ed esecuzione di contratti di outsourcing sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto Legislativo, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale processo e secondo i punti della ISO-9001. Le procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. formalizzazione delle attività svolte e delle modalità di esecuzione dei controlli, al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione dell'outsourcing ed i criteri di scelta del fornitore;
2. inserimento nel contratto della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
3. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benessere al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità del servizio reso.

Sottoscrizione di contratti a seguito di gara d'appalto

Il processo di sottoscrizione dei contratti è articolato nelle seguenti fasi:

- partecipazione alla gara d'appalto, previa verifica del possesso dei requisiti tecnici ed economici;
- sottoscrizione dei contratti con il cliente/passeggero;
- mantenimento dei requisiti durante tutta la durata del contratto;
- esecuzione dei servizi;
- rendicontazione dei servizi e fatturazione.

Attività di controllo

Il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- presentazione di regolare offerta, secondo i requisiti cogenti espressi nel bando di gara, e archiviazione della pratica secondo la metodologia indicata dal sistema qualità;

- regolarità e massima disponibilità, anche all'integrazione della documentazione, nella fase contrattuale, rispettando i principi sanciti nel codice comportamentale aziendale;
- a fronte dell'ottenimento del lavoro, l'azienda garantisce e gestisce, secondo il sistema di archiviazione stabilito nel sistema qualità aziendale, i rapporti contrattuali con il cliente al fine di acquisire la dichiarazione di avvio delle prestazioni;
- registrazione puntuale, sia nella contabilità aziendale che nelle pratiche amministrative, dei lavori eseguiti e delle prestazioni erogate anche ai fini della successiva rendicontazione delle stesse secondo contratto.

Gestione e sviluppo del personale (selezione e assunzione)

Nell'ambito della Gestione e sviluppo del personale i processi rilevanti ai fini della prevenzione di rischi reato di cui al Decreto, sono:

- formulazione dell'avviso di selezione;
- selezione e assunzione del personale;
- gestione contrattuale;
- gestione degli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale.

Attività di controllo

Il sistema di controllo, oltre a prevedere il rispetto delle procedure interne e delle direttive in materia, deve essere basato sui seguenti elementi chiave:

- nella fase di "acquisizione e Gestione dei curricula" le fonti di reperimento degli stessi devono essere tracciabili attraverso la conservazione di tutti i curricula ricevuti indipendentemente dall'esito dei colloqui;
- nella fase di selezione devono essere previste almeno due valutazioni distinte, "attitudinale" e "tecnica", del candidato: tali valutazioni devono essere formalizzate e la loro responsabilità deve essere affidata a soggetti distinti;
- nella fase di assunzione del candidato selezionato, è assicurato il pieno rispetto della normativa vigente;
- i benefit aziendali, qualora ne venga prevista una attribuzione, devono essere gestiti attraverso criteri formalizzati di assegnazione;
- tutti gli adempimenti in materia previdenziale e assistenziale devono essere svolti nel rispetto della normativa in materia; su tali adempimenti deve essere eseguita e formalizzata un'attività di controllo di supervisione.

Processo commerciale (trattativa privata)

Con tale paragrafo si intendono delineare le responsabilità, i ruoli e le attività del processo commerciale nei confronti del cliente/passeggero di Ferrovie della Calabria S.r.l.. Il processo è costituito dalle seguenti fasi:

- a) predisposizione dell'offerta al cliente/passeggero che richiede preventivo;
- b) comunicazione con il cliente/passeggero;
- c) presentazione dell'offerta;
- d) accettazione e stipula del contratto;
- e) modifiche al contratto in corso d'opera.

Attività di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni commerciali e di contatto con il pubblico sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti.

Clienti/Passengeri che richiedono una prestazione di servizio:

- i dati anagrafici dei clienti/passeggeri sono gestiti in accordo con le direttive in materia di Privacy secondo il GDPR n. 679/16;
- il commerciale che prende in carico il cliente, comunica tempestivamente all'area amministrativa, l'apertura della pratica relativa al cliente;
- il commerciale, al termine dell'incontro con il cliente, in caso di esito positivo, comunica all'amministrazione la necessità di formalizzare gli accordi contrattualmente;
- il responsabile amministrativo, aggiorna il database aziendale e procede alla stesura del contratto;
- Il commerciale conclude l'accordo con la firma e l'archiviazione del contratto;
- l'amministrativo, sulla base degli accordi contrattuali, emette la fatturazione prevista;
- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Area Amministrazione;
- gli incassi delle fatture, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.
- il cliente/passeggero è informato dei servizi erogati da Ferrovie della Calabria S.r.l. dagli addetti deputati al contatto con i clienti/passeggeri;
- il cliente/passeggero è informato circa il trattamento dei dati sensibili come previsto dal D. Lgs. 196/03;
- gli addetti riesaminano la documentazione di richiesta delle prestazioni contestualmente alla fase di accettazione della richiesta. L'apposizione del timbro di Ferrovie della Calabria S.r.l. (o altro sistema condiviso e riconosciuto) valgono quale evidenza e registrazione dell'avvenuta attività di riesame.

Tale attività è regolata da quanto stabilito dalle procedure aziendali secondo il sistema qualità ISO-9001 è assicurata la tracciabilità e la regolarità del processo a fronte della documentazione prevista dal sistema di gestione per la qualità aziendale.

Gestione Amministrativa

Le attività del processo, rilevanti al fine di prevenire i reati di cui al Decreto, riguardano i flussi monetari e finanziari in uscita della società. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- richiesta ordine di pagamento;
- autorizzazione al pagamento;
- effettuazione pagamento;
- controllo/riconciliazioni a consuntivo.

Attività di controllo

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- le attività relative al processo vanno espletate nel rispetto della divisione dei compiti attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi:
 - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) predispone la lista delle fatture in pagamento;
 - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) effettua tutte le operazioni relative al pagamento previa autorizzazione secondo il sistema di deleghe in essere;
 - l'Ufficio Amministrazione (contabilità) effettua la riconciliazione sulla base degli e/c bancari ricevuti;
- il potere di firma deve essere espletato in linea alle autorizzazioni emanate nei confronti dell'Organo Amministrativo;
- a livello di gestione della tesoreria deve essere seguito il principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone mandati di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all'autorizzazione secondo i poteri di firma in essere;
- deve essere effettuate attività periodica di riconciliazione sui conti intrattenuti con le banche sulla base degli estratti conto ricevuti e la documentazione relativa deve essere archiviata.

Formazione del bilancio

Le macro-attività in tale ambito si possono così sintetizzare:

- redazione del bilancio di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- redazione della relativa relazione sulla gestione.

Attività di controllo

Oltre al rispetto dei principi contabili e della normativa in materia il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- le attività relative al processo vanno effettuate rispettando la separazione dei ruoli tra chi effettua le registrazioni contabili e chi effettua controlli sulle stesse e predispone i prospetti contabili;
- deve essere predisposta e accessibile ai dipendenti la procedura per la redazione del bilancio che definisca le fasi del processo e le responsabilità relative;
- il sistema contabile deve permettere la tracciabilità di tutte le operazioni e l'identificazione dell'utente che le ha effettuate;
- gli accessi ai sistemi contabili devono essere stabiliti in base ai ruoli aziendali;
- i responsabili degli uffici coinvolti nell'elaborazione del bilancio e delle comunicazioni sociali (ad esempio relativamente a poste di bilancio soggette a stima), devono sottoscrivere una dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la precisione dei dati e delle informazioni di competenza della propria funzione contenuti/e in tali documenti.

In particolare, i destinatari del Modello in relazione ai flussi informativi che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo devono determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve

fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e eventuali stime, nonché la tempistica per la loro consegna all'ufficio responsabile, ai fini della redazione del bilancio:

- deve essere messa a disposizione dell'organo amministrativo, con congruo anticipo rispetto alla riunione programmata, la bozza di bilancio, con idonea attestazione dell'avvenuta consegna della stessa;
- deve essere predisposto un programma di formazione di base rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella redazione del bilancio e degli altri documenti equiparati, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili, ivi inclusi corsi di aggiornamento periodici;
- in generale tutto il personale coinvolto nella predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali deve mantenere un comportamento finalizzato a fornire sempre informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Gestione della sicurezza informatica

Il processo si riferisce alle attività, all'interno dei processi che concorrono ad assicurare l'integrità dei sistemi e dei dati.

Attività di controllo

In generale il sistema di controllo deve essere basato sulla tracciabilità delle singole operazioni effettuate dagli utenti e sull'attribuzione dei profili informatici in coerenza con i ruoli aziendali.

Oltre al rispettare le linee guida e le procedure aziendali di Gestione della sicurezza e riservatezza dei dati dovrà essere posta particolare cura a:

- individuare le informazioni critiche da proteggere;
- definire i criteri di autenticazione;
- identificare e proteggere i percorsi di accesso ai dati;
- definire una matrice dei profili di accesso tra loro incompatibili;
- definire le modalità di richiesta di abilitazione di un nuovo utente;
- definire le modalità per la tempestiva disabilitazione dell'account di un utente (ad es. in caso di suo cambio mansione o dimissione);
- meccanismi di review periodica;
- predisposizione di un formale report periodico su eventuali incidenti o eventi di security. Il report dovrebbe anche contenere le eventuali azioni correttive decise e messe in atto;
- mantenere una separazione di operatività tra chi può definire e modificare i profili di sicurezza logica e chi li assegna agli utenti;
- tutte le richieste di creazione utenza/cancellazione delle stesse (rete interna, posta elettronica, abilitazioni agli applicativi, ecc.) devono essere formalizzate e opportunamente archiviate;
- in relazione alle esigenze di abilitazione richieste, gli utenti devono essere abilitati all'accesso alle sole risorse informative strettamente necessarie;
- monitorare gli accessi ai sistemi informatici, con particolare riferimento alle utenze con elevate abilitazioni o privilegi.

Gestione dei rapporti con l'organo di controllo, soci e autorità di vigilanza

Il processo si riferisce all'insieme delle attività riguardanti la gestione dei rapporti con i soggetti preposti al controllo societario, i soci e le Autorità di Vigilanza.

In particolare, in occasione di:

- redazione di documentazione utile all'organo di controllo, ai soci e alle Autorità di Vigilanza;
- richiesta di chiarimenti/delucidazioni da parte degli organi di controllo, soci, Autorità di Vigilanza;
- visite ispettive da parte delle Autorità di Vigilanza.

Attività di controllo

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- deve essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- devono essere effettuate con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non fraponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate ovvero alla corretta ed informata formazione della volontà degli organi sociali; in ordine a tale punto e fatto divieto di:
 - esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
- organi Sociali, Dipendenti e Collaboratori a vario titolo di Ferrovie della Calabria S.r.l. devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa;
- chiunque si trovi ad operare in situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, ovvero nutra dei dubbi sull'esistenza di un simile conflitto, è tenuto a dichiarare tale circostanza ai propri superiori gerarchici che, a loro volta, hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le azioni messe in atto ed atte ad escludere l'incidenza del conflitto medesimo sulla gestione societaria;
- è fatto obbligo di cooperare con l'organo di controllo ottemperando tempestivamente ad ogni legittima richiesta proveniente da tale organo ed evitando comportamenti omissivi ed ostruzionistici;
- chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico o presente Modello, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;

È fatto altresì obbligo di assicurare:

- la trasmissione all'organo di controllo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni di Assemblea o dell'Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la visione di copia delle pagine del libro delle assemblee dell'Organo Amministrativo contenenti il verbale della riunione precedente.

Operazioni straordinarie

Il processo riguarda l'insieme delle attività relative alle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale (fusioni, scissioni, conferimenti di ramo d'azienda, riduzione del capitale sociale).

Attività di controllo

Il sistema di controllo deve essere basato sui seguenti elementi:

- tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni vengano effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle regole di corporate governance;
- nel rispetto delle regole di cui sopra, deve essere mantenuta la tracciabilità di tutte le attività svolte (ad es. stime, perizie) e, da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte, controllarne ogni singola fase;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla legge per le modifiche dell'atto costitutivo (approvazione assemblea straordinaria, relazioni di esperti, ecc) e dalle procedure aziendali e direttive di gruppo che disciplinano le operazioni di carattere straordinario;
- devono essere osservate scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale; a tal fine, è fatto divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere, con qualsiasi modalità, a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

3. Reati contro la Pubblica Amministrazione - Art. 24 e 25 D. Lgs. 231/01

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni Pubbliche. Ferrovie della Calabria S.r.l. è una società, a totale partecipazione pubblica (socio unico è la Regione Calabria) ed eroga servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale della Regione Calabria.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con enti o società che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del Decreto, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto.

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti:

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'Art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di funzione legislativa e funzione giudiziaria in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’Art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi;

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c. p. il quale recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per pubblico servizio deve intendersi “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica;

Sulla base di quanto sopra riportato, si potrebbe ritenere che l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

È importante dunque tenere a mente che, ad esempio, allorché una banca svolga l’attività di concessionaria per la riscossione delle imposte, in quella veste essa è incaricata di pubblico servizio. Bisogna perciò sempre esaminare con attenzione il tipo di rapporto che si instaura con un ente terzo e nel caso di dubbio sulla natura giuridica, rivolgersi immediatamente alla funzione specifica per approfondimenti e chiarimenti.

Aree a rischio

- 1) Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l’assegnazione di commesse;
- 2) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali;
- 3) partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- 4) gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- 5) assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- 6) gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell’esecuzione dei contratti d’appalto;
- 7) gestione della liquidità e contabilità;
- 8) gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria;

- 9) gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- 10) gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 11) acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni;
- 12) ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- 13) rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- 14) gestione di omaggi/pubblicità;
- 15) gestione di agenti e procacciatori;
- 16) gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;
- 17) gestione dei rapporti con gli Uffici Brevetti ed Invenzioni;
- 18) gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- 19) gestione della tesoreria di enti pubblici e, in genere, di fondi pubblici, sia sotto forma di captazione o erogazione di contributi destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di attività in regime di concessione;
- 20) negoziazione/preventivazione/assunzione/stipula di polizze, con riferimento a polizze agevolate o a polizze emesse nei confronti dello Stato;
- 21) liquidazione di sinistri, erogazione di rimborsi alla Pubblica Amministrazione;
- 22) negoziazione e gestione contrattuale connesse all'attività di compravendita e locazione immobiliare con la P.A.;
- 23) società a partecipazione statale o del debito pubblico (SGR, SIM);
- 24) partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la stipulazione di contratti di leasing finanziario a favore di enti pubblici;
- 25) partecipazione a procedure pubbliche di gara e, in genere, a procedure competitive per la fattorizzazione di crediti a favore di enti pubblici (società di factoring);
- 26) rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività finanziaria;
- 27) attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini).

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.] in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partners tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal presente paragrafo;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;

- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partners e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- b) effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le verifiche al riguardo;
- d) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) abusare dei propri poteri nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità in cui la Società può essere coinvolta in qualità di autorità espropriante, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità;
- h) corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali, eventualmente previo procedimento di liquidazione da parte del competente ordine professionale.

Procedure specifiche per aree sensibili

È previsto l'esplicito obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.

1. Gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
3. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione di quelli di piccolo importo < € 1000,00;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
5. su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare *flow chart* procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
6. verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando;
7. verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche alla possibilità di partecipare al bando;
8. effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
9. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;

10. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi *step* procedurali istituiti;
11. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
12. è necessario protocollare procedure che disciplinino le partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
13. è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza, di ogni operazione a maggior rischio occorre dare debita evidenza. A tal fine l'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "*Responsabile Interno*") responsabile per ogni singola operazione. Tale soggetto sarà solitamente coincidente con colui che gestisce tale operazione e ne costituisce quindi il referente.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'*operazione a rischio*;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, avvalendosi, a tal fine, di un'apposita "*check list*" da cui risulti:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- le P.A. coinvolte nell'operazione;
- il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;

- il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono sub-delegate alcune funzioni (i "*Sub Responsabili Interni*"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dai Sub-Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partners stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il **Responsabile Interno** (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della Società in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro periodico del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della Società della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), della Scheda di Evidenza.

È demandato all'OdV della Società, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione.

Tale deroga sarà possibile qualora l'Organo Amministrativo e l'OdV di Ferrovie della Calabria S.r.l. abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Consulente o Partners) e le operazioni in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto.

L'OdV della società predisporrà ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Attività OdV

È compito dell'OdV di Ferrovie della Calabria S.r.l. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- 1) una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- 2) i comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- 3) i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza;
- 4) tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e/o informatico;
- 5) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub-Responsabili Interni;
- 6) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei *Destinatari* delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - alla possibilità per Ferrovie della Calabria S.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei *Destinatari* del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- 7) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- 8) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);

- 9) verificare che gli accordi di associazione con i Partners siano stati definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e siano stati proposti, verificati o approvati da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- 10) verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e siano proposti o verificati o approvati da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- 11) accertare che la procedura aziendale assicuri che i pagamenti in contanti rispettino i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- 12) effettuare interviste a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., per verificare se abbiano posto particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e se abbiano riferito immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- 13) effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- 14) accertare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare ai bandi;
- 15) verificare che siano state protocollate procedure che disciplinino le partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro.

Repertorio dei reati

Art. 289-bis c.p.p. - Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione

Il presente articolo è stato inserito dalla Legge n.3 del 9 gennaio 2019 in merito a "misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione".

Con questo provvedimento il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

Peculato (Art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art.316 c.p. modificato dal D. Lgs..n.75 del 14 luglio)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria.

La pena prevista per tale reato dall'art. 1. della legge n. 69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 314 c.p., è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita.

Esempio

Un pubblico ufficiale utilizza la carta di credito aziendale per ragioni private

Se poi il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni incorrendo nell'Art.316 c.p.

La pena della reclusione da sei mesi a quattro anni si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

* Al presente articolo 316 c.p. si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato o dell'Unione Europea**Fattispecie**

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione. Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione ad un determinato soggetto, da parte di un ente pubblico, di sovvenzioni, contributi o finanziamenti:

- a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- in vista di un fine di pubblica utilità.

I contributi e le sovvenzioni sono erogazioni a fondo perduto, che possono avere carattere periodico od occasionale - "una tantum"-, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all' "an" o al "quantum" o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri, come cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati, mutui agevolati o cessioni di credito aventi condizioni di ripagamento particolarmente vantaggiose. La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non destinare le somme ricevute alla soddisfazione delle finalità di pubblico interesse. Quanto al momento consumativo, il reato, in quanto condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine previsto nell'atto di erogazione.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n.159/2011.

Esempio

I dipendenti dell'azienda, cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Considerazioni applicative

Il reato è ipotizzabile per Ferrovie della Calabria S.r.l., in considerazione del fatto che la società è destinataria di erogazioni pubbliche e/o di contratti pubblici. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato (modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D. Lgs. n.75 del 14 luglio 2020)

Fattispecie

Si tratta di un reato comune per la cui consumazione è richiesto l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa, a nulla rilevando l'eventuale induzione in errore del soggetto passivo, ovvero la causazione di un danno.

Per la commissione del reato si richiede che le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non siano dovute, in quanto manchino gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle e quindi manchi la giustificazione di un pubblico interesse.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

Quanto al momento consumativo, il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n.159/2011.

Esempio

Un funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

Considerazioni applicative

Vale quanto detto per l'art. 316-bis c.p. Peraltro, il reato ha latitudine più ampia perché può coinvolgere una pluralità di enti erogatori e la sua struttura intrinseca lo rende un reato di difficile applicazione preventiva. Il rischio di verificazione del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice

etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 640 c.p. - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (modificato dal D. Lgs..n.75 del 14 luglio 2020)

Fattispecie

La condotta del reato di truffa si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per la vittima.

Il D. Lgs. n. 231/01 considera la norma con esclusivo riguardo alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n.1, ossia nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui in esame) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Pertanto, l'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il dolo è (comunemente ritenuto) generico: tutti gli elementi oggetto del dolo devono quindi concretamente verificarsi perché il reato si perfezioni, né la rappresentazione di uno qualsiasi di essi deve costituire motivo della condotta dell'agente.

Quanto al momento consumativo, il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

Considerazioni applicative

Il reato interessa solo per la fattispecie di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 640. Si tratta di un reato ad ampio spettro, che può essere commesso attraverso le più diverse modalità e da diversi *soggetti appartenenti ad ogni area societaria*. Il rischio di verifica del reato è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Modalità di commissione del reato

Presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, stipulare o prorogare un contratto, ottenere licenze, autorizzazioni, il pagamento di corrispettivi contrattuali, etc.

Esemplificazioni

invio di documentazione artefatta (alterata, contraffatta, omissiva di dati e informazioni rilevanti), ovvero comunque induzione in errore per poter ottenere eventuali modifiche alle autorizzazioni o alle concessioni di cui la società è titolare

Controlli Preventivi

Adozione di misure di controllo standard per le funzioni aziendali che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Esemplificazioni

1. Separazione delle attività fra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
2. regolamentazione delle attività sensibili mediante disposizioni aziendali;
3. formalizzazione dei poteri di firma e di autorizzazione;
4. tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte con la Pubblica Amministrazione;
5. divieto di stipulare contratti in autonomia a carico del soggetto che cura i rapporti, anche negoziali, con la Pubblica Amministrazione;
6. divieto di conferire contratti di consulenza, intermediazione ed affidamento di prestazioni professionali in autonomia;
7. adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

Fattispecie

Per quanto concerne la fattispecie prevista dall’art. 640-bis, si tratta di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico. L’elemento di distinzione fra tale reato e quello, già esaminato, di malversazione in danno dello Stato, è stato individuato dalla Giurisprudenza nel fatto che nella malversazione la condotta punibile si sostanzia nel non aver destinato i fondi ottenuti alle finalità per le quali sono stati erogati, mentre in caso di truffa l’azione delittuosa consiste nell’essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. (v. Cass. Pen., Sez. I 98/ 211494).

La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa. È indifferente, oltre alla qualità del destinatario, lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate.

Soggetti eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee.

Considerazioni applicative

Vale, in via di principio, quanto detto sub art 640 c.p. e sub artt. 316-*bis* e 316-*ter* c.p. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Fattispecie

Si tratta di un particolare tipo di truffa, introdotta dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nella quale *"l'attività fraudolenta dell'agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema"* (Cass. Pen., Sez. IV, 99/3065).

La condotta punibile può consistere sia in un intervento volto ad adibire il sistema informatico a scopi diversi da quelli per i quali esso è stato destinato (alterazione del funzionamento), sia nel manipolarne arbitrariamente i contenuti (intervento su dati, informazioni e programmi), mentre la duplicazione è da considerarsi condotta tipica del reato di cui all'art. 615-*ter* c.p., potendo l'*"intrusione informatica"* sostanziarsi sia in una semplice *"lettura"* dei dati, sia nella *"copiatura"* degli stessi.

Ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231, peraltro, il fatto deve essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare. Quanto al momento consumativo, il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.

La frode realizzata attraverso collegamenti o trasmissioni di dati su supporti informatici per alterarne il contenuto. Le modalità di condotta del reato possono consistere, ad esempio, nella manipolazione dei dati destinati all'elaborazione (*input*), dei programmi o dei dati provenienti dall'elaborazione (*output*).

Considerazioni applicative

Il reato interessa Ferrovie della Calabria S.r.l. con particolare riferimento alle eventuali alterazioni di flussi di informazione e dati destinati alla Pubblica Amministrazione. Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nella parte speciale e nel codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Alterare un sistema informatico significa intervenire sull'hardware o sul software per rendere impossibile o difficoltoso il suo corretto funzionamento. Alterare un sistema telematico significa incidere negativamente sulla trasmissione o sulla

ricezione di dati. Intervenire su dati, informazioni o programmi significa alterare l'oggetto sul quale il sistema informatico o telematico lavora, in modo che l'output ne sia reso impossibile o viziato nel contenuto.

Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni

Alterazione di registri informatici per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o per la produzione successiva di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali o previdenziali della società.

Controlli preventivi / Esemplicazioni

- Sistema di Controlli interni di Ferrovie della Calabria S.r.l. e, in particolare, previsione di un duplice livello di controlli in materia informatica, in conformità anche al codice privacy.
- Predisposizione, verifica e periodica revisione del disegno generale del sistema informatico dell'ente (persone che utilizzano gli strumenti informatici collegati all'esterno, modalità di trasmissione telematica dei dati, credenziali di autenticazione, etc.).
- Verifica delle procedure che producono i dati dell'ente aventi rilevanza all'esterno.

Art. 317 c.p. – Concussione**Fattispecie**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare o a promettere a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

La pena prevista per tale reato dall'Art.3 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 317 c.p. è la reclusione da sei a dodici anni.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto, o allorché la società svolga attività di incaricato di pubblico servizio (ad es. quando svolge l'attività volta alla riscossione tributi).

Esempio

Un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni nell'attività di riscossione dei tributi, costringe un soggetto a versare una somma maggiore rispetto al tributo dovuto, procurando un vantaggio all'azienda. Tuttavia, sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione.

Esempio

Si consideri il caso di una società che partecipi ad una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

Corruzione per un atto d'ufficio – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti-Induzione indebita a dare o promettere utilità-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Artt. 318 modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, 319, 319-bis, e 320 c.p. modificati da L.69 del 27 maggio 2015 e 319-quater c.p. modificato dal D. Lgs..n.75 del 14 luglio 2020)

Art.318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 della legge n.3 del 9 gennaio 2019 che ha modificato l'Art. 318 c.p. è la reclusione da tre a otto anni.

* Ai presenti articoli si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Esempio

Sindaco che agevola appalti in favore dei cari o agevola l'affidamento degli appalti in favore delle persone a lui più vicine

Art.319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente), riceve indebitamente per sé o per altri, denaro o altri vantaggi o ne accetta la promessa.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 319 c.p. è la reclusione da sei a dieci anni.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011

Esempio

Medico che favorisce la prescrizione e la vendita di medicinali di una determinata ditta farmaceutica ottenendo da questo denaro o altro per sé e per i suoi cari

Art.319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art.319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altra utilità.

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 dal D. Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 che ha modificato l'Art. 319-quater è la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Esempio

Un dirigente offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società.

Art.320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011

Note su Artt. 2,6 e 7 della legge n.69 del 27 maggio 2015

L'Art.2 modifica l'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena:

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno

L'Art. 6. dà integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti:

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

L'Art. 7 informa sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione:

l'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

La pena prevista per tale reato dall'Art.1 della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 319-ter è la reclusione da sei a 12 anni.

Se dal fatto deriva la ingiusta condanna alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni.

Se l'ingiusta condanna alla reclusione è superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Esempio

Un dirigente versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dal codice di procedura penale a tutto vantaggio della propria difesa.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le stesse pene previste dagli Artt. 318,319,319 bis,319 ter,320 si applicano a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato è punito con le pene previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Esempio

Si veda il caso enunciato relativamente al reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente da parte del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019 e D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

Si riporta il testo dell'Art. 322-bis c.p. modificato dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020

[1]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali od un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

* Al presente articolo si applicano le modifiche apportate dalla L.161/2017 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione previste di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Esempio

Si faccia riferimento alle singole fattispecie delittuose considerate

Art. 322-quater c.p. - Riparazione pecuniaria (modificato dalla L.3 del 9 gennaio)

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio (inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

L'art. 323 c.p. è stato inserito nel comma 1 dell'Art. 25 del D. Lgs. n. 231/01 dal D. Lgs. n. 75 del 24 luglio 2020 ed è volto a punire condotte corruttive di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Art.346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite (modificato da L.3 del 9 gennaio 2019)

A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Art. 346-bis "traffico d'influenze illecite"

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro.

Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, Art. 346 c.p. secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

L'Art. 346-bis c.p. è stato modificato dalla L.3 del 9 gennaio 2019 con l'aumento, tra l'altro della pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa legge contemporaneamente ha abrogato il reato di millantato credito Art.346 c.p.

Esempio

Si veda il caso della Procura di Roma del 2017 per il reato di traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti CONSIP.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) e frode in agricoltura (Art.2 L.898/1986) inseriti da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020

L'articolo 356 c.p." frode nelle pubbliche forniture" è stato inserito nel corpo dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 231/01 dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 e al comma 2-bis dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 231 viene fatto richiamo all'Art.2 della legge n.898 del 23 dicembre 1986 (2.bis Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della Legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p.

Viene di seguito riportato l'Art. 2. legge 23 dicembre 1986, n.898 e s.m.i." frode in agricoltura":

- 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa dei commi 1 e 2 dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 231/01.*
- 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria*
- 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.*

Principi e procedure adottate da Ferrovie della Calabria S.r.l.

I rapporti di Ferrovie della Calabria S.r.l. con la Pubblica Amministrazione, rappresentano operazioni sensibili, poiché esposte alla commissione dei reati previsti dal Decreto. Tali rapporti, sono gestiti nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle procedure e delle policy aziendali, delle regole contenute nel presente modello, nonché dei principi di formalizzazione, trasparenza e comunicazione. La presente Parte Speciale prevede l'obbligo - a carico degli esponenti

aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, fornitori e partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- b) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, altresì, l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partners, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- d) porre in essere qualsiasi condotta contraria alla *policy* aziendale dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra Ferrovie della Calabria S.r.l., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, Fornitori o Partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera e del presente Modello Organizzativo.

Le attività sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili

Attività Sensibili

- Nelle quali si instauri un rapporto contrattuale con la P.A.;
A titolo d'esempio si considerino i processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali.
- nelle quali si instauri un rapporto con le istituzioni e le Autorità di Vigilanza;
- relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità;
- che comportino la gestione delle verifiche e delle ispezioni;
- che comportino la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi;
A titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a Clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A. (pensioni, etc.).
- che comportino la gestione dei servizi informatici.

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di analisi condotta nell'ambito delle varie funzioni aziendali, sono state individuate le "Aree a Rischio Reato" suddivise in:

AREE RISCHIO "REATO DIRETTO"

Ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che per effetto che per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei reati contro la P.A.

AREE A RISCHIO "STRUMENTALI"

Alla realizzazione dei reati contro la P.A., ossia aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione e dei reati nelle aree a rischio reato diretto.

In considerazione delle attività svolte da Ferrovie della Calabria S.r.l. e delle tipologie di contatti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio. Si precisa che laddove un'area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la prima tipologia.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio reato diretto" sono stati individuate le principali "attività sensibili", ossia quelle attività, all'interno di tali aree, al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione.

Di seguito si riportano le "aree a rischio reato diretto" con una breve descrizione delle attività che le compongono e l'elenco delle "aree a rischio strumentale". Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello 231 stesso, di tipo dinamico.

Partecipazione a gare e/o appalti indetti da Enti della P.A.

Si tratta dell'attività di negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti per l'attività di partecipazione a a) gare/appalti indette per l'affidamento dei servizi nonché b) rapporti intrattenuti con la Pubblica amministrazione (e.g. Prefetto) per la stipula di contratti di servizio.

- Rapporti intrattenuti con le competenti autorità pubbliche in occasione della predisposizione e trasmissione delle domande volte all'ottenimento e/o rinnovo dei necessari permessi, licenze, autorizzazioni, etc.)
- Pagamento alle autorità pubbliche competenti dei diritti/tasse dovuti per legge al momento della presentazione dell'istanza volta all'ottenimento dei necessari permessi, autorizzazioni e licenze
- Rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti ad essa assimilati in occasione delle verifiche ispettive

		<p>periodiche effettuate da parte delle autorità competenti volte a controllare l'effettiva sussistenza dei presupposti sottostanti alla concessione e/o al rinnovo delle autorizzazioni licenze e permessi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti intrattenuti con l'Autorità di tutela dell'ambiente (Nuclei speciali delle Forze dell'Ordine, ispettori ASL, funzionari Enti locali ed altri) in occasione di verifiche volte a controllare la tutela dell'ambiente
	<p>Raccolta e trasporto di rifiuti</p>	<p>Si tratta dell'attività di esecuzione di contratti/convenzioni per l'attività di raccolta e trasporto rifiuti organici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione della programmazione ed esecuzione dei lavori
	<p>Relazioni esterne ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di rapporti istituzionali, richieste autorizzazioni, pratiche varie, sponsorizzazioni nei vari ambiti - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti ad essa assimilati in occasione di richieste di autorizzazioni, pareri e pratiche varie per erogazioni liberali a terzi (ad esempio: ASL/Ospedali)
	<p>Area fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, dei controlli e/o degli accertamenti - Gestione adempimenti amministrativi e fiscali, rapporti con Uffici Tributarî (dichiarazione dei redditi, dichiarazione Iva, dichiarazione sostituto d'imposta)
	<p>Affari legali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio di procedimenti giudiziari o stragiudiziali dinnanzi alle competenti autorità - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti relativamente a autorizzazioni sanitarie, denunce per tributi locali, violazioni del Codice della Strada, rifiuti e pratiche varie - Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio anche attraverso l'ausilio di legali esterni
	<p>Gestione erogazioni pubbliche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle domande avente ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici nonché collazione e predisposizione della documentazione a supporto della domanda - Gestione dell'utilizzo dei finanziamenti, contributi ed aiuti pubblici conseguiti dalle competenti autorità nazionali e comunitarie - Gestione dell'attività di rendicontazione delle attività svolte all'ente pubblico erogatore - Gestione delle eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti autorità nazionali e comunitarie al fine di verificare la destinazione dei contributi e dei finanziamenti ottenuti

Gestione dei trattamenti previdenziali del personale

Si tratta dell'attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dirigente, dipendente e ai collaboratori esterni e dei relativi rapporti con enti previdenziali ed assistenziali

Gestione della salute e sicurezza

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs..n.81/08 e successive modifiche)
- Gestione dei rapporti con gli enti sanitari competenti in relazione alle tematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

Gestione delle problematiche ambientali

- Predisposizione e trasmissione alle competenti autorità della documentazione necessaria al fine di porre in essere i relativi adempimenti legali e non (pratiche amministrative e di attività riguardanti notifiche per nuovi impianti)
- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (classificazione dei rifiuti, gestione dei registri carico e scarico, gestione dei formulari)
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

Amministrazione

- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in occasione delle visite ispettive, controlli e/o accertamenti

SISTEMI INFORMATIVI

FINANZA E TESORERIA

CONTABILITÀ FORNITORI

CONTABILITÀ CLIENTI

GESTIONE OMAGGI E REGALIE

ACQUISTI MATERIALI TECNICI E VARI

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte dall'Amministratore Unico, dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Principi e regole di comportamento

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne di Ferrovie della Calabria S.r.l. previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla società in relazione a tale ambito di applicazione.

Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate

Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere attuate nel pieno rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno, delle regole contenute nel presente Modello, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche della società.

La struttura aziendale è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei

rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, mansionari etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

A tal fine, le procedure interne sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- un adeguato livello di formalizzazione;
- che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dall'Amministratore Unico, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui una società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le funzioni che intrattengono per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l. rapporti con la P.A. devono essere individuate e preferibilmente dotate di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico:
 - I poteri del delegato
 - Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di eventuali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- presenza di una procedura interna che permetta l'immediata modifica, estinzione o conferimento di deleghe e procure al mutare delle mansioni, ruoli o poteri di un dipendente o membro di un organo sociale aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Regole di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali della società – in via diretta – sia ai Collaboratori esterni e ai Partner, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi procedurali ed alle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

È obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda. Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;

- accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nella parte generale del Modello 231 e nella presente parte speciale. In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico Aziendale;
- il presente Modello;
- le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

A tale proposito la società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
In genere, le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:
- individuazione all'interno di ciascun processo, del soggetto che lo promuove (impulso decisionale), del soggetto che lo esegue e lo conclude, e del soggetto che lo controlla;
- adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi della procedura.

Principi e norme generali di comportamento

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale coinvolti nelle attività elencate nei paragrafi precedenti devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico aziendale.

Coerentemente con i principi del Codice Etico, i rapporti tra la società e la Pubblica Amministrazione devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Si sottolinea che è assolutamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001);

- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la società;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) ed in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il brand image della società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o comunque utilità a carico di bilanci pubblici, e/o per partecipare a gare o simili o risultarne vincitori;
- effettuare comunque dichiarazioni o attestazioni non veritiere ad organismi pubblici tali da indurre in errore tali soggetti, da creare un indebito profitto o vantaggio a favore della società e/o arrecare un danno all'ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione della Parte Speciale.

Al fine di scongiurare la commissione dei reati di cui alla presente sezione devono essere realizzati i seguenti presidi di controllo:

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti verso/da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la PA. in relazione a ciascuna Potenziale Attività a Rischio;

- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- attività di reporting all' OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, l'Amministratore Unico, il Coordinatore Generale, i dipendenti e i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono rispettare le regole ed i divieti elencati al precedente paragrafo e ai fini dell'attuazione degli stessi devono rispettare le procedure specifiche qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del Modello 231.

In particolar modo nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate, tra le altre, le regole di comportamento di seguito indicate:

- ❖ agli Organi Sociali, Dipendenti, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la PA per conto dell'azienda deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società (con apposita delega per i membri degli organi sociali e per i dipendenti - anche tramite il responsabile, individuato in base al sistema delle comunicazioni organizzative, ovvero nel relativo contratto di servizio o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti destinatari del Modello 231). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati nella Parte Generale;
- ❖ il personale incaricato dei contatti con la P.A. è tenuto a mantenere traccia scritta dei contatti avvenuti, utilizzando un apposito modulo denominato "Tracciatura incontri con funzionari o esponenti della Pubblica Amministrazione", nel quale dovranno essere registrati:
 - indice progressivo del contatto;
 - nome e cognome della persona incontrata;
 - ente di appartenenza;
 - funzione di appartenenza;
 - data, ora e luogo dell'incontro;
 - obiettivi dell'incontro;
 - argomenti trattati.

Il suddetto modulo dovrà essere firmato dall'incaricato che ha sostenuto l'incontro e sottoposto all'Organo Amministratore, il quale, a sua volta, dovrà firmarlo per presa visione. Quando i contatti con la Pubblica Amministrazione vengano tenuti direttamente dall'Amministratore Unico, questi redige e sottoscrive lo stesso modulo che viene trasmesso in copia all'OdV. I moduli dovranno essere conservati nell'apposito archivio e custoditi per la durata di 10 anni a cura del Responsabile Amministrazione.

- ❖ Sono esclusi da simile procedura di tracciatura:
 - i contatti con la Pubblica Amministrazione non rilevanti (ad esempio, quelli aventi ad oggetto rapporti di segreteria, quelli di natura meramente organizzativa, ecc.);

i contatti informatici con i portali della Pubblica Amministrazione, che sono già tracciati mediante il riferimento al codice utente che effettua l'accesso nel sito dell'ente pubblico coinvolto.

All'Amministratore Delegato verranno consegnati anche i verbali delle ispezioni e dei controlli rilasciati dall'organo accertatore.

- ❖ il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una lista riepilogativa di tutti i Responsabili/addetti ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e renderla disponibile sull'Intranet aziendale;
- ❖ i contratti tra l'azienda, i Consulenti e Partner che abbiano, anche solo potenzialmente, impatto sulle Potenziali Aree a Rischio devono essere definiti per scritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. n. 231/2001;
- ❖ le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri e, l'impegno della società, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento. In ogni caso, ciascuna delle dichiarazioni di cui al presente capo, ivi incluse le autocertificazioni ammesse dalla legge o dai bandi, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestarne la veridicità, anche se eventualmente non richiesta dal destinatario di tali dichiarazioni;
- ❖ alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, a verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al Legale rappresentante ed all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile coinvolto;
- ❖ la stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici da parte della Società a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) deve essere condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dal presente Modello.
- ❖ qualunque tipo di erogazione di fondi:
 - deve essere deliberata previa adeguata istruttoria cui partecipino soggetti e funzioni diverse all'interno dell'azienda, in modo da minimizzare il rischio di una manipolazione illecita dei dati ed aumentare la condivisione delle conoscenze e delle decisioni aziendali;
 - presuppone una approfondita conoscenza della Clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità dell'operazione con il profilo del Cliente, soprattutto laddove quest'ultimo non svolga attività di rilievo economico.
- ❖ ai Collaboratori esterni e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto dell'azienda, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dall'azienda stessa, con apposita clausola contrattuale;
- ❖ l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;

- ❖ i contratti tra la Società e i Collaboratori esterni e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- ❖ i Collaboratori esterni devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Collaboratori esterni accreditati nelle c.d. "recommended lists"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni alle "recommended lists" dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione;
- ❖ i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio: utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest);
- ❖ le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- ❖ alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. n. 81/08, verifiche tributarie, INPS, Autorità di vigilanza ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	-	4	4	16
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019 e da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	4	5	20
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	4	5	20
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode in agricoltura	Art. 2 L.898 23 dicembre 1986	Articolo inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	1	1	1
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640, comma 2, n. 1 c. p.	Articolo modificato da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	4	5	20
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	-	4	5	20
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	-	3	4	12

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	3	4	12
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316.c.p modificato dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	2	4	8
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	3	5	15
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	5	10
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	3	6
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	3	5	15
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...ne	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	3	5	15

Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	4	5	20
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	3	5	15
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	3	4	12
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Abuso d'ufficio	Art. 323-bis c.p.	Articolo inserito dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	3	3	9
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	2	5	5
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità'...	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	3	5	15

4. Reati Societari - Art. 25-ter D. Lgs. 231/01

Premessa

Il D. Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori).

In particolare, come previsto dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa³.

In proposito, si ritiene fondato recepire l'orientamento di autorevole dottrina, secondo cui non tutti i reati societari comportano profili di responsabilità per la società: infatti, vi sono alcuni reati la cui commissione risulta in ogni caso dannosa per la società, la cui economia sarà impoverita o comunque danneggiata, "con l'effetto che, relativamente ad essi, non si potrà configurare il presupposto di fatto della responsabilità amministrativa della società, cioè la loro commissione nell'interesse della società"⁴: trattasi in particolare dei reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o

³ A questo riguardo va notata la diversa formulazione dell'art. 5 D. Lgs. 231/2001, il quale prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio". Secondo la dottrina (cfr. nota successiva), "l'agire nell'interesse di taluno suggerisce l'idea che l'azione, già nel suo muoversi, sia diretta a realizzare quel ben determinato interesse; laddove la nozione di "vantaggio" appare più obiettiva, potendosi il vantaggio di taluno realizzare anche indipendentemente dall'intenzione di chi compie l'azione vantaggiosa. Nell'un caso si richiede un'intenzionalità riscontrabile ex ante; nell'altro un effetto giuridico rilevabile ex post." (Rordorf "La responsabilità amministrativa delle società. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231" in Le Società, n. 11/2001, pag. 1297). Secondo tale dottrina, quindi, il D. Lgs. 6/2001 circoscrive la responsabilità amministrativa della società per reati societari alle sole ipotesi di reati commessi con l'intenzione, rilevabile ex ante, di realizzare un'utilità per la società, non assumendo rilievo, invece, le ipotesi in cui il vantaggio dell'ente sia mera conseguenza obiettiva della fattispecie.

⁴ V. Salafia, "La responsabilità delle società alla luce del D.M. n. 201/2003 e delle modifiche al D. Lgs. n. 231/01", in Le Società, n. 11/2003, pag. 1434

della società controllante (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.). Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria⁵, *“la riforma dei reati societari e, soprattutto, la previsione di sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente le questioni relative all’autonomia, alla collocazione nell’organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione”* da e verso l’Organismo; *“tali questioni diventano ancora più delicate con riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati “propri”*⁶. Questa circostanza rende infatti problematica la mera previsione che la comunicazione delle predette anomalie sia rivolta proprio agli “unici” soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione”. Uno dei maggiori problemi del diritto penale dell’impresa è quello dell’individuazione del soggetto che deve essere considerato destinatario delle norme penali all’interno delle organizzazioni complesse. È opportuno premettere come il sistema penale dell’impresa sia caratterizzato dalla massiccia presenza dei c.d. reati propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche extra-penali richiamate dalle norme incriminatrici. Tuttavia, l’art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica richiesta ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato anche *“chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*, pertanto anche tali soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati in esame. L’ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l’applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d’ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

È opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell’art.25-ter del D. Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell’ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell’interesse dell’ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l’ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La “Legge Anticorruzione” (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l’art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di “Corruzione tra Privati”. Recependo le misure previste dagli articoli 7

⁵ Cfr. Confindustria, “Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002,” Roma, 3 ottobre 2002.

⁶ L’art. 25-ter fa infatti espresso riferimento a “amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza”.

e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- i soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera *s-bis*, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Da ultimo, si segnala che, con la Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2015 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, sono state introdotte alcune disposizioni di particolare rilevanza in materia di reati societari.

Ai fini che rilevano in questa sede, giova precisare che il provvedimento ha operato una significativa modifica degli artt. 2621 - 2622 c.c., in materia di falso in bilancio, ed introdotto l'art. 2621-bis c.p.

È stato, inoltre, modificato l'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, che ha recepito le modifiche relative, appunto, al cosiddetto falso in bilancio.

Si riporta il testo del comma I dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/01, come modificato dalla L. 69/2015:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote".

Are e a rischio

- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazioni, ecc.);
- predisposizione di prospetti informativi;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- gestione del magazzino;
- tenuta della contabilità;

- gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e degli altri organi societari;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- attività relative alle riunioni assembleari;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (fusioni, scissioni etc.);
- tutte le attività aziendali, in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società;
- attività commerciali, che prevedono la vendita di beni o servizi a società;
- stipula e gestione di accordi di partnership con altre società;
- operazioni di modifica degli assetti societari;
- attività dell'ufficio acquisti.

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di contabilità generale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento di eventuali attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del socio;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e nella documentazione trasmessa alle stesse, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti al socio o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società o dell'eventuali società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura all'organo amministrativo o ai liquidatori di altre società;
- effettuare con società terze accordi lesivi della concorrenza;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

Procedure specifiche per aree sensibili***Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio***

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di vigilanza, si rileva che Ferrovie della Calabria S.r.l. si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi, in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale

che impone la proceduralizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione, nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi societaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti. Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico Aziendale ed Appendice Applicativa;
- il presente Modello 231;
- le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello 231 che operano, in particolare, nelle aree a Rischio Reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti destinatari del Modello 231 di realizzare, collaborare o attuare comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

Con riferimento a quanto espresso sopra la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- i bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- è vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al responsabile individuato nel Legale rappresentante e all'Organismo di Vigilanza

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti deve essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo societario devono essere chiaramente e formalmente definite.

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, i principi procedurali dovranno essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette al socio ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Ferrovie della Calabria S.r.l., anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

a) il Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione similare per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, l'Amministratore della Società:

I. cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:

- le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
- il risk assessment;
- la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
- il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni.

II. rilascia in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, una a alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa.

III. verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

- a) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti;
- b) l'Organo Amministrativo della Società deve garantire al Responsabile Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., per l'esercizio dei compiti attribuiti, la disponibilità di adeguati poteri e mezzi;
- c) nell'espletamento delle proprie attribuzioni, l'intero reparto amministrativo:
 - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
 - riferisce periodicamente all'Organo Amministrativo;
 - predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio;
 - predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neoassunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio, i bilanci d'esercizio e le relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri seguiti nella valutazione delle poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi e oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;

- prevedano la trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli Organi Sociali;

-verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, ecc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata e in uscita tra Ferrovie della Calabria S.r.l. e gli organi esterni.

Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- a) acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne - di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- b) accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla predisposizione di tali documenti.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso ai precedenti punti dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di

propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

2. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Amministratore della Società;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Rapporti con parti terze: nei contratti con i Consulenti ed i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

a) tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l. è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società;

b) è fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l. di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Ferrovie della Calabria S.r.l.;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire

ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Ferrovie della Calabria S.r.l. nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

- assicurare il regolare funzionamento di Ferrovie della Calabria S.r.l. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;

Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da Ferrovie della Calabria S.r.l.;

- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;

- monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;

- verificare le modalità di applicazione dei criteri di valutazione del magazzino;

- verificare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino;

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) (nell'eventualità in cui il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sia sottoposto a verifica di una società di revisione) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei reati**Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali****Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità****Art. 2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità****Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2369 c.c. a “*chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*” nonché a “*chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa*”. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta criminosa è duplice e si concretizza:

- 1) nella esposizione non veritiera di fatti materiali. Tali informazioni possono anche essere frutto di valutazioni;
- 2) nella omissione di informazioni imposte *ex lege*.

La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. In particolare, vengono in considerazione:

Relazioni:

- relazione degli amministratori e dei sindaci al bilancio (artt. 2428 e 2429 c.c.);
- relazione per la distribuzione degli acconti dividendo (art. 2433-bis);
- relazione sulla situazione patrimoniale per la riduzione del capitale a seguito di perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.);
- relazione al bilancio liquidazione e bilancio finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);

Bilanci:

- di esercizio (art. 2423 c.c.);
- finale di liquidazione (artt. 2490 e 2492 c.c.);
- straordinari, redatti in occasione di particolari circostanze;

Comunicazioni sociali:

- tutte le comunicazioni (anche verbali) previste dalla legge o genericamente dirette ai soci o ai terzi.

Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove:

- da un lato, contengano falsità o omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio o sul patrimonio netto;

- dall'altro, siano idonee ad indurre in errore i destinatari. Tale caratteristica andrà accertata diversamente, a seconda che i destinatari siano il pubblico ovvero i soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la norma richiede "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" ovvero il "fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto", e quindi la presenza di un dolo specifico.

Il reato si consuma nel momento in cui la falsa comunicazione idonea ad ingannare il pubblico giunge a conoscenza dei destinatari; con particolare riferimento al bilancio, tale momento consumativo va individuato, per quanto riguarda i soci, nel relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; per quanto riguarda il pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione. La fattispecie è contravvenzionale ed è punita con l'arresto sino a cinque anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

Occasioni di reato

1. Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:

- a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazione);
- b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
- c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;

2. dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**Fattispecie**

La fattispecie è identica a quella di false comunicazioni sociali di cui all'art 2621; l'unico elemento aggiuntivo è dato dalla presenza di un danno per i soci o i creditori destinatari delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la condotta di reato valgono quindi le considerazioni sopra riportate *sub* art. 2621 c.c.

Occasioni di reato

1. Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società:

- a) figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività esistenti (sopravvalutazione);
- b) figurare in bilancio passività inesistenti o nascondere attività esistenti (sottovalutazioni);
- c) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;

2. dissimulazione di fatti concernenti le condizioni economiche dell'impresa.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo**Fattispecie**

Il reato si configura quale reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste la carica di amministratore; l'art. 2369 c.c. estende l'ambito dei soggetti attivi a coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla carica di amministratore. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta di reato si concretizza:

- 1) nell'occultamento di documenti;

2) nella realizzazione di altri artifici idonei, ove con artificio si intende una condotta di alterazione della realtà esterna ottenuta o simulando l'inesistente, o dissimulando l'esistente.

Le suddette condotte devono consistere nell'impedire o, comunque, nell'ostacolare l'esercizio dell'attività di controllo o di revisione che la legge demanda ai soci ovvero ad organi di controllo interni o esterni.

Si ritiene che non integrino il reato di impedito controllo tutte le ipotesi di ostruzione o impedimento delle funzioni di controllo, che si esauriscano in un rifiuto di informazione doverosa o in una falsa comunicazione; tali ipotesi saranno piuttosto sanzionate ex art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) o 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).

Per quanto riguarda le attività di controllo, il cui impedimento concretizza la fattispecie in esame, si avrà riguardo a:

- a) per quanto riguarda i controlli demandati ai sindaci, l'art. 2403 c.c. individua questi ultimi con riferimento alla generale amministrazione della società, all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, alla regolare tenuta delle scritture contabili ed alla corrispondenza del bilancio alle risultanze di queste, all'osservanza delle disposizioni codicistiche in tema di valutazione del patrimonio sociale, alla consistenza di cassa, all'esistenza di titoli di pegno, cauzione e custodia. Va considerato che, poiché i sindaci possono avvalersi di dipendenti ed ausiliari (art. 2403-bis c.c.), assume rilievo penale anche l'impedimento recato allo svolgimento delle funzioni demandate a tali coadiutori;
- b) per quanto riguarda l'attività di controllo dei revisori, l'art. 155 D. Lgs. 58/98 considera la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti oltre che la conformità alle norme che li disciplinano;
- c) con riferimento, infine ai controlli operati dal socio, consistenti nella richiesta di informazioni agli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e nella consultazione di libri sociali e documenti, va ricordato che questi ultimi vengono in rilievo solo nelle società prive di collegio sindacale.

La fattispecie è sanzionata sia che ad essa segua, sia che ad essa non segua un danno ai soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno). La sanzione pecuniaria a carico della società varia da cento a centottanta quote.

Occasioni di reato

Impedimento od opposizione alle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o al revisore, in particolare mediante occultamento di documenti, simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti.

Considerazioni applicative

La fattispecie assume rilievo con riferimento al controllo esercitato sulla gestione della società dall'organo di controllo o dai Soci; assume rilievo, altresì, in ipotesi di controllo sui bilanci da parte di società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Fattispecie

La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. È reato proprio, commesso dagli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico tutelato.

La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**Fattispecie**

L'articolo è posto a tutela dei soci e dei terzi da indebite erosioni del patrimonio sociale, che avvengono con la distribuzione di utili non realmente acquisiti o che devono, per legge, essere iscritti a riserve obbligatorie, arrecando così pregiudizio ai creditori che si vedono diminuire le risorse economiche utili al soddisfacimento del loro credito. La norma contiene una clausola di riserva: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", ciò vuol dire che l'illegale ripartizione di utili o riserve può integrare anche un reato più grave quale può essere quello disciplinato dall'art 646 c.p. (appropriazione indebita). La norma si estende anche alla ripartizione di acconti su utili, ma solo quando essi non siano effettivamente conseguiti e non siano destinati a riserva legale. La fattispecie criminosa, di carattere contravvenzionale apparentemente di natura strutturalmente dolosa, la si ritiene punibile anche a titolo di colpa, non risultando difficile ipotizzare una ripartizione di utili dovuta a negligenza, incompetenza, imperizia degli amministratori. Infine, la norma prevede una causa di estinzione del reato, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima dell'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**Fattispecie**

Il reato in esame è reato di danno che lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata. L'obiettivo principale della fattispecie criminosa è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nei casi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dai casi stabiliti dalla legge.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell'art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla

norma. La norma tutela i creditori socialmente, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria. La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori:

a) riduzione del capitale:

- in caso di omissione nell'avviso di convocazione e dell'assemblea delle ragioni e modalità della riduzione;
- in violazione dei limiti minimi di capitale;
- in violazione dei limiti ex art. 2412 (quando la società, avendo emesso obbligazioni, riduce il capitale in misura non proporzionale a quelle rimborsate);
- con eventuale acquisto di azioni proprie, in eccedenza rispetto ai limiti imposti;
- facoltativa per perdite al solo fine di ripartire utili in danno dei creditori sociali (cfr. art. 2433 c. 3: in caso di perdite non può farsi luogo a c ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente);
- allo scopo di annullare azioni proprie in precedenza acquistate;
- con imputazione a riserva della parte di capitale resasi disponibile (considerato che l'imputazione a riserva è potenzialmente lesiva delle ragioni dei creditori);
- in violazione del divieto di cui all'art. 2420-bis (che fa obbligo alle società che hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni di non procedere ad operazioni di riduzione, fino a quando non diano scaduti i termini fissati per la conversione);
- in presenza di delibera non iscritta nel registro delle imprese;
- malgrado l'opposizione dei creditori legittimati (o senza autorizzazione del tribunale);
- in presenza di autorizzazione del tribunale ma senza prestazione di garanzia.

b) fusione o scissione:

- in assenza di iscrizione nel registro delle imprese;
- eseguita prima che siano trascorsi i due mesi previsti dal codice (o vi sia stato preventivo consenso o deposito preventivo o garanzia o ricorra ipotesi per cui la garanzia non è richiesta);
- eseguita malgrado l'opposizione dei creditori.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali. Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori. Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno. Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

Occasioni di reato

- a) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale di fusione/scissione;
- b) indicazione di dati non veritieri nella relazione di fusione/scissione;

c) attuazione della delibera di riduzione del capitale prima del decorso del termine di opposizione per i creditori/malgrado l'opposizione dei creditori legittimati/senza autorizzazione del tribunale/ senza prestazione della garanzia;

d) attuazione della delibera di fusione/scissione in assenza di iscrizione al registro delle imprese, o prima del decorso di due mesi dall'iscrizione/senza preventivo consenso dei creditori/ senza prestazione di garanzia;

Considerazioni applicative

La fattispecie può assumere rilievo per la società ove essa sia interessata da operazioni straordinarie sul capitale.

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al collegio sindacale un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

Tale ipotesi di reato non può configurarsi in capo all'azienda se questa non è quotata.

Esempio

Un amministratore di una società quotata, nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione della stessa, convocato per valutare e deliberare un'acquisizione societaria ad un prezzo eccessivo rispetto al reale valore del target, non comunica agli altri consiglieri che sua moglie è proprietaria di una partecipazione di maggioranza nella società oggetto dell'acquisizione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Fattispecie

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell'art. 2369 c.c. il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgano le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgevano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La fattispecie vuole tutelare l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale; ciò che si vuole garantire, cioè, è il principio di effettività del capitale, destinato ad operare nelle fasi di costituzione della società e di aumento del capitale sociale. Il reato, quindi, è integrato solo ove si verifichi l'evento di "formazione fittizia del capitale". Tre sono le condotte incriminate che possono portare al verificarsi di tale evento:

- a) la prima condotta incriminata consiste nell'attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- b) la seconda condotta incriminata è descritta come sottoscrizione reciproca di azioni o quote. Il requisito della reciprocità richiede l'esistenza di uno specifico accordo, avente di mira lo scambio di azioni o quote; non si presuppone, invece, la con testualità o la connessione delle due operazioni;
- c) la terza condotta incriminata concerne la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

La dottrina precisa che deve intendersi rilevante ogni valutazione che abbia ecceduto i limiti di una ragionevole discrezionalità tecnica debordando in modo eccessivo e quindi arbitrario.

In tutti e tre i casi, il reato si consuma nel momento di effettiva formazione del capitale sociale, ossia, come precisato dalla dottrina, nel momento della formale dichiarazione, effettuata attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o degli atti che attestano l'effettuazione di un aumento di capitale. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie criminosa. La fattispecie è sanzionata con la reclusione sino ad un anno; la società è punita con sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.

Occasioni di reato

- a) conferimento di beni in natura/crediti non accompagnato da relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale;
- b) mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione;
- c) esposizione di dati non veritieri nella situazione patrimoniale;

Considerazioni applicative

La fattispecie è configurabile, in sede di aumento del capitale come di trasformazione della società.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**Fattispecie**

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La condotta incriminata consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali, ovvero prima di avere accantonato le somme necessarie a soddisfare i medesimi. La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La *ratio* incriminatrice va ravvisata, quindi, nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che questi vengano ripartiti tra i soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori. Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori; il reato è procedibile a querela. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

Considerazioni applicative

La fattispecie viene in rilievo solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra Privati (modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)**Fattispecie**

L'art. 1, comma 76, della legge 190/2012, è intervenuto sull'art. 2635 c.c. modificandone in primo luogo la rubrica da delitto di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e corruzione" a delitto di "corruzione tra privati". La condotta tipica consiste nel compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli

soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri.

L'Art.3 del D. Lgs..n.38 del 15 marzo 2017 recita: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni “.*

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati (modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019)

Art. 2635-ter c.c. – pene accessorie

Il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 con l'art. 4 ha introdotto il suddetto reato che recita:

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Dopo l'articolo 2635-bis c.c. l'art.5 del D. Lgs. n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che recita:

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma”.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva. Di fatto, peraltro, sarà difficile che il reato sia commesso da soggetti che non rivestano almeno la qualità di socio. La norma tutela

l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio, maggioritario. La condotta di reato consiste nell'adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea. Quanto all'elemento soggettivo, devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato si consuma col verificarsi dell'evento. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentocinquanta quote.

Occasioni di reato

- a) Falsificazione del verbale di assemblea al fine di far figurare presenti e votanti soggetti che in realtà non sono intervenuti, o che non hanno votato, o che hanno votato in maniera diversa;
- b) c.d. mercato di voto;
- c) ricorso a prestanome al fine di ammettere al voto in assemblea soggetti non legittimati;
- d) impiego di azioni non collocate;
- e) attribuzione di voto plurimo;
- f) computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale.

Aree aziendali a rischio

Adempimenti in materia di funzionamento dell'assemblea (convocazione; deposito – ove previsto - delle partecipazioni presso la sede della società; verifica della regolare costituzione; esercizio del diritto di voto; verbalizzazione).

Considerazioni applicative

La fattispecie può astrattamente essere integrata in ogni occasione di assemblea della società, ordinaria o straordinaria.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

La pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione.

Esempio

Il Direttore Generale dell'azienda diffonde al mercato la notizia del mancato rilascio da parte societaria di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di un'operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente rinuncia a concludere il contratto di compravendita dei suddetti titoli.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**Fattispecie**

Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle pubbliche autorità di vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma. La fattispecie tutela l'interesse

al corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza. La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:

- a) nella esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione; ovvero
- b) nell'occultamento con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Quanto all'elemento soggettivo di reato, è richiesto il dolo generico, vale a dire la consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, le funzioni degli organismi, di vigilanza. La fattispecie è sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni. La sanzione pecuniaria a carico della società varia da duecento a quattrocento quote.

Principi e procedure adottati da Ferrovie della Calabria S.r.l.

In relazione ai reati elencati ai paragrafi precedenti e con specifico riferimento alle attività di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, Ferrovie della Calabria S.r.l. è dotata di politiche che si applicano al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme vengono tempestivamente integrate e aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati. Sono inoltre impartite istruzioni contabili rivolte alle Funzioni con cui si è stabilito quali dati e notizie debbano essere forniti all'Area Amministrativa, con quali modalità e la relativa tempistica.

Il sistema di reportistica impiegato e il sistema utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi. Il responsabile di ciascuna Funzione coinvolto nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie. La procedura concernente la circolazione di tali dati e informazioni finanziarie prevede che la mera trasmissione degli stessi comporti l'automatica attestazione del mittente in merito alla completezza e veridicità dei medesimi. Su tali dati vengono inoltre attuati specifici ed ulteriori controlli da parte dell'Area Amministrativa.

In relazione alla attività di gestione dei rapporti con le società di revisione sono stati previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti e sussiste l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza. In via generale le procedure adottate e idonee alla prevenzione dei reati societari consistono nell'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio.

Le attività sensibili relative ai reati societari

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 231/01 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Nell'ambito di ciascun reato, sulla base della mappatura di dettaglio delle aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività da ritenersi maggiormente "sensibili" come di seguito riportato.

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)**Corruzione tra privati (Art.2635 c.c.)****Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635-bis c.c.)**

Gli altri reati previsti dall'art. 25-ter non sono stati, allo stato attuale, valutati rilevanti in quanto la probabilità di commissione di tali reati è ritenuta remota.

La società si riserva di aggiornare il presente Modello 231 nel caso in cui dovesse emergere la significatività di uno o più degli altri reati sopra elencati.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli Artt. 2621 c.c. e 2622 c.c.**Gestione della Contabilità Generale:**

- **imputazione delle scritture contabili** in contabilità generale;
- **verifiche sui dati contabili** immessi a sistema e quelli inviati al consulente esterno;
- **predisposizione di bilanci e documentazione di natura contabile:** si tratta delle attività relative alle chiusure contabili, alla contabilizzazione dei dati e alla predisposizione del bilancio d'esercizio della Società e dei relativi allegati;
- **predisposizione di documenti** ai fini delle delibere assembleari e delle decisioni dell'Amministratore Unico: si tratta delle attività di predisposizione della documentazione relativa all'oggetto dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico per consentire a questi ultimi di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione;
- **gestione delle comunicazioni verso soci:** si tratta dell'attività di predisposizione della documentazione oggetto di comunicazioni verso soci.

Principali Aree a rischio e attività sensibili interessate per gli articoli 2635c.c. e 2635-bis c.c.

- **adozione del Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016:** eludere e/o manipolare il Sistema di Gestione (es. occultare una segnalazione o inibire lo svolgimento delle indagini o manipolare l'attività di formazione);
- **adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori:** eludere misure disciplinari o sanzionatorie;
- **gestione delle attività di ricerca del personale:** formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura o persona;
- **definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera:** definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone;
- **attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi:** favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente;
- **gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale:** manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi;
- **rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi:** assegnare poteri di firma o autorizzativi ad organi aziendali o soci in affari non appropriati;

- **formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti:** escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte;
- **monitoraggio dei servizi di consulenza:** sovrastimare o falsare la valutazione del professionista;
- **gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio;
- **gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali:** ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel codice etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità del legale rappresentante segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

Gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto di Ferrovie della Calabria S.r.l., dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente descritto e relativamente ad ognuna delle fattispecie di reato ritenute rilevanti per la Società, delle previsioni di seguito indicate

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 c.c.)

Ai fini di prevenire i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

A tale riguardo, deve essere loro cura, a titolo esemplificativo, astenersi da:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) porre la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione veritiera e corretta corrispondente all'effettivo

giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività.

Inoltre, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, dovranno tener conto, oltre a quanto precedentemente definito delle procedure e regole aziendali che prevedono:

- il rispetto del Codice Etico e delle sue specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, quali ad esempio:
 - a) massima collaborazione, veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni trattate;
 - b) chiarezza e correttezza della rappresentazione patrimoniale e finanziaria della società;
 - c) completezza, segnalazione di eventuali omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, etc.
- il- rispetto del calendario di chiusura, finalizzato alla redazione del bilancio indicante:
 - a) data di chiusura dei periodi contabili;
 - b) data di chiusura delle scritture contabili;
 - c) data di predisposizione della Bozza del Bilancio e del Bilancio Definitivo.
- la chiara definizione della responsabilità della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile della determinazione delle varie poste/fondi;
- il supporto documentale a corredo delle informazioni e dei dati forniti dal Responsabile di cui al punto precedente;
- il controllo, da parte del consulente esterno incaricato nella predisposizione del bilancio delle voci aggregate di Bilancio confrontandole con quelle dell'anno precedente, mantenendo evidenza del riscontro effettuato e delle eventuali motivazioni relative a scostamenti anomali;
- la tracciabilità informatica delle operazioni effettuate;
- la tracciabilità dell'invio della bozza del Bilancio, alcuni giorni precedenti l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico per permettere allo stesso la verifica delle connotazioni essenziali del bilancio prima che sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Societari aziendali (e dei Dipendenti e Collaboratori esterni nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs..n.231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al

fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da altre società del gruppo, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- Con riferimento al precedente punto 2:
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.
- Con riferimento al precedente punto 3:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- Con riferimento al precedente punto 4:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- Con riferimento al precedente punto 5:
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria.
- Con riferimento al precedente punto 6:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere di dar corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta dalle predette autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

I documenti contenenti comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire ed i controlli che devono essere svolti su detti dati e notizie, nonché i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione dei compiti e delle funzioni;
- documentazione delle decisioni e dei controlli;
- accurata gestione delle notizie riservate.

Predisposizione dei prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ove esistenti, utilizzo di informazioni contenute in comunicazioni già pubblicate;
- utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dall'Amministratore Unico. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Nei rapporti tra l'azienda e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione su proposta del Collegio Sindacale;
- è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della rete o del network cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata;
- l'assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della rete o del network a cui appartiene la società di revisione.

Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali e di gruppo a tale scopo predisposte.

Con riferimento alle attività societarie soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte in base a procedure aziendali contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti;
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e non devono essere tenute condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (ad es. Espresa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti). In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'organismo di vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di corporate governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di corporate governance;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o dell'Amministratore Unico o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- partecipazione dell'organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla funzione Segreteria Generale. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "**Probabilità**" per il valore del "**Danno**" (PXD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4

Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	3	4	12
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	0	0	0
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	4	8
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	4	5	20
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	3	5	15
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	1	1	1
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	3	4	12
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	3	4	12
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	4	5	20
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	2	5	10
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	3	5	15
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	2	5	10
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	3	5	15
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	3	4	12
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	4	4	16

5. Reati di omicidio colposo e lesione colpose commesse con violazioni norme antinfortunistiche

- Art. 25-septies D. Lgs. 231/01

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del Codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "*colpa specifica*" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

La mappatura dei reati in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 24-septies D. Lgs. 231 del 2001 è avvenuta anche sulla base delle procedure semplificate ai sensi del D.M. 13/02/2014.

È stata l'introduzione della seguente documentazione alle procedure semplificate e la successiva integrazione con il MOG 231:

- Schema analisi iniziale;
- Piano di miglioramento – Modulo pianificazione obiettivi e attuazione della politica;
- Elenco normativa applicabile;
- Rilevazione manutenzione macchine;
- Scheda consegna/gestione dpi;
- Programma annuale di formazione, informazione e addestramento;
- Registro presenze partecipanti;
- Scheda formazione/informazione/addestramento lavoratore;
- Registro addestramento lavoratore;
- Elenco documentazione obbligatoria;
- Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformità;
- Modulo rilevazione infortunio;
- Piano di monitoraggio;
- Programma degli/dell'audit interno;
- Piano di Audit;
- Verbale di audit;
- Riesame periodico del Modello organizzativo;
- Riunione periodica.

Descrizione organizzazione e sito	
Dati societari	<i>sede legale:</i> Via Milano n. 28 - 88100 Catanzaro (CZ) <i>ragione sociale:</i> FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. <i>Iscrizione registro Imprese:</i> Catanzaro n. REA n. 162464 codice fiscale: 02355890795; partita IVA: 02355890795.
Definizione dell'organizzazione oggetto del MOG	Servizi di trasporto pubblico locale – Amministrazione Pubblica Regione Calabria
Organigramma	Si veda organigramma descritto nella parte generale
Procedure operative di sicurezza e salute del lavoro	Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Collocazione/Descrizione dell'azienda	
Collocazione geografica e ubicazione	<i>Ambito territoriale:</i> Regione Calabria. <i>Sede legale</i> contesto urbano, <i>Sedi operative</i> contesto urbano ed extra urbano. Raggiungibilità: le strutture sono facilmente raggiungibili.
Descrizione luoghi di lavoro	Le strutture rispettano i requisiti previsti dalle normative vigenti – si vedano D.V.R..
Presenza di attività lavorative interferenti	Vi è la presenza di soggetti terzi che interferiscono con le attività aziendali: lavoratori autonomi, imprese in appalto, etc.
Andamento incidenti, infortuni e malattie professionali	
Incidenti	Si veda documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008
Infortuni	Si veda documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 Analisi nel corso della Riunione Periodica per la Sicurezza
Malattie professionali	Si veda documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008
Emergenze	Si veda documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008

Aree a rischio
Ruoli aziendali coinvolti

Datore di Lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti Attività.

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento di Valutazione dei Rischi, che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Società:

- valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- formazione ed informazione del personale;
- gestione delle emergenze;
- gestione della conformità di macchine ed impianti;

- attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne.

Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di prevenire fattispecie di reati previste dalla presente parte speciale:

- garantisce la corretta applicazione e l'osservanza delle normative applicabili in tema di protezione dell'ambiente ed in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle procedure o misure di sicurezza adottate dalla Società su tali temi;
- monitora costantemente i rischi legati ai reparti, compresi i servizi ad essi connessi, agli impianti, ai macchinari e attrezzature ivi utilizzati, agli uffici, ai magazzini, alle attività logistiche, alle officine meccaniche ed a tutte le attività, anche amministrative, ad esse correlate, avvalendosi delle risorse di cui dispone, ed al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per limitarne i rischi;
- provvede alla programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione alle normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e ambiente;
- gestisce la sicurezza dei tecnici negli interventi di manutenzione;
- garantisce l'idoneità dei D.P.I. alle mansioni e alle attività lavorative esercitate e la loro effettiva dotazione;
- garantisce l'aggiornamento delle proprie procedure in materia di sicurezza alla normativa nazionale ed europea;
- garantisce la manutenzione delle attrezzature antincendio;
- garantisce la formazione del personale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- impedisce o evita il degenerare di qualsiasi situazione di pericolo che dovesse sorgere in relazione all'attività svolta dalla Società nei confronti dei lavoratori o di terzi.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari del presente Modello 231 di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente parte speciale.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;

- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo l'attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di Ferrovie della Calabria S.r.l. e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro della Società.

Procedure specifiche per aree sensibili

Mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi.

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia gli amministratori, i dirigenti che dipendenti, i quali operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse;
- verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e la loro efficacia;
- verificare la corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti;
- verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verificare la corretta manutenzione programmata del parco rotabile, delle carrozze, degli impianti di risalita gestiti,

di ogni altro macchinario e/o attrezzatura presente in azienda;

- verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- verificare l'avvenuta informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionali del personale esterno incaricato.

Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato;
- la manutenzione delle macchine ed attrezzature sia effettuata a cura dei Responsabili delle divisioni operative.

Il Responsabile della Sicurezza periodicamente verifica l'avvenuta registrazione delle manutenzioni come da programma di manutenzione e secondo le istruzioni aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ✓ il Codice Etico;
- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi;

✓ tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti. Ai Partners, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nei contratti con i Partners e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro.

Attività OdV

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati art. 25-septies, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio* individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il Responsabile della Sicurezza Aziendale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito della Società (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

Repertorio dei Reati

1. *"In relazione ai delitti di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura par a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".*

Fattispecie

L'art. 300 D. Lgs. 81/2008 prevede oggi l'inserimento tra i cosiddetti reati presupposto per la responsabilità degli enti anche l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, che ha in prima battuta introdotto la fattispecie in commento, ha determinato un cambiamento radicale nell'ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori spostando l'accento dalle responsabilità penali di singoli soggetti, quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i singoli lavoratori, alla responsabilità "amministrativa" della società che viene chiamata a rispondere dell'illecito, quale soggetto giuridico autonomo, in aggiunta all'autore materiale dell'illecito stesso. Il datore di lavoro è destinatario di uno specifico obbligo legale di garanzia, in virtù del quale deve adottare tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza dei lavoratori impiegati in azienda. In particolare, a mente della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40

comma 2 c.p., secondo cui *“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*. È opportuno sottolineare che il datore di lavoro ha un obbligo di tutela non solo dei lavoratori, bensì, anche di coloro che si trovino in una situazione analoga ad essi e che siano presenti sul luogo di lavoro per qualsiasi ragione, purché a questo connessa. I nuovi reati-presupposto previsti dall'art. 25-septies sono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, *“commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”*. Per quanto concerne il delitto di lesioni colpose, la norma in primo luogo circoscrive l'ambito d'applicazione esclusivamente alle sole fattispecie di lesioni gravi, che abbiano messo in pericolo la vita delle persone offese ovvero per la malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, e gravissime, in cui vi è stato un indebolimento permanente di un senso o di un organo, secondo la definizione dell'art. 583 c.p..

L'intervento normativo assume particolare rilevanza perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Non pochi problemi possono sorgere nel doveroso coordinamento con gli artt. 5 e 6 D. Lgs. n. 231/2001 che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio dell'ente. Il Modello, per essere efficacemente attuato, deve essere integrato con il complesso sistema degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo ed anche dalle procedure eventualmente già presenti.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”*.

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'aver il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o meglio nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni. Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 c.c.).

L'ente risponde, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

Art. 590, c. 3, c.p. – lesioni personali colpose gravi e gravissime

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "Chiunque cagiona per colpa una lesione personale".

La colpa richiesta dall'Art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente risponde ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 Euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Ai sensi del comma 1 dell'Art. 583 cod. penale, la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'Art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D. Lgs. n. 81/2008, all'Art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- delle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001;
- della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- della UNI ISO 45001;
- delle Linee Guida Confindustria.

Sanzioni previste dal Decreto (art. 55 D. Lgs. n. 81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Affinché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, l'Art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerazioni applicative

Il rispetto della disciplina normativa, dettata in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tuttavia, non elimina, in modo assoluto, gli obblighi e la responsabilità del datore di lavoro. Ne segue che il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che tali condizioni di sicurezza siano mantenute in maniera efficiente. In particolare, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza affinché il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza e, a tal fine, è tenuto ad adottare tutte quelle misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità del lavoratore.

Principi adottati da Ferrovie della Calabria S.r.l.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in esame la Società ha introdotto l'obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partners, tramite apposite clausole contrattuali di:

- stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- prevedere un processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica, igiene e salute sul lavoro, nonché l'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e lo studio degli accadimenti potenzialmente riconducibili alle fattispecie di reato colpose;
- applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la salute ovvero la sicurezza propria ovvero di altri dipendenti.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti di rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Per conseguire gli obiettivi prefissati nella presente Parte Speciale la Società dovrà assicurare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la messa a disposizione delle risorse necessarie e sufficienti per realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a conseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- le attività di formazione e informazione dei dipendenti;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione dei fornitori e di tutti i collaboratori esterni, affinché adeguino le proprie condotte agli standard di sicurezza di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- prevenzione ed attenuazione dei rischi per la salute e la sicurezza di dipendenti, collaboratori e clienti;
- lo sviluppo dei processi produttivi nel rispetto delle prerogative della sicurezza e salute sul lavoro e nel rispetto delle normative in materia;
- attenzione ed attivazione per le indicazioni ed i suggerimenti provenienti da ogni settore di attività dell'azienda;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze;
- l'applicazione di procedure di verifica dell'attuazione della politica aziendale in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

Destinatari e prescrizioni

In tema di salute e sicurezza si deve ritenere che siano Destinatari della Parte Speciale relativa al contenimento del rischio del verificarsi dei reati colposi tutti i dipendenti sia in posizione subordinata che apicale. Obiettivo primario delle misure di precauzione e prevenzione della presente sezione del Modello deve essere individuato nell'attenersi da parte di tutti i destinatari alle norme di condotta in essa elaborate ovvero richiamate al fine di prevenire ed impedire il

verificarsi di potenziali situazioni di rischio per il verificarsi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. Vengono pertanto individuati i principi generali e procedurali specifici ai quali tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni debbono attenersi scrupolosamente per dare piena attuazione agli obiettivi di tutela che si prefigge il Modello di organizzazione aziendale. Parimenti vengono forniti gli strumenti necessari per il controllo e la conformità delle condotte alle regole, ai principi ed ai precetti specifici dettati in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sul punto l'Organismo di Vigilanza unitamente ai responsabili delle altre funzioni aziendali dovranno operare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste nel presente Modello. Tutti i dipendenti di Ferrovie della Calabria S.r.l. devono pertanto conoscere ed osservare i principi generali e le regole contenute nel Codice Etico, in tutte le procedure aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.

Regolamentazione dei rapporti tra Organismo di Vigilanza e dipendenti – dirigenti (Processo Informativo)

Al fine della migliore e completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è fatto obbligo al dipendente - dirigente di segnalare mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda o al responsabile della sicurezza e prevenzione o direttamente all'OdV. Parimenti il Responsabile della Sicurezza (RSPP) dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione avente ad oggetto:

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro;
- interventi di autorità ispettive ed eventuali prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali il flusso informativo debba essere attuato in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione a tutti i destinatari. Particolarmente importanti e rilevanti sono i compiti dell'Organismo di Vigilanza per quel che concerne l'osservanza del Modello in relazione ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quel che concerne la presente parte speciale avrà compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio, predisponendo forme di conservazione delle istruzioni impartite. Dovrà altresì svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali. Dovrà altresì esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

Poteri di delega

La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008, che si elencano di seguito:

- ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata per iscritto.

Ferrovie della Calabria S.r.l. si impegna a rispettare il conferimento delle deleghe di funzioni in ottemperanza ai precetti normativi sopra riportati. L'Organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti normativamente imposti per l'effettività delle deleghe di funzioni.

Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'Art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche delle attività aziendali.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale del presente Modello.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di operatività ritenute più specificamente a rischio per la società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- attività svolta dal personale viaggiante nell'espletamento dei servizi di trasporto pubblico mediante mezzi gommati;
- attività svolta dai macchinisti e dal personale viaggiante nell'espletamento dei servizi di trasporto pubblico mediante mezzi su rotaie;
- attività svolta dai macchinisti e dal personale dipendente nell'esercizio del servizio di seggiovia, impianto di risalita e sciovia;
- attività svolta dal personale dipendente nell'attività di manutenzione e riparazione del parco rotabile, dei treni e degli impianti gestiti dalla società;
- attività di gestione e manutenzione della rete ferroviaria di competenza di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- attività di gestione e manutenzione delle autostazioni di Cosenza, Vibo Valentia e Castrovillari;
- gestione degli impianti di rifornimento carburante;
- gestione e manutenzione delle aree di sosta e parcheggio dei mezzi;

- attività di ufficio svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali;
- attività svolta da personale esterno presso la sede della società, quali fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (di cui all'Art. 26 del Decreto Sicurezza).

Nell'ambito delle suddette aree di operatività, in virtù della probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- determinazione delle procedure interne in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti posti in capo a ciascun destinatario così come disposti dal Decreto Sicurezza e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;
- attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri in capo a ciascun Destinatario;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
- individuazione dei pericoli all'interno delle sedi aziendali e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
 - gestione dei contratti di appalti.
- sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione, in particolare per ciò che concerne:
 - l'aggiornamento delle misure in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza al fine della salute e sicurezza sul lavoro;
 - la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, attraverso l'eventuale irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Soggetti Apicali o in Posizione Apicale, dipendenti, collaboratori, fornitori della società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, si prevede quanto segue:

- la gestione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) costituisce parte integrante della gestione aziendale;

- la società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al D. Lgs. n. 81/2008.

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro. Adottando il SGSL, la Società si propone di:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre incidenti ed infortuni, prevenire le potenziali malattie correlate al lavoro ed i rischi cui possono essere esposti i lavoratori o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, etc.);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il Codice Etico;
- il presente Modello;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL).

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Nello specifico, la società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

La società ha, inoltre, individuato il Responsabile Sistema di Gestione (RSGSL), avente la responsabilità di mantenere operativo e far applicare il SGSL, riferendo direttamente al Datore di lavoro in merito alle prestazioni del sistema.

La società, come previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione e condizioni lavorative e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

È fatto espresso divieto di:

- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;

- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.,) gli amministratori, gli organi sociali, i lavoratori, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, nello svolgimento delle attività sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-septies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

La Società, nella predisposizione delle procedure in materia di SSL, rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- devono essere formalmente identificate e documentate le responsabilità in materia di SSL, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
- deve essere nominato il Medico Competente, devono, altresì, essere definiti appositi e adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
- devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la SSL ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, deve, inoltre, essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR che contenga quanto prescritto all'Art. 28 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP e il medico competente. Il DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
- la valutazione del rischio deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione. Il documento di metodica è quindi il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento:
 - le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative, e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione;

- le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.,) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni.
- ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.;
 - la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;
 - l'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;
 - la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio.
- devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- a seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili;
- gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro;
- devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro;
- deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:
 - i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure per la lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;

A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

- uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - movimentazione manuale dei carichi;
 - utilizzo di VDT;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione.
- deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL;
 - deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità;
 - l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate.

Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;

- il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato;
- il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente devono programmare ed effettuare apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'Organismo di Vigilanza (OdV);
- il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato e adeguatamente pubblicizzato;
- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, etc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

- deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL. In tale ambito, la Società deve prevedere che l'OdV effettui un'attività di monitoraggio periodica della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato. A tal fine deve essere inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di SSL, del verbale della riunione periodica di cui all'Art. 35 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL.

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Il Datore di Lavoro

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nell'ambito della riunione annuale ai fini della sicurezza a cui partecipano il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli RLS viene riesaminato, tra gli altri documenti, anche il Documento di Valutazione dei Rischi.

- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sia esso interno o esterno all'azienda al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di:
 - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
 - designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
 - fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il medico competente;
 - adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - adempiere agli obblighi di informazione e formazione di cui ai successivi paragrafi;
 - comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
 - convocare la riunione periodica di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
 - adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al datore di lavoro che possa essere da questo delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;

- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc.,)

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'Art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'Art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' Art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. n. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Sono i soggetti eletti o designati, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli RLS:

- accedono ai luoghi di lavoro;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;

- sono consultati in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuovono l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipano alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'Art. 35 del Decreto Sicurezza;
- ricevono informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- ricevono altresì, su loro richiesta e per l'espletamento delle loro funzioni, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i lavoratori ai sensi dell'Art. 37 del Decreto Sicurezza;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali siano sentiti;
- avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Gli RLS dispongono del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute; non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.

Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Attività di formazione ed informazione

Attività di informazione

Ferrovie della Calabria S.r.l. è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata;
- il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, Ferrovie della Calabria S.r.l., in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente;

Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati se esistenti, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, la società destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.

La società organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione. A tali fini la società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca che

conterrà i vari riferimenti in tema di sicurezza, la normativa, la descrizione della struttura, le circolari interne ed i nominativi degli RLS.

Attività di formazione

La società deve fornire adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie. A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - l'uso delle attrezzature di lavoro;
 - la movimentazione manuale carichi;
 - l'uso dei videoterminali;
 - la segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora.
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- l'azienda deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neoassunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

Istituzione di flussi informativi

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

In primo luogo, Ferrovie della Calabria S.r.l. mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun Lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

In secondo luogo, la società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Conservazione della documentazione rilevante

La società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- il registro infortuni;
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- documento di Valutazione dei Rischi;
- documento di Valutazione dei Rischi integrato ("DUVRI");
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;
- ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui a Informazione e Formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;

Contratto di appalto

Ferrovie della Calabria S.r.l. predispone e mantiene aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

Clausole contrattuali

La società inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Principi procedurali specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- organigramma aziendale;

- documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- procedure interne di selezione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori di servizi;
- procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori appaltati a terzi a tutela sia del personale dell'azienda che di quello delle ditte appaltatrici presso la sede aziendale;
- procedure interne per l'informazione e la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Codice Etico.

Tali procedure e i documenti devono essere considerati come parte integrante delle strutture di organizzazione gestione e controllo necessarie per il corretto funzionamento ed efficacia del Modello 231 e sono aggiornati dalle funzioni aziendali e dagli Organi Sociali competenti.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	2	5	10
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D. Lgs. n. 81/08	-	2	3	6

	con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro						
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	2	4	8

6. Reati Informatici e trattamento illecito di dati - Art. 24-bis D. Lgs. 231/01

Il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, è entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale:

- deve essere fornita nella misura più ampia possibile;
- deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati;
- deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare, la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, tra l'altro, nel D. Lgs. 231/2001, l'art.24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Area a rischio

- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'art.24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l., personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- 1) si deve richiedere l'impegno dei Partners, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;

- 2) la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (*Information Thecnology*), siano essi Partners, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- 3) in particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 anche attraverso specifiche indagini ex-ante;
- 4) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, Ferrovie della Calabria S.r.l. si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- adottare un disciplinare per un corretto utilizzo della strumentazione informatica, della rete informatica e telematica, del sistema di telefonia – *in allegato al presente Modello*;
- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Ferrovie della Calabria S.r.l. e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l. di software *Peer-to-Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- tutti i sistemi e le applicazioni al Sistema informatico sono protetti tramite identificazione univoca dell'utente (username) e di una parola d'ordine (password). L'accesso è rilasciato solo al personale autorizzato e per i fini attinenti alle mansioni di lavoro secondo un'apposita procedura interna. Ciò consente di identificare i flussi e i dati di ogni utente. Le regole di gestione delle password sono tali da impedirne l'effrazione:
 - lunghezza di almeno 8 caratteri, misti numeri e lettere;
 - scadenza automatica ogni 240 giorni;
 - al cambio per scadenza, impossibilità di usare una delle vecchie password (fino alle 10 precedenti password immesse);
 - obbligo di modifica della password alla creazione di ogni nuovo profilo utente (per evitare un uso improprio del sistema da parte dei terzi installatori).

Si deve ancora sottolineare che i sistemi consentono la tracciabilità dell'operatore che ha inserito i dati ovvero predisposto l'inoltro dei flussi verso società od enti esterni o terze parti.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-bis del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate

violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei reati

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici

Fattispecie

La norma si limita a parificare il documento informatico ai documenti cartacei e dunque ad estendere alla alterazione fraudolenta del documento informatico le pene previste dagli articoli del codice penale che incriminano le falsità in atti pubblici e scritture private, ossia condotte che violano la fede pubblica documentale, intesa come fiducia e sicurezza che la legge attribuisce a documenti determinati. Ad esempio, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma un atto falso o altera un atto vero (art. 476) o contraffà o altera certificazioni o autorizzazioni amministrative (art. 477). La legge 48/2008 ha soppresso la parte della norma che conteneva la definizione di documento informatico, che si era rivelata inadeguata alla realtà da regolare, in quanto poneva l'accento sul supporto informatico, anziché cartaceo, per qualificare il documento informatico, piuttosto che sui contenuti dichiarativi o probatori trattati con tecnologie informatiche. La vera essenza del documento informatico è di essere "slegato" dalla materialità, a differenza del documento cartaceo che, invece, lega indissolubilmente contenuto e contenente. Del resto, nelle comunicazioni telematiche e nelle connessioni in rete i dati non sono incorporati o contenuti stabilmente in un supporto determinato ed hanno il vantaggio di essere riprodotti, trattati, trasmessi a distanza, eccetera, a prescindere dalle sorti di ciò in cui sono momentaneamente memorizzati.

La soppressione attuata dalla legge 48/2008 comporta il rinvio alla nozione generale di documento informatico che si è sviluppata nell'ordinamento extrapenale, con riferimento particolare a quella confluita nell'articolo 1, lettera p), del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il concetto di documento informatico si completa con la disciplina del Codice dell'amministrazione digitale che regola l'attribuzione di paternità ai documenti informatici, condizione decisiva per la tutela della loro autenticità e genuinità.

La presente fattispecie è stata aggiornata con il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, il quale ha aggiunto la seguente disposizione: *"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."*

Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni

- Falsificazione di documenti informatici in caso di rendicontazione elettronica dell'attività aziendale, ad esempio se i contratti di servizio e/o l'ordinamento dell'ente committente prevedono questo tipo di rendicontazione ai fini del pagamento.

- Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi informatici aziendali per eliminare le prove di un altro reato (ad esempio, l'impresa ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).
- Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'impresa alla Pubblica Amministrazione (PA) nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA, per ottenere una riduzione degli importi, o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'impresa.

Controlli preventivi / Esemplicazioni

Oltre ai controlli generali sopra citati, devono essere applicati i seguenti controlli specifici:

- misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a Euro 10.329 se il danno è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater, pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'Art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di un'azienda autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'azienda oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto "fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni", nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frode consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche).

Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'Art. 617-quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 recita: "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni." Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale reato si realizza quando un soggetto "commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 recita: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'Art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 recita: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'Art. 635-bis c.p..

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'Art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Il D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 recita: *"la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema"*.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (Art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica (modificato dal D. lgs. n. 36 del 10 aprile 2018)

Questo reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da € 51 a €1.032.

La pena va da uno a cinque anni e la multa da €309 a €1.549 se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Se poi il fatto è commesso con furto e indebito utilizzo in danno di qualcuno la reclusione va da due a sei anni e la multa da €600 a € 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51 a Euro 1.032.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato medio alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. In particolare, occorre osservare come nella storia della Società non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati di cui sopra posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene, pertanto, che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Principi adottati

In riferimento alle nuove tipologie introdotte va sottolineato che si tratta di illeciti nel settore informatico e nel trattamento di dati sensibili Ferrovie della Calabria S.r.l. si è già dotata di procedure interne idonee a svolgere un controllo sulla gestione informatica delle attività aziendali e a vietare alle persone non autorizzate l'accesso ai sistemi e alle banche dati aziendali.

Le attività sensibili relative ai reati informatici

L'Art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività della società nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi ha consentito di individuare le seguenti "attività sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'Art. 24 - bis del D. Lgs. n. 231/2001:

- a. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- b. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- c. Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- d. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- e. Gestione e protezione delle reti;
- f. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- g. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

I delitti trovano come presupposto la sicurezza e l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi e precisamente:

- Tutte le attività aziendali svolte dal personale tramite l'utilizzo della rete aziendale, del servizio di posta elettronica e accesso ad Internet;
- Gestione della rete informatica aziendale, evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- Erogazione di servizi di installazione e servizi professionali di supporto al personale (ad esempio, assistenza, manutenzione, gestione della rete, manutenzione e security);
- La sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (sicurezza nazionale cibernetica).

Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo di Ferrovie della Calabria S.r.l. deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

1. Gli standard generali di controllo;
2. I principi di comportamento individuati nel codice etico;
3. Quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
4. Le disposizioni di legge.

Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate. Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale ed al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale. In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della società che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Conseguentemente, gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere

separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso; ad esempio: progettazione ed esercizio, acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

▪ **Esistenza di procedure**

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

▪ **Poteri autorizzativi e di firma**

Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio.

▪ **Tracciabilità**

Tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici che supportano i processi esposti a rischio; ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione distruzione delle registrazioni effettuate.

▪ **Gestione delle segnalazioni**

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati informatici rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

▪ **Riporto all'OdV**

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti ed i procuratori nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art.24-*bis* del D. Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio.

Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area quali, ad esempio:

– **Esistenza di una normativa/procedura aziendale relativa a:**

1. gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:

- attribuzione accessi;
- assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze);
- disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi;

- attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse;
- 2. modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata Protezione delle apparecchiature incustodite;
- 3. installazione di software sui sistemi operativi;
- 4. dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali.
- attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam;
- esistenza di una serie di procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;
- attuazione del progetto di formazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy;
- consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta Internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della posta Internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico;
- individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi;
- predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi;
- attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off);
- protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking attraverso tra l'altro una serie di provvedimenti volti a garantire che:
 - L'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente ed in modo tempestivo;
 - Le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione;
 - L'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso,

Principi procedurali specifici

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;

- è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal servizio infrastrutture;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'azienda le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è vietato lo spamming come pure ogni azione di risposta allo spam;
- è obbligatorio segnalare all'organismo di vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente parte speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

L'azienda si impegna a realizzare i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi (cfr. Manuale utilizzo user id e password);

- fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso (cfr. Manuale utilizzo user id e password);
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla società e non correlati con l'attività espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della società, di software (c.d. "p2p", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) Senza alcuna possibilità di controllo da parte della società;
- qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna wi-fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (Cfr. Manuale utilizzo user Id e password);
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati (i.e. Connessione tramite VPN o RAS);

- effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, quando verrà completato il progetto di anomaly detection, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15/01/16	4	4	16
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 - Art. 7	3	4	12
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 - Art. 7	3	4	12
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 - Art. 7	2	2	4
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 - Art. 7	1	1	1

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	comunicazioni informatiche o telematiche Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	2	3	6
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15/01/16	2	2	4
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15/01/16	2	2	4
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D. Lgs. n. 7 del 15/01/16	2	3	6
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16	2	2	4
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	2	2
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	1	1
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 Lgs. n. 105 D.	Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 105 del 21.09.19	1	1	1

7. Reati ambientali - Art. 25-undecies D. Lgs. 231/01

I reati ambientali sono stati inseriti nel D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il D. Lgs. 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie. Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

Una innovazione attesa da lungo tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo – sovente discusso e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l'aspetto processuale/probatorio – del cd. disastro “innominato”.

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di “disastro”, più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (**inquinamento**

ambientale e **disastro** ambientale), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

La presente Parte Speciale, con riferimento ai reati previsti dal D. Lgs. 121/2011 (di seguito anche "Reati ambientali") e aggiornati appunto con la legge 22 maggio 2015, n. 68 illustra i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che operano nelle relative aree a rischio reato

Aree a rischio

Sono state individuate, vista l'attività svolta da Ferrovie della Calabria S.r.l., le seguenti aree a rischio:

1. attività di produzione di beni situati in prossimità di habitat naturali protetti, di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette;
2. processi produttivi aziendali;
3. processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che generano emissioni in atmosfera potenzialmente inquinanti;
4. processi aziendali che causano emissioni in atmosfera che richiedono specifiche autorizzazioni;
5. trasporto di rifiuti prodotti dall'attività aziendale;
6. comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del MUD/SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
7. trattamento di acque reflue industriali;
8. selezione e assunzione del personale, relativamente al rischio di inserire, in aree sensibili ai reati ambientali, persone che hanno subito condanne per aver commesso uno dei reati di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, al quale viene dato mandato di individuarne le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali

A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di Ferrovie della Calabria S.r.l.), ai consulenti esterni e ai *partners* della società è vietato porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
2. comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici

È fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti e il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta;
- 2) organizzare manifestazioni che prevedano l'uso o l'esposizione di fauna selvatica protetta;
- 3) organizzazione manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc.) in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, senza le dovute cautele ed autorizzazioni, finalizzate a tutelarne l'integrità;
- 4) impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- 5) durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- 6) omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano causare danno all'ambiente;
- 7) falsificare qualsiasi tipo di documento inerente alla tipologia di rifiuti prodotta dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti ed in particolare modo la raccolta e lo smaltimento di rifiuti sanitari;
- 8) fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- 9) fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Ferrovie della Calabria S.r.l. nell'ambito del MUD/SISTRI;
- 10) porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti;
- 11) porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti.

Procedure specifiche per aree sensibili

L'Organo Amministrativo da Ferrovie della Calabria S.r.l., con propria delega formale, individua e nomina, in seno alla Società, un Responsabile Qualità e Ambiente (RQA), confermando e affidando ad esso ulteriori mansioni all'interno della Società:

1. il RQA approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001;
2. al RQA rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale;
3. al RQA rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
4. al RQA rispondono le funzioni aziendali incaricate della spedizione e del ritiro dei rifiuti;
5. al RQA rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema MUD/SISTRI;

6. il RQA è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
7. il RQA deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'ispezione.

I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.

I macchinari e gli impianti di Ferrovie della Calabria S.r.l., nonché gli impianti di scarico in acqua e nell'atmosfera, devono essere sottoposti a costante manutenzione, per evitare il rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti. Un apposito registro delle manutenzioni effettuate deve essere aggiornato a cura delle funzioni responsabili degli impianti.

In caso di manifestazioni o eventi (feste, mercati, ecc.) organizzate da Ferrovie della Calabria S.r.l. in prossimità di siti ambientali protetti o in prossimità di aree in cui siano presenti specie animali o vegetali protette, deve essere nominato un responsabile, incaricato di richiedere tutte le autorizzazioni e mettere in atto tutte le azioni preventive, finalizzate a tutelare l'integrità dei siti e delle specie protette.

I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla società, e del trattamento dei rifiuti conferiti dall'azienda, devono prendere visione, accettare ed attenersi al Modello Organizzativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., ed attenersi ai divieti e alle procedure della presente Parte Speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.

In caso di ispezioni a carico della società l'Organo Amministrativo deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'Autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.

Azioni preventive

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, il RQA adotta, sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il Responsabile Ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non causare il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti

La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, deve essere firmata per approvazione dal RQA. Nel caso in cui il Responsabile Ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'OdV, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti

Al fine di prevenire, in seno alla Società, attività di traffico illecito di rifiuti, il RQA, in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:

- la data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate;
- la data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione.

Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente alla spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti alla spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

SISTR. Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predispone una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:

- sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI;
- sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;
- sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di Ferrovie della Calabria S.r.l. devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla società è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con Ferrovie della Calabria S.r.l., e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

Attività OdV

Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il RQA e l'Organo Amministrativo per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.

In caso di ispezioni a carico della società l'Organo Amministrativo deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'Autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, l'Organo Amministrativo deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal RQA.

Repertorio dei reati

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 Euro.

Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata.

Esempio

Le aziende, specie quelle abusive, per risparmiare sui costi di smaltimento sotterrano o bruciano gli scarti di lavorazione

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali. Sono inoltre da tenere in conto gli effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

La pena prevista, fuori di casi previsti per l'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) è la reclusione da cinque a quindici anni. Quando il reato è commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, storico, artistico, o in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena viene aumentata

Esempio

Tra i disastri ambientali si annovera quello del 10 luglio 1976 a Seveso dove una nube di tetraclorobenzoparadiossina viene rilasciata da una fabbrica di pesticidi esponendo a livelli mai registrati di diossina 37.000 persone, 80.000 animali e l'intero territorio circostante

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452- bis c.p. e 452-quater c.p. è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Art. 43 c.p.).

Le pene previste dai medesimi articoli sono ridotte da un terzo a due terzi e diminuite ulteriormente di un terzo se c'è solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

Esempio

Ad aprile 2016 a Genova si è rotto il tubo di una condotta di una raffineria e sono fuoriuscite 50 tonnellate di petrolio che hanno inquinato gravemente il terreno e due corsi d'acqua limitrofi, tramite i quali parte del petrolio è arrivato in mare.

Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

L'Art. 452-octies è introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 e viene applicato quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia una associazione di tre o più persone; le pene previste dall'Art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esempio

Il caso sulla Cava di Paterno nel Mugello dove è acclarata la commistione tra camorra, banche, imprese, aziende dei rifiuti ed esponenti dei partiti. Dopo aver smaltito al Sud per vent'anni i rifiuti tossici prodotti al Nord, ora la camorra napoletana sta portando i rifiuti campani altrove, in primis in Toscana, nel Comune di Vaglia, dove la vecchia cava-fornace è stata per anni trasformata in una discarica clandestina di ogni genere di rifiuti.

Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Esempio**Traffici di materiale radioattivo in Moldavia - Ottobre 2015**

Nel periodo 1993-2005 sono stati registrati circa 300 casi tra furti sostanze radioattive nell'ex Urss Secondo Associated Press, alcuni cittadini russi – tra cui ex agenti dei servizi segreti – hanno portato avanti un mercato nero di materiale nucleare nell'Europa dell'Est, con l'intento esplicito di mettere in contatto i venditori con acquirenti legati allo Stato Islamico o ad altri gruppi terroristici.

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a quattromila euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma).

Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro”.

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero al suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione ed è ipotizzabile che si verifichi in azienda.

Esempio:

La società deve eseguire le opportune verifiche in caso di acquisto terreni o siti per la costruzione di nuove strutture.

Art. 1, 2, 3-bis c.p. e L. n. 150/1992 – Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche

Le condotte di cui agli articoli 1,2,3bi e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica.

Art.1

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a)** importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- b)** omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- c)** utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente
- d)** trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
- e)** commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni
- f)** detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art.2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, unito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art.3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art.6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di

cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Art. 137 D. lgs. n. 152/2006 – Scarichi acque reflue – sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, odì cui all'Art.29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni

(omissis)

5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con

l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Le singole condotte sanzionate dal comma 1 dell'articolo 137, richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 137, rilevano quattro comportamenti illeciti, consistenti:

- nell'apertura ovvero nell'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione;
- nell'effettuazione ovvero nel mantenimento di scarichi di acque reflue industriali dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Le prime due condotte sanzionano, dunque, il comportamento sia di chi attiva fisicamente lo scarico, sia di chi subentra nella gestione di uno scarico aperto da altri, senza, in entrambi i casi, avere la prescritta autorizzazione. Ne discende che la norma in commento è volta a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero quegli scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

Le rimanenti due condotte sanzionano, invece, una condizione di abusività sopravvenuta, ovvero quei casi in cui l'illiceità dello scarico sopravviene ad un provvedimento amministrativo successivo all'autorizzazione che ne sospende o ne revoca l'efficacia.

La condotta di cui al comma 3 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ai sensi degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati dalla tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province

autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5.

La condotta di cui al comma 11 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona l'inosservanza del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo sanciti, rispettivamente, dagli articoli 103 e 104, Codice dell'Ambiente, fatte salve le tassative eccezioni contenute negli stessi articoli 103 e 104.

La condotta di cui al comma 13 dell'articolo 137, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, che contenga sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (in primis, la Convenzione Marpol 73/78).

Art. 256 D. lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'Art.29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro cinquemiladuecento a Euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o

con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti

(omissis)

La condotta di cui al comma 1 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, disciplina una serie di condotte illecite di gestione dei rifiuti, accomunate dall'esercizio delle stesse in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e comunicazione necessaria, ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Codice dell'Ambiente.

La condotta di cui al comma 3, primo e secondo periodo, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, attribuisce rilevanza penale alle condotte di gestione e realizzazione di discariche non autorizzate. La condotta di cui al comma 5 dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente sanziona la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsto dall'articolo 187, comma 1, Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 6, dell'articolo 256, Codice dell'Ambiente, punisce la condotta di chi effettua un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle disposizioni dell'articolo 227, comma 1, lettera b), Codice dell'Ambiente.

Se la società produce anche rifiuti speciali pericolosi, la fattispecie di reato è ipotizzabile.

Art. 257 D. lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila Euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(omissis)

L'articolo 257, Codice dell'Ambiente, obbliga chi cagiona un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a procedere alla bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato secondo il procedimento previsto dall'articolo 242 del Codice dell'Ambiente. La condotta di cui al comma 2, dell'articolo 257, Codice dell'Ambiente, prevede un'aggravante di pena per l'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D. lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020

L'Art.258 completamente rivisitato dall'Art.4 del D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 intende punire con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- I soggetti identificati nell'**articolo 189 comma 3** che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto in merito:

- a) Alla quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
 - b) Alla quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
 - c) Ai soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
 - d) Ai costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
 - e) Ai dati relativi alla raccolta differenziata;
 - f) Alle quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
- I soggetti identificati nell'**articolo 190 comma 1** che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico.

Nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena dell'**articolo 483 del Codice penale** "*falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*" con la reclusione fino a due anni.

- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'**articolo 193** o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;
- I soggetti identificati nell'**articolo 220 comma 2** che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti in merito:
 - a) Al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale;
 - b) Al tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale;
 - c) Alla quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Tali fattispecie di reato rientrano nel novero dei reati propri, in quanto possono essere commesse solo da soggetti aventi una specifica posizione soggettiva. Nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi contenente indicazioni false, tale condotta illecita può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di questi certificati; invece, nell'ipotesi di uso di un certificato di analisi contenente indicazioni false durante il trasporto dei rifiuti, tale condotta è riferibile al trasportatore. Con riferimento all'elemento soggettivo, le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Di seguito si riporta quanto prescritto dall'Art.258 al comma VIII, riguardante le Forze armate:

- Il comandante del poligono militare delle Forze armate deve annotare nel registro, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
 - a) L'arma o il sistema d'arma utilizzati;

- b) Il munizionamento utilizzato;
- c) La data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
- Il registro deve essere conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione ed esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza;
 - Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve adottare un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate;
 - Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate deve predisporre semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute;
 - Il comandante del poligono militare delle Forze armate deve trasmettere il documento di cui al comma precedente alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento deve essere messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

La non osservanza di quanto prescritto è punibile con la sanzione amministrativa

Art. 259 D. lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila Euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

L'articolo 259, comma 1, Codice dell'Ambiente, sanziona due distinte condotte illecite, ovvero:

- il traffico illecito di rifiuti;
- la spedizione di rifiuti destinati al recupero ed elencati nell'allegato ii (c.d. Lista verde) del regolamento, effettuata in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento stesso.

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra indicate condotte (traffico illecito di rifiuti), l'articolo 26 del Regolamento fornisce una definizione di «traffico illecito», penalmente rilevante, individuandolo in "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di alcuni degli adempimenti previsti".

Art. 260-bis D. lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
7. (omissis) Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi

(omissis)

Il comma 6 dell'articolo 260-*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona due condotte illecite, ovvero:

- falsificazione, nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, delle indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. A tale proposito, si precisa che per l'integrazione della fattispecie di reato occorre non solo la predisposizione del certificato analitico dei rifiuti falso, ma anche l'utilizzo dello stesso nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono/erano punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 260-*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta del trasportatore che omette/avesse omissso di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi (laddove la natura di «rifiuti pericolosi» è elemento caratterizzante rispetto al primo periodo dello stesso comma) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e - ove prescritto dalla normativa vigente - con la copia cartacea del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi trasportati.

Il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 260-*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta di chi, durante il trasporto di rifiuti, fa uso di un certificato di analisi contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Con riferimento all'elemento soggettivo, entrambe le fattispecie di reato in esame sono punibili esclusivamente a titolo di dolo.

Il comma 8, dell'articolo 260-*bis*, Codice dell'Ambiente, sanziona penalmente la condotta illecita del trasportatore che accompagna i rifiuti (non pericolosi, per quanto attiene al primo periodo, e pericolosi per il secondo) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata- Il reato è punibile a titolo di dolo.

Per società iscritte al SISTRI, la fattispecie di reato è ipotizzabile

Nota: l'Art. 6 del D. Lgs. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Sempre dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto.

La legge n.12 del 11 febbraio 2019, ha sostituito il terzo comma dell'Art. 6 del D. Lgs. n. 135 del 14 dicembre 2018 con: *"A decorrere dal 13 febbraio 2019 è istituito il **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".*

A tale registro si potrà comunque aderire in modo volontario se non si rientra in tale elenco.

*Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 fino alla piena operatività del **Registro elettronico nazionale**, la tracciabilità dei rifiuti viene garantita dagli adempimenti del D. Lgs. n. 152/2006 Artt. 188, 189, 190 e 193, cioè la compilazione dei formulari inerenti agli smaltimenti, la tenuta dei registri di carico/scarico e la trasmissione del MUD*

Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni per superamento valori limite di emissione

(omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(omissis)

Il comma 2 dell'articolo 279, Codice dell'Ambiente, sanziona la condotta di colui che "nell'esercizio di uno stabilimento" violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti:

- dall'autorizzazione;

- dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice dell'ambiente;
- dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, codice dell'ambiente;
- dalla normativa di cui all'articolo 271 del codice dell'ambiente;
- dall'autorità competente;
- dall'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 8 D. lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso provocato da navi

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali*

Art. 9 D. lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo provocato da navi

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
3. *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Le fattispecie sanzionate dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007 differiscono tra loro unicamente per quanto attiene all'elemento soggettivo della condotta ed alle sanzioni previste. Nel primo caso, infatti, è richiesto il dolo del soggetto agente, mentre nel secondo caso è sufficiente la colpa.

La condotta vietata consiste nel versare in mare o nel causare lo sversamento delle sostanze inquinanti inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'Allegato A alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal Decreto del Ministro della Marina Mercantile 6 luglio 1983 (Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano).

Art. 3 L. n. 549/1993

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive (**sostanze che riducono lo strato di ozono**) di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*
4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

In particolare, i comportamenti disciplinati dall'articolo 3 della Legge n. 549/1993 hanno ad oggetto una serie di condotte che trovano la loro disciplina (ed il regime delle eventuali esenzioni o deroghe applicabili) nel Regolamento (CE) n. 1005/2010, in tema di:

- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;

- autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993;
- utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella A alla Legge n. 549/1993 per la manutenzione di apparecchi ed impianti già venduti ed installati, nonché tempi e modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella B alla Legge n. 549/1993.

Principi e regole di comportamento

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, la politica e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli amministratori, gli organi sociali, i dipendenti, i procuratori aziendali nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della società, devono conoscere e rispettare:

- **La normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte**
- **Le direttive UE in materia di reati ambientali**
- **Il Codice Etico Aziendale**
- **Le disposizioni contenute nel presente Modello**

Le procedure e le linee guida aziendali nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società

Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio reato e nello svolgimento delle attività sensibili.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati ambientali è fatto espresso divieto a tutti i soggetti destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, nonché di attuare comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

È da considerarsi vietato qualsiasi comportamento che possa integrare una condotta rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dall'Art.25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.

In generale, la prevenzione dei reati ambientali è svolta attraverso adeguate misure organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice Etico e relativa appendice applicativa di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati previsti dall'art.25-undecies del D. Lgs. n. 231/01;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino i sistemi di controllo preventivi o le indicazioni comportamentali presenti nel Modello e in tutta la documentazione societaria esistente e ad esso afferente;
- predisposizione di adeguati strumenti organizzativi e normativi atti a prevenire e/o impedire la realizzazione dei reati previsti dall'Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01 da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti dalla commissione dei reati previsti dall'Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.

Conseguentemente, gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti ed i procuratori aziendali nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio hanno l'espresso obbligo di perseguire i seguenti principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi di controllo specifici:

- **Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività e dei ruoli che intervengono nelle attività chiave dei processi operativi esposti a rischio, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di gestione di un processo e di controllo dello stesso.

- **Esistenza di procedure**

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento e le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili. Le procedure devono definire formalmente le responsabilità e i ruoli all'interno del processo e le disposizioni operative e relativi controlli posti a presidio nelle attività.

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Definire livelli autorizzativi da associarsi alle attività critiche dei processi operativi esposti a rischio. Inoltre, i poteri autorizzativi e di firma devono: essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese e essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.

- **Tracciabilità**

Tracciabilità delle attività svolte nell'ambito dei processi esposti a rischio; ogni operazione relativa alle attività sensibili deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni

effettuate.

Gestione delle segnalazioni

Raccolta, analisi e gestione delle segnalazioni di fattispecie a rischio per i reati ambientali rilevati da soggetti interni e esterni all'ente.

▪ Riporto all'OdV (Organismo di Vigilanza)

Riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), gli organi sociali, gli amministratori, i dipendenti nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'Art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

Tra le regole e procedure che prevedono le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie a mitigare i fattori di rischio caratteristici delle aree a rischio identificate ed i relativi controlli, si elencano:

- l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni tale da garantire, in capo al soggetto delegato, oltre alle competenze specifiche, la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate ed un potere di spesa adeguato, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate in merito al rispetto della normativa ambientale;
- la redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione;
- l'esistenza di un processo di gestione dell'affidamento dei compiti specifici ai lavoratori in tema di ambiente;
- l'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate;
- la gestione delle attività di ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza alle prescrizioni normative vigenti. In particolare, tale strumento deve prevedere responsabilità e modalità di:
 - a. identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
 - b. monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
 - c. predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo (ad esempio la predisposizione di studi di impatto ambientale, le valutazioni di incidenza nell'ambito dei progetti presentati, etc.);
 - d. comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
 - e. tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso.
- la gestione delle emergenze ambientali, ivi inclusi il recepimento dei miglioramenti tecnologici del settore e le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;

- la gestione della manutenzione degli asset e dei sistemi di prevenzione, protezione e mitigazione ambientali, affinché sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di tutela dell'ambiente;
- l'identificazione e valutazione dei rischi ambientali, nonché l'identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della loro significatività in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti ad essi correlati, per servizi resi e attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti;
- la gestione dell'attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati, che preveda, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee:
 - a. l'identificazione di elementi che facciano presumere una potenziale contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione dell'avviamento delle necessarie attività di comunicazione e/o bonifica;
 - b. la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare, ovvero all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - c. la definizione e il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative per la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
 - d. la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato;
 - e. la predisposizione della documentazione da presentare alle Autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- la gestione dei depositi temporanei di rifiuti, prevedendo:
 - a. la definizione dei criteri per la scelta / realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti o l'identificazione delle aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti;
 - b. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo.
- la gestione della documentazione relativa al sistema di controllo per le tematiche ambientali (ivi compresa l'archiviazione e la conservazione);
- la gestione delle attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di controllo per le tematiche ambientali, con riferimento a:
 - a. tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
 - b. competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto di audit;

- c. modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di controllo relativo alle tematiche ambientali o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- d. modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- e. modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al responsabile del rispetto della normativa ambientale.
- la gestione delle attività di reporting verso il responsabile del rispetto della normativa ambientale, tali da garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di controllo e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
 - a. scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - b. risultati degli audit;
 - c. risultati del monitoraggio della performance del sistema di controllo ambientale.
- verifica della situazione nella gestione delle tematiche ambientali e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno della società;
- la gestione della diffusione periodica verso i lavoratori, da parte delle funzioni competenti, delle informazioni connesse normativa vigente relativa all'ambiente.

La gestione del processo di formazione del personale in materia ambientale

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20

5

5

10

15

20

25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	3	4	12
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	2	3	6
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	3	3	9
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	2	2
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	2	2	4
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D. Lgs.n.21 del 1/03/2018	2	3	6
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	-	1	2	2
1	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	-	2	2	4
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3-bis 6 L. 150/92	-	1	1	1
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D. Lgs. n. 152/06	-	2	3	6
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D. Lgs. n. 152/06	-	3	5	15
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D. Lgs. n. 152/06	-	2	2	4
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D. Lgs. n. 152/06	-	2	3	6
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D. Lgs. n. 152/06	-	1	3	3
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/06	-	1	1	1
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D. Lgs. n. 152/06	-	3	4	12
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	2	3	6

8. Reati di Criminalità Organizzata - Art. 24-ter D. Lgs. 231/01

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Si definiscono reati di criminalità organizzata (o crimine organizzato) quelli scaturiti da attività criminose commesse da particolari tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune. Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nella medesima accezione possono essere considerati anche i gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice politica, ideologica o sociale. Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone,

indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad un'associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo.

È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Aree a rischio

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare e del Codice Etico.

Al fine di fornire un quadro dettagliato delle possibili aree a rischio, vista la posizione geografica in cui sorge la Società, definita come area a forte tasso di criminalità organizzata, si è ritenuto di dover analizzare le seguenti possibili aree a rischio:

1. attività di investimento e accordi di *joint-venture* o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
2. attività connesse al rapporto con i fornitori (es. pagamento delle fatture);
3. attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
4. attività di selezione del personale;
5. attività di selezione dei collaboratori esterni (es. rete agenti/mediatori) e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc.);
6. qualifica e selezione di fornitori;
7. gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partners;
8. gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti;
9. il rischio di verifica dei suddetti *reati/delitti* è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001;
- 2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici**Procedure specifiche per aree sensibili**

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:

- 1) non violare le procedure aziendali in vigore;
- 2) ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla Legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- 3) ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- 4) è in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- 5) determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partners per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- 6) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partners per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio);
- 7) selezionare fornitori/clienti/partners in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- 8) non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- 9) improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della società;

- 10) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partners;
- 11) nella gestione del fornitore/partners prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- 12) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- 13) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di Credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- 14) valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- 15) nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partners prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- 16) astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - 2) parità di trattamento;
 - 3) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, Ferrovie della Calabria S.r.l. assicura che vengano prodotti da ciascun dipendente, prima dell'assunzione, i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a sei mesi.

Ferrovie della Calabria S.r.l. si impegna inoltre a:

- fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;
- garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Società;
- valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitano di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Ferrovie della Calabria S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;
- f) verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;

L'OdV può incontrare periodicamente:

- il Responsabile della Sicurezza Aziendale in merito a:
 - (i) lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa (o accordi similari) stipulati con soggetti pubblici volti a prevenire le infiltrazioni criminali;
 - (ii) eventuali anomalie riscontrate in fase di monitoraggio delle imprese qualificate;
- il Responsabile degli Acquisti e Appalti in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle gare di appalto;

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Repertorio di reati

Art. 416-bis – associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la pena della reclusione, modificata dall'Art. 5 della legge n. 69 del 27 maggio 2015, da dieci a quindici anni.

Lo stesso articolo 5 prevede per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sempre l'articolo 5 prevede che se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni per gli associati e da quindici a ventisei anni per i promotori, dirigenti e organizzatori.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'Art.34 della L.161/217 recita" per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 416 bis.1 – Circostanze aggravanti (introdotto dal D. lgs. n. 21/2018)

Il D.Lg.n.21 del 1° marzo 2018 ha introdotto l'Art.416-bis.1 c.p. che recita:

Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli di Codice penale 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.».

Art. 416-ter – scambio elettorale politico – mafioso (modificato dalla L. n. 43/2019)

La condotta che costituisce reato è quella di chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità.

La legge n. 43 del 21 maggio 2019, con l'articolo 1 ha modificato l'articolo 416-ter del Codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso portando le pene alla stessa stregua del primo comma dell'Art. 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Inoltre, nel caso di elezione nella tornata elettorale, per colui che ha accettato la promessa di voti, la pena prevista dal primo comma dell'art.416-bis è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione commette il reato di cui all'articolo 630 c.p. ed è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

(omissis)

Art. 74 DPR n. 309/1990 – Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito o consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'organizzazione è punito solo per questo con la reclusione non inferiore a vent'anni. Chi partecipa è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione per i promotori e a dodici anni di reclusione per i partecipanti.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

L'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 aggiunge che nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art.7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, coordinato con la legge di conversione 203/91 – Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

La circostanza aggravante prevista dall'Art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.

Peraltro, per la qualificazione dell'Art. 7 citato devono sussistere due elementi, legato il primo, all'uso del "metodo mafioso", avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'Art. 416-bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; il secondo, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa.

L'Art. 7 prevede:

a) Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

b) Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del Codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p. - Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto sia impegnato nella fabbricazione o traffico di armi da guerra, esplosivi o armi comunque clandestine.

Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come individuati nella Parte Generale, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati precedentemente descritti, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Nell'espletamento delle attività aziendali, in particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali adottate dall'azienda e tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alla normativa aziendale interna e alle regole contenute nel presente Modello.

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto (coerentemente con quanto previsto nel Codice Etico) di porre in essere, collaborare o dare causa a:

- 1) comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella Parte Speciale;
- 2) comportamenti i quali, pur non comportando - ove considerati individualmente - la commissione di alcuna fattispecie di reato transnazionale, possano integrare un reato transnazionale se posti in essere in modo congiunto.

I Destinatari del Modello sono tenuti, altresì, a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno dell'azienda, ovvero per conto della stessa, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione da parte dei Destinatari del Modello di reati transnazionali;
- è fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- tutte le procedure interne della Società devono garantire il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, anche con riferimento ai rapporti aziendali con società fornitrici di manodopera.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura aziendale e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico e il Codice di Comportamento Interno;
- la politica e procedure aziendali volte a tutelare la società dalla commissione dei reati transnazionali.

In ogni caso, per ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
3. i documenti riguardanti l'attività aziendale siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
4. l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, se nominata, ed all'Organismo di Vigilanza;
5. la scelta di dipendenti ed eventuali collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza ed in riferimento a essi sia motivata la scelta;
6. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a terzi ed in particolare a consulenti, collaboratori, promotori o mediatori creditizi, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'azienda e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
7. le condizioni stipulate con i clienti siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
8. le condizioni stipulate con i clienti siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica;
9. i dati e le informazioni raccolti sui clienti siano completi ed aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

Ai destinatari è inoltre fatto divieto di:

- promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti;
- in ogni caso, incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di stampo mafioso;
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza;
- aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori esterni, clienti, partner anche stranieri;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

Clausole Contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento Interno;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno.

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, Codici di Comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo, si elencano i documenti quelli maggiormente rilevanti:

- codice Etico/codice di Comportamento Interno;
- regolamento di servizio;
- antiriciclaggio – Adeguata verifica della clientela - Manuale operativo;
- il sistema dei poteri e delle deleghe di cui alla Parte Generale del Modello.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PXD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3

Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 e modificato dalla legge 236 del 11 dicembre 2016	2	5	10
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis c.p.	Modificato dall'Art. n5 della L.n.69 del 27/05/15	1	4	4
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione di tipo mafioso anche straniera	Art. 416-bis.1 c.p.	Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 21 del 1/03/2018	1	4	4
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 15.05.09 n. 94, Art. 2, c. 29 modificato da L. n.43 del 21 Maggio 2019	3	3	9
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa	Art. 7, D.L. n. 152 del 13.05. 1991	-	2	4	8
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p.	-	1	4	4
Art. 24-ter	Reati di criminalità organizzata	Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 DPR 309/90	Modificato dall'Art.4, c.1, lett. b del D.Lg. n.202 del 29/10/16	2	4	8

9. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo - Art. 25-bis D. Lgs. 231/01

L'art. 25-bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso.

Aree a rischio

- L'analisi dei processi aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l., ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contemplati dall'art. 25-*bis* per la scarsa riferibilità al business della Società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

I reati sopra considerati hanno come presupposto la detenzione o l'utilizzo di valori di bollo. Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza debbano utilizzare valori di bollo. Eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a rischio Reato potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001;
- realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato, spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;
- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;
- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- violare le procedure aziendali in vigore.

Procedure specifiche per aree sensibili**Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

- tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di Ferrovie della Calabria S.r.l., effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne;
- nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità e, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della Società. Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per Ferrovie della Calabria S.r.l. durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società;
- tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di Ferrovie della Calabria S.r.l. operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto della Società valori di bollo, dovranno:
 - A. acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
 - B. provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.

Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:

- sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;
- l'Organismo di Vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del codice etico e del codice interno di comportamento di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
- sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);

- sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
- sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di falsità in monete (e valori).

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i reati di falsità in monete (e valori) sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Ferrovie della Calabria S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati di falsità in monete (e valori);
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente parte speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati;

- f) verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente parte speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione.

Repertorio dei Reati**Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato sono punite con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098.

Il D. Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016 aggiunge che "La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni".

I suddetti reati sono difficilmente configurabili in capo all'azienda soprattutto per quanto concerne la contraffazione ed alterazione. Eventuali rischi potrebbero essere configurabili nelle sole ipotesi di messa in circolazione delle monete falsificate e di ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione.

Art. 454 c. p. – Alterazione di monete

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516

Art. 455 c.p. – Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei già menzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

L'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a euro 1.032.

Nel caso di una azienda potrebbe essere chiamato a rispondere del reato il dipendente che utilizzi banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell'intento di evitare all'azienda i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità. Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolo successivo essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 del Codice penale si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 309 a Euro 1.032

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Questa ipotesi di reato, modificato nel testo dal D. Lgs. n. 125 del 21 giugno 2016, si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Le fattispecie di reato di cui agli artt. 459, 460, e 461 c.p. sono solo astrattamente ipotizzabili in una azienda.

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

I reati in esame rientrano nella categoria dei reati contro la fede pubblica, consistenti in falsità capaci di ingannare il pubblico, ossia un numero indeterminato di individui, compromettendo l'affidamento sociale della genuinità e veridicità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Oggetto materiale dei reati di cui agli artt. 453, 454, 455 e 457 c.p. è la moneta nazionale ed estera, avente corso legale nello Stato o all'estero, assolvendo alla funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria; agli effetti della legge penale, sono equiparate alle monete le carte di pubblico credito.

Considerazioni applicative

Le condotte criminali possono essere così sintetizzate:

- contraffazione, ossia produzione di monete da parte di chi non è autorizzato;
- alterazione, ossia modificazione del valore delle monete, che viene aumentato o scemato;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate in accordo con il falsario un intermediario, al di fuori delle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione;
- acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (inserito dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 493-ter c.p. è stato introdotto dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018 e si configura quando:

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di

servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori (inserito dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018)

L'articolo 512-bis c.p. è stato introdotto dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018 e recita

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli di codice penale 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Modalità di commissione del Reato / Esemplicazioni

Il rischio che i reati in esame si verifichino in Ferrovie della Calabria S.r.l. è, in generale, alquanto remoto, data la peculiarità dell'oggetto materiale dei reati (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, carta filigranata, filigrana, etc.) qualche rischio in più può sussistere, particolare, per quei reati la cui condotta consiste nella spendita o messa in circolazione di monete falsificate, qualora Ferrovie della Calabria S.r.l., in ragione dell'attività svolta, riceva versamenti in moneta, ad esempio, a titolo di incassi derivanti dai servizi resi ai clienti/passeggeri.

In linea puramente teorica è possibile che l'operatore, accortosi della falsità delle monete al momento della ricezione o successivamente, ometta di rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute e le metta in circolazione, ad esempio mediante versamento in banca e/o consegna al preposto, nell'intento di evitare a Ferrovie della Calabria S.r.l. i pregiudizi o semplicemente i fastidi derivanti dall'attivazione delle procedure previste in tali casi.

Controlli preventivi / Esemplicazioni

- Diffusione del Codice Etico tra i dipendenti;
- controlli, anche a campione, delle monete trattate, preliminari alla spendita o messa in circolazione delle stesse, da parte di operatori diversi da quelli incaricati della ricezione.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e Organi Sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo presenti un basso profilo di rischiosità, la società intende assumere un ruolo attivo nella tutela di quella particolare forma della fede pubblica che si concretizza nell'esigenza di certezza ed affidabilità del traffico economico-giuridico, con specifico

riferimento all'affidamento del pubblico sulla genuinità del mezzo di scambio rappresentato dalla moneta e sulla genuinità dei valori di bollo distribuiti o ricevuti dall'azienda, anche al fine di prevenire i residui rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-*bis* del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati di falso in monete commessi dai dipendenti che sono tenuti alla vigilanza e controllo su detti soggetti e, comunque, da qualsiasi dipendente che, operando nell'interesse aziendale, effettui trattamenti di monete e banconote.

Viene altresì prevista una procedura specifica per assicurare che i nuovi marchi eventualmente utilizzati in azienda non siano stati preventivamente registrati da terzi.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. L'espresso divieto di:
 - a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 bis del Decreto);
 - b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.
2. I seguenti obblighi:
 - a) operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - b) puntuale rispetto delle procedure aziendali di controllo di monete, banconote e valori di bollo trattati, a tutela della fede pubblica nella genuinità delle stesse;
 - c) immediato ritiro dalla circolazione di monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Modello;
 - d) prima di utilizzare un marchio per un'iniziativa aziendale, verificare che lo stesso non sia stato preventivamente registrato da terzi;
 - e) segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e marche da bollo falsificate;
- b) mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Inoltre, devono essere inderogabilmente rispettate le procedure aziendali esistenti, relative a:

- a) effettuazione di un primo esame e controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse;

- b) esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità e in particolare la compilazione e trasmissione degli appositi "Verbali di ritiro" delle monete e delle banconote euro di cui al D.M. 1° marzo 2002.

In aggiunta ai presidi esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- a) la conservazione di adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione);
- b) la nomina di un Responsabile Interno aziendale e di sub responsabili interni in ciascuna filiale della società.

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico/Codice di comportamento
- b) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte aziendale in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
- c) di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento Interno. Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati.

Tali policy e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico/Codice di Comportamento Interno;
- Circolari interne relative al trattamento delle banconote sospette di falsità.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D. Lgs. n. 125/2016	2	3	6
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	1	1
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	2	2	4
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	2	3	6
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	2	2	4
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	1	1
Art. 25-bis	Falsità in monete	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carte filigranate	Art. 461 c.p.	Modificato dal D. Lgs. n. 125/2016	1	1	1
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	2	2	4

Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	2	3	6
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	2	2
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 21 del 1/03/2018	2	2	4
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 21 del 1/03/2018	1	2	2

10. Reati contro l'industria ed il commercio - Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/01

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art.25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (-fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001), quali:

- ❖ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ❖ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ❖ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ❖ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ❖ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Aree a rischio

Il rischio di verificazione del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Le aree potenzialmente a rischio reato

- 1) L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;
- 2) area operativa;
- 3) svolgimento delle attività di gestione di nuovi servizi collocati dalla società;
- 4) svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;
- 5) attività di selezione dei collaboratori esterni e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche, ecc);

- 6) prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite in questione;
- 7) partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- 8) approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di Ferrovie della Calabria S.r.l. o destinati ad omaggi per la clientela/passeggeri;
- 9) eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- a. rivelare a terze informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- b. violare le procedure aziendali in vigore;
- c. fabbricare o utilizzare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur conoscendo l'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

Procedure specifiche per aree sensibili

Evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui e in particolare:

- 1) monitorare l'attività dei concorrenti, individuando linee di sviluppo tecnologico, analizzando brevetti pubblici di aziende leader con l'obiettivo di ridurre il rischio di contraffazione di diritti di terzi;
- 2) prevedere un sistema di sorveglianza brevettuale periodico;
- 3) verificare la presenza di brevetti affinché il prodotto non sia in violazione degli stessi (c.d. "*libertà di operare o di attuazione*");
- 4) verificare la presenza di brevetti che siano venuti a scadere e la cui tecnologia è ormai di dominio pubblico;

- 5) definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati, ecc.) in caso di contenzioso;
- 6) definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- 7) monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- 8) prevedere che il fornitore/partners che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la società qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
- 9) prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la società da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della società, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- 10) prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partners, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla società e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;
- 11) definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- 12) individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove l'azienda intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- 13) monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili rispetto ai marchi di cui la società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi che vengono di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- 14) qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi/mercati di interesse della società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e la possibilità di chiedere e ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non può essere utilizzato, la proposta di nuovo marchio, dovrà essere pertanto abbandonata;
- 15) prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;

- 16) accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- 17) prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- 18) qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;
- 19) astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- 20) astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di frode nell'esercizio del commercio.

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, anche tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- a) improntare a onestà, correttezza professionale e trasparenza ogni rapporto e contatto con la clientela;
- b) nel rapporto con i clienti, seguire le procedure interne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti stessi, offrendo assistenza e supporto professionale.

Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:

- a) quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la società, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
- b) standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- c) nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla società o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- d) nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partners, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla società e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi

un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società e nel D. Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di partnership).

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001, nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- bis.1 del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente parte speciale e proporrà ai soggetti competenti di Ferrovie della Calabria S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti contro l'industria e il commercio, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente parte speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei suddetti reati.

Repertorio dei Reati**Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma, non modificata dalla L. n. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'articolo 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'articolo 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'articolo 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale Art. 2598 c.c.) quali:
 - pubblicità menzognera;
 - pubblicità denigratoria;
 - uso di altrui marchi registrati;
 - concorrenza parassitaria;
 - boicottaggio;
 - storno di dipendenti;
 - rifiuto di contrattare;
 - inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorché non ricorrano gli estremi di un più grave reato

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all'associazione.

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali.

Il reato previsto dall'Art. 513-*bis* c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore.

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 513 *bis* c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- Nocumento all'industria nazionale.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e

sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila”.

L'interesse tutelato dall'Art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto.

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio);
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve verte su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione).

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”.

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l’oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’Art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell’ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l’esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l’uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto. Inoltre, la locuzione “mette altrimenti in circolazione” di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell’uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all’articolo 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall’Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l’ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice “imitazione” del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l’acquirente; al contrario, l’altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la “contraffazione” o l’“alterazione” di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli del Codice penale 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009.

La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- Fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli articoli 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'Art. 474, comma 2 c.p.) e 517-bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica)

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Art. 517-quater. c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore **“Probabilità”** per il valore del **“Danno” (PxD)**

	Probabilità “P”	Danno “D”	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	2	4	8
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	3	3	6
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	2	4	8
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	2	3	6
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.	-	1	1	1

Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	-	2	3	6
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	2	3	6
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari	Art. 517-quater c.p.	-	2	4	8

11. Reati contro la personalità individuale - Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente parte speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, anche se, per alcuni dei reati presupposto in esame è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

È necessario tenere in considerazione che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedo-pornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

La società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p. (distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 – Convenzione di Lanzarote

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, con l'uso di forza, costrizione o minacce ed è stata approvata dal Senato della Repubblica dopo un lungo iter parlamentare lo scorso 19 settembre 2012 con il d.d.l. 1969-d.

Fra le misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori;
- l'educazione dei minori, affinché ricevano informazioni sui rischi che possono correre e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale e creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori. Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La Convenzione di Lanzarote penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati

sessualmente da adulti incontrati nelle chat on-line o nei siti di giochi. Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata. La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 c.p. - Art. 24-ter (associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e 600-ter (pornografia minorile) – Art. 25-quinquies, già inclusi nel novero dei reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001.

Aree a rischio

- A. Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- B. conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Divieti specifici**Procedure specifiche per aree sensibili**

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

- a. conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico;
- b. le seguenti procedure aziendali:
 - procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
 - il regolamento acquisti;
 - i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- si deve richiedere l'impegno dei Partners, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partners o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partners o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex-ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme gius-lavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- qualora un Partners abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., il Partners dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973", "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile", Convenzione di Lanzarote);
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partners, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
- nei contratti con i Partners, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dal presente articolo ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dal presente articolo;
- la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- Ferrovie della Calabria S.r.l. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, Ferrovie della Calabria S.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

- Ferrovie della Calabria S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Società è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei Reati**Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la donazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti di una persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è ridotta da un terzo a due terzi se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a Euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

Articolo 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore ad euro 1.549.

Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale

Tale ipotesi di reato si configura quando il materiale pornografico di cui agli articoli precedenti rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali).

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità' sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità' o approfittamento di una situazione di vulnerabilità', di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità', al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità' di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età'.

Considerazioni applicative

Il rischio di commissione dei reati in esame è alquanto remoto per Ferrovie della Calabria S.r.l., essendo difficile individuare la sussistenza di un interesse o di un vantaggio per l'ente, che è una delle condizioni al verificarsi della quale è subordinata la responsabilità amministrativa dell'ente.

Art.601-bis c.p. - Traffico di organi prelevati da persona vivente (modificato dal D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018)

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

Art. 602 c.p. – acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Art. 603 – bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Secondo la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016, le ipotesi di reato si configurano quando:

1. Si recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. Si utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il fatto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da E 500 a E1.000 per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono poi commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a € 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli del codice penale 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 613-bis c.p. – Tortura

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà'.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter – Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nota su Art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite.) modificato con L. 110 del 14 luglio 2017:

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento

2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura

(Artt.613-bis c.p. e 613-ter c.p.) non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Controlli Preventivi / Esempificazioni

Alcuni strumenti di prevenzione che l'ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti:

- applicare il codice di condotta dell'industria turistica italiana;
- adottare strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- dettare disposizioni nette ed inequivocabili in merito ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici da parte dei dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a quelle note per il fenomeno del turismo sessuale;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti nei settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree richiamate nel punto precedente;

- prevedere nel Codice Etico uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in materia di salute e sicurezza.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Nonostante la possibilità di commissione da parte dei dipendenti e organi sociali nell'interesse o vantaggio dell'azienda dei reati previsti dal Decreto in materia di reati contro la personalità individuale presenti un basso profilo di rischiosità, la società intende assumere un ruolo attivo al fine di prevenire i rischi ipotizzabili in ordine alla commissione dei reati di cui all'Art. 25-quinquies del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, sono previsti principi generali di comportamento per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità individuale commessi dai dipendenti, organi sociali o da collaboratori esterni e partner che si devono attenere alle regole menzionate precedentemente.

La presente Parte Speciale prevede, pertanto, a carico dei destinatari:

1. l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

2. i seguenti obblighi:

- nei rapporti con la clientela, i destinatari devono rispettare tutti i principi procedurali aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
- si devono instaurare e mantenere rapporti con i fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie sul rispetto da parte di questi ultimi dei diritti e della dignità dei lavoratori da essi dipendenti e dei minori;
- la società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- l'azienda periodicamente deve richiamare in modo inequivocabile i propri dipendenti a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, la società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati di cui all'art. 25-quinquies attraverso il loro utilizzo;
- l'azienda deve, inoltre, valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei destinatari, l'azienda è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

Procedure Specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e procedure aziendali come di seguito indicate.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo della società, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni

A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- codice Etico;
- circolari interne in materia.

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale.

Clausole contrattuali

Ai partner, fornitori e collaboratori esterni viene resa nota l'adozione del Modello, del Codice Etico da parte dell'azienda e nei contratti con essi stipulati è contenuta apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrelevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15

4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.	-	1	3	3
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Prostituzione minorile	Art. 600-bis c.p.	-	1	2	2
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.	-	2	3	6
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-quater c.p.	-	2	3	6
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Pornografia virtuale	Art. 600-quater.1 c.p.	-	1	2	2
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-quinquies c.p.	-	2	3	6
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tratta di persone	Art. 601 c.p.	-	2	3	6
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Traffico di organi prelevati da persona vivente	Art. 601-bis c.p.	Inserito dalla legge 236 dl 11 dicembre 2016 e modificato da D. Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018	1	1	1
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.	-	1	1	1
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Art. 603-bis c.p.	Modificato dalla L. n.199 del 29 ottobre 2016	2	2	4
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Adescamento di minorenni	Art. 609-undecies c.p.	-	1	1	1
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Tortura	Art. 613-bis c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	2	2
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura	Art. 613 ter c.p.	Inserito dalla L. n.110 del 14 luglio 2017	1	1	1

12. Reati finanziari o abusi di mercato - Art. 25-sexies D. Lgs. 231/01

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D. Lgs. n. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote.

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente siano di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Informazioni privilegiate

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata.

Secondo l'art. 181 TUF, per "*informazione privilegiata*" si intende un'informazione:

- di carattere preciso, nel senso che:
 - a) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e
 - b) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice Civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "*futures*" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il

quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l. ha consentito di ritenere molto basso il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contemplati nell'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, per lo scarso impatto associato al business della società e perché le ipotesi di reato contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto.

- *Gestione di Informazioni Privilegiate* (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114 Tuf);
- acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati;
- acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati;
- attività di *advisor* all'emissione di strumenti finanziari o di distribuzione di strumenti finanziari;
- negoziazione di strumenti finanziari;
- attività di trading, attività di corporate finance;
- operazioni finanziarie.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è espressamente vietato ai *Destinatari*, con riferimento e/o sulla base di *Informazioni Privilegiate* assunte in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Società, e relative, direttamente o indirettamente, alla Società di:

1. utilizzare *Informazioni Privilegiate* assunte per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società;
2. rivelare a terzi le *Informazioni Privilegiate*, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

3. raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di *Informazioni Privilegiate*, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;
4. diffondere non adeguatamente un'*Informazione Privilegiata* in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
5. diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
6. effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo;
7. le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato;
8. inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi) (Inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Una variante di questo comportamento, parimenti vietata, consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo;
9. al di fuori di ipotesi del tutto legittime e conformi alle regole di mercato come i cd. *cross-order*, agire di concerto con altri soggetti (es. intermediari, soggetti con un elevato numero di partecipazioni sul titolo) immettendo simultaneamente ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi - cd. *Improper matched orders* (ordini abbinati in modo improprio);
10. effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario - cd. *Painting the tape* (fare il quadro delle operazioni);
11. acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni con lo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato - cd. *Marking the close* (segnare il prezzo in chiusura);
12. acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
13. effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali;

14. abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
15. concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi - cd. *Creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
16. concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
17. concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi - cd. *Concealing ownership* (celare la proprietà);
18. diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse - cd. *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
19. aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati - cd. *Pump and dump* (gonfiare e scaricare);
20. prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo - cd. *Trash and cash* (screditare e incassare);
21. agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette - cd. *Opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

Divieti specifici

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le regole societarie sulla gestione e sul trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni.

Gli Esponenti aziendali sono in particolare tenuti a provvedere, prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari della Società o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per la Società, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa, a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di consentire all'OdV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative:

- dell'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- di eventuali delibere dell'Organo Amministrativo riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società.

Copia di ogni comunicazione tra Ferrovie della Calabria S.r.l. e le Autorità pubbliche di regolamentazione del mercato dovrà essere regolarmente trasmessa all'OdV.

La Società, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di *formazione-informazione* periodica dei *Destinatari* del presente Allegato sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione degli illeciti di cui al presente Allegato possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure.

In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Contratti

Nei contratti con i consulenti, i partners, i fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al decreto nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

Con riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire agli organi di controllo una concreta autonomia.

Con riferimento alle altre attività a rischio l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- svolgimento delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- svolgimento delle verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza;
- valutazione periodica dell'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
- esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei Reati

Art. 184 del D. Lgs. n. 58 del 1998 - Abuso di informazioni privilegiate

Fattispecie

Con l'espressione "*abuso di informazioni privilegiate*" si identificano tutte quelle situazioni in cui il comportamento di un determinato soggetto, consistente nel fare uso a proprio vantaggio o di altri, di informazioni non accessibili al pubblico, provoca, in maniera diretta o indiretta, conseguenze pregiudizievoli ai risparmiatori che vogliono investire nei relativi mercati finanziari.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 181 del D. Lgs. 58 del 1998, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Si tratta di un reato per la consumazione del quale è richiesto l'essere in possesso e lo sfruttamento a proprio o ad altrui favore di informazioni di carattere privilegiato al fine di compiere un qualsiasi tipo di transazione su strumenti finanziari. Quanto al soggetto attivo del reato, il novero dei possibili autori del reato ricomprende non soltanto chi possieda le informazioni a motivo dell'esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio, ma anche in ragione della particolare qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è generico in quanto consiste nella coscienza e volontà di abusare della propria posizione (possessore di informazioni privilegiate) per porre in essere, utilizzando le informazioni, operazioni di vendita/acquisto o altre operazioni, su strumenti finanziari, comunicare tali informazioni ad altri, raccomandare o indurre altri a compiere le suddette operazioni. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Capo II del Titolo I-bis del D. Lgs. 58 del 1998 sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

Considerazione applicative

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare. Il rischio di verifica del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

Art. 185 del D. Lgs. n. 58 del 1998 - Manipolazione del mercato**Fattispecie**

Con l'espressione "*manipolazione di mercato*" si identificano tutte quelle situazioni in cui il comportamento di un determinato soggetto, consistente nella divulgazione di notizie false o ingannevoli e/o nella simulazione di operazioni, risulta in concreto idoneo a falsare il meccanismo di fissazione del prezzo di strumenti finanziari, producendo, così, conseguenze pregiudizievoli, dirette o indirette, per i risparmiatori che vogliono investire nei relativi mercati finanziari. In particolare, con l'espressione "*manipolazione*" si intendono:

a) le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false o fuorvianti riguardo l'offerta, la domanda o il prezzo degli strumenti finanziari o che permettano, mediante l'azione di una o di più persone che agiscono in collaborazione, di stabilire il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale (tutto ciò salvo che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni sono legittime e che il suo operato è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato);

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della l. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel Capo II del Titolo I-bis del D. Lgs. 58 del 1998 sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

b) le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;

c) la diffusione di informazioni che forniscano indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

La fattispecie di reato in oggetto ricalca la figura dell'aggiotaggio (articolo 2637 c.c.) e si concretizza con la diffusione da parte di "chiunque" di notizie false o con la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La disposizione codicistica mantiene intatta la propria efficacia solo in relazione a fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati, mentre l'articolo 185 in oggetto si caratterizza per un significativo differenziale in positivo delle sanzioni penali (rispetto all'articolo 2637 c'è un aumento della reclusione nel massimo e l'aggiunta della multa, prima non prevista). L'articolo 185 esige che le notizie siano "concretamente idonee" a modificare i prezzi perché si perfezioni il reato; l'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari deve inoltre essere "*sensibile*". L'interesse tutelato dalla norma in questione è l'economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato.

La condotta di reato consiste:

a) nella diffusione di notizie false;

b) nel fatto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati (c.d. informazioni “*price sensitive*”).

Quanto all’elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Considerazione applicative

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy* aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare. Il rischio di verifica del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

Art. 187-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 – Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Fattispecie

La fattispecie di cui all’Art. 187-bis TUF punisce, con la sanzione amministrativa da € 20.000 a € 5.000.000, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall’Art. 184 TUF (“chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio”), sia quelle realizzate dagli insiders secondari, laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L’unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (“la sanzione prevista al comma 1” dell’Art. 187 bis “si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti”).

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998 – Manipolazione del mercato

Fattispecie

La fattispecie di cui all’Art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a 5.000.000 chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l’Art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano “concretamente idonee” ad alterare i prezzi).

Il divieto di manipolazione del mercato del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ma è sufficiente che tali comportamenti siano "suscettibili" di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 Art. b187-ter.1 inserito dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter.1 inserito dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 riguarda le sanzioni relative nei confronti di un ente o di una società in caso di violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2,4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di

regolamentazione e di attuazione, nei confronti di un ente o di una società', si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro. Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Art. 187-quinquies del D. Lgs. n. 58 del 1998 – Responsabilità dell'ente

Nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

La violazione a vantaggio dell'ente può essere commessa

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, che di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Se, in seguito alla commissione degli illeciti, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nei punti a e b hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Considerazione applicative

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare. Il rischio di verifica del reato (delitto) in ogni caso è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

Principi e Procedure adottate da Ferrovie della Calabria S.r.l.

In riferimento ai reati in materia di trasparenza dei mercati Ferrovie della Calabria S.r.l., ottemperando ai principi espressi dalle *Policy* in materia intende:

- a) non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- b) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- c) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei *Destinatari*:

- d) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- e) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In relazione alla predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie relativi alla Società sono previsti ruoli e compiti dei responsabili coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie e sussiste specifica disposizione aziendale che identifica ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno. Nello specifico, nei rapporti con i media, si è stabilito:

- a) la possibilità di rilasciare notizie sulla Società e sulle operazioni ad essa relative solo ai soggetti autorizzati;
- b) una specifica procedura per stabilire se l'informazione è "sensibile";
- c) le regole alle quali attenersi in caso di rapporti con la stampa;
- d) la procedura da seguire per un corretto comunicato stampa.

La *Policy* di Ferrovie della Calabria S.r.l. prevede, inoltre, vincoli di confidenzialità: in ottemperanza sono stati adottati vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Sono state inoltre assicurate adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel D. Lgs. n.196 del 2003 e nelle *best practices* internazionali. Con particolare riguardo a operazioni su strumenti finanziari esistono disposizioni circa i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività e nello specifico tale attività è sottoposta alle regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi. Nei rapporti con gli Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge Ferrovie della Calabria S.r.l.:

- a) rispetta le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) rispetta gli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- c) rispetta gli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti rispettivi.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ferrovie della Calabria S.r.l. ha approntato linee guida volte a disciplinare le condotte da mantenere nell'ambito delle attività di gestione dei patrimoni dei clienti, di raccolta e trasmissione di ordini e diffusione di studi e ricerche.

Per quanto riguarda in particolare l'espletamento delle attività sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-*sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 e Art. 187-*quinquies* TUF)

I destinatari stessi dovranno, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

I dipendenti, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'azienda dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato od illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

Trattamento di informazioni privilegiate

Coerentemente con la regolamentazione interna in materia di gestione e trattamento delle informazioni riservate e il Codice Etico in materia di informazioni confidenziali, si individuano di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei destinatari:

- il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione. In ogni caso, ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata, prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali;
- ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, i responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate istituiscono un registro delle persone in possesso delle informazioni privilegiate secondo quanto previsto dall'Art. 115-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 1998;
- in ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione straordinaria relativa a strumenti finanziari quotati, è necessario ottenere il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali.

In particolare, è espressamente vietato ai destinatari di:

- utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi;
- partecipare su Internet a gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti l'azienda, le sue società, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile;

Diffusione di informazioni e/o valutazioni

- effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative all'azienda o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione;
- consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
- discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- discutere di informazioni privilegiate al telefono, in luoghi pubblici, ovvero utilizzando la funzione "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nel caso in cui si ricevano informazioni privilegiate in un modo non previsto dalla legge è obbligatorio, comunicare tale ricevimento al responsabile di funzione affinché ne prenda nota. È necessario, inoltre, astenersi dall'utilizzo di

tali informazioni privilegiate e dalle operazioni sugli strumenti finanziari o sugli emittenti quotati oggetto delle informazioni privilegiate a meno che un'apposita decisione in tal senso fosse stata assunta precedentemente al ricevimento delle informazioni privilegiate ed in modo documentabile. Tuttavia, tale operazione dovrà essere comunicata all'OdV ed autorizzata dal responsabile della funzione.

Ulteriori indicazioni sul trattamento delle informazioni privilegiate

I destinatari devono rispettare le seguenti previsioni:

- i documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile;
- i documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
- i documenti contenenti informazioni privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione devono essere eliminati mediante utilizzo di “distruggi documenti”, laddove disponibili;
- i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia.

Operazioni su mercati finanziari

Sebbene l'attività aziendale non comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, si applicano la disciplina e le regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria.

La società ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, le citate disposizione tale che risulti remota la possibilità che operatori interni all'azienda diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse dell'azienda stessa, notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato.

I divieti sotto riportati sono rivolti, ove non diversamente specificato, ai destinatari del Modello che operano nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e nell'attività di investimento del portafoglio di proprietà della società.

Nella prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, invece, le stesse regole comportamentali sono da intendersi non come divieti, ma come fattori di valutazione ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle operazioni sospette, come previsto nell'ambito delle procedure interne adottate dall'azienda.

I divieti

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi, a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali;
- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo;
- inserire ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;
- agire di concerto con altri operatori sul mercato secondario, dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, al fine di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario quotato verso livelli artificiali;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari aziendali al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati; le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;
aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo;

- aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;
- vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite;
- richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo;
- realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili;
- realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;
- realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
- realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
- realizzare operazioni che hanno la finalità di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
- effettuare operazioni in violazione delle regole e dei presidi previsti dalla società di gestione del mercato (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.). Tale divieto si applica all'operatività in conto terzi nella misura in cui vengano eseguiti, per conto della clientela, ordini tali rappresentare una violazione delle suddette regole;
- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
- omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini;

- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di interesse per la Società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi;
- agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorquando tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario;
- effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, etc.);
- operare in modo da fare aumentare i prezzi dei titoli in portafoglio in modo da ottenere maggiori commissioni o remunerazioni per la gestione del portafoglio stesso;
- impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti;
- acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere performance superiori al benchmark di riferimento;
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;
- aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico;
- realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili.

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte dell'azienda in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni. A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore		
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5		
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4		
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3		
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2		
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1		
P x D	1	2	3	4	5

1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018	3	3	6
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018	2	2	4
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018	2	3	6
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018	2	2	4
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D. Lgs. n. 107/ 2018	Modificato dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018	1	1	1
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D. Lgs. n. 58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D. Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018	2	3	6

13. Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri - Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D. Lgs. n. 286/98, il cosiddetto "Testo Unico sull'immigrazione". L'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Inoltre, "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 €, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Il presente Protocollo attua quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs 16 Luglio 2012, n. 109, che regola l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come richiamato dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs 231/01. Il presente Protocollo deve essere applicato dal Datore di lavoro e dalle Funzioni/Unità coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso.

Nel caso in cui la Funzione responsabile della gestione del processo si avvalga di eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto dell'Organizzazione, per l'effettuazione delle suddette attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel presente Protocollo.

Aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali di Ferrovie della Calabria S.r.l. ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati contemplati nell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, per le procedure di selezione adottate dalla società.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Divieti specifici

Procedure specifiche per aree sensibili

È previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.], in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, di:

1. conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico;
2. le seguenti procedure aziendali:
 - procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
 - il regolamento acquisti;
 - i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

Repertorio dei reati

Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'Art. 22 comma 12 D. Lgs. n. 286/1998 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il comma 12-bis sancisce che le pene previste per il comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- quando i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- quando i lavoratori occupati sono in età non lavorativa;
- quando i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento di cui al terzo comma dell'Art.603-bis c.p..

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), anch'esso introdotto con il D. Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017.

Per le ipotesi di reato non circostanziato ex Art. 22 co. 12 D. Lgs. n. 286/1998, permane la responsabilità penale personale per l'autore (ed eventuali concorrenti) del reato.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della Giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Art.12, comma 1,1-bis,1-ter,1-quater, 3-ter del D. Lgs. n. 286/98 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (inseriti dalla L.161/2017, con modificazione del decreto-legge n.53 con L. 77 del 8 agosto 2019)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di

15.000 euro per ogni persona. se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la multa è di 25.000 euro per ogni persona.

La legge 161/2017 ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che stabiliscono le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente
1.bis In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1.ter In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12 comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote
1.quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

3-ter Se poi i fatti sono commessi per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o per trarne profitto anche indiretto, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e la multa è di 25.000 euro per ogni persona.

Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (Art. 22, comma 12-ter del D. Lgs. n. 286/98) determinata dal decreto n. 151 del 22 dicembre 2018, aggiornata per l'anno 2019 con decreto del 22 febbraio 2019, e aggiornata per l'anno 2020 con decreto del ministero degli interni del 31 gennaio 2020

Il decreto n.151 del 22 dicembre 2018 "Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ribadendo quanto stabilito dall'Art. 22, comma 12-ter del D. Lgs. n. 286/98" con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente" stabilisce con l'Art. 1 i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio:

1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui è pronunciata la sentenza di condanna, è dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno. Il costo medio del rimpatrio è aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta, con arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso o per difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori o inferiori a 50.

2. Al costo medio del rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica.

Il costo medio del rimpatrio di ogni lavoratore straniero assunto illegalmente, complessivamente determinato secondo tutti i criteri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fissato, per l'anno 2018 in euro 1.398,00, per l'anno 2019 in € 2.052,00 e, con decreto del Ministero degli interni del 31 gennaio 2020, ad € 1971,00 per l'anno 2020.

Procedure all'assunzione**Presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero**

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura:

- ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal "decreto flussi" che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;

- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno.

Le operazioni di compilazione e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite il PC aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all'ordine di presentazione, per vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l'invio della domanda nei primi minuti successivi all'avvio della "lotteria delle quote", nel giorno stabilito dal decreto flussi. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione alloggiativa, un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

Rilascio di nulla osta all'assunzione

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

Obblighi di comunicazione per assunzione

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione. Il datore di lavoro deve:

- comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato – Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS;
- se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili)

Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato. Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

È necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno");
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Altri obblighi già esaminati a proposito dell'assunzione di lavoratore al primo ingresso in Italia:

- l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato- Lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l'ospitalità o la cessione di un'abitazione a qualunque titolo.

Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale. Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5

2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-duodecies	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D. Lgs. n. 286/98	-	1	3	3
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Art. 22 D. Lgs. n. 286/98	-	3	5	15
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare di lavoratori stranieri	Costo medio di rimpatrio	Art. 22 Comma 12-ter D. Lgs. n. 286/98	-	2	3	6

14. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Autoriciclaggio - Art. 25-octies D. Lgs. 231/01

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D. Lgs. n. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei *Reati di Riciclaggio* prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati

per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I **soggetti** sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- 1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

- 2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

- 3) i revisori contabili.

4) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme.

Tra le **attività** si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Da ultimo, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi di una rilevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-*octies* è stato, infatti, modificato. L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Aree a rischio

- rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transnazionale;

- flussi finanziari in entrata;
- rapporti con soggetti terzi relativi a:
- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni;
- acquisto di beni e servizi;
- pagamenti ed incassi;
- gestione fatturazione;
- marketing e commerciale;
- processo di erogazione del credito.

Eventuali integrazioni delle suddette *Aree a Rischio* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Divieti specifici**Procedure specifiche per aree sensibili**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.], sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- (i) il Codice Etico;

(ii) le regole interne per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi come trattate dalle procedure e protocolli interni aziendali.

Ai Consulenti, Partners e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte dell'Ente.

I *Destinatari* sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione all'OdV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicare controlli preventivi specifici (*protocolli*) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*;

- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1.000,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1.000,00;
- verificare il rispetto da parte della Banca delle norme dettate per gli intermediari da Banca d'Italia e Consob in materia di riciclaggio;
- prevedere ed implementare procedure formalizzate di istruttoria per la valutazione dei clienti e delle attività da essi svolte in Italia e all'estero;
- effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- verificare il rispetto da parte della società delle norme dettate per il settore assicurativo dalle autorità di vigilanza in Materia di riciclaggio e segnalazione di operazioni sospette;
- sono individuati uno o più Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di *assessment* quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i *Reati di Riciclaggio* sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

Con riferimento alle altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati qui monitorati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Repertorio dei Reati**Art. 648 c.p. - Ricettazione****Fattispecie**

Il reato presuppone l'esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali. Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell'acquisto, nella ricezione e nell'occultamento di cose o denaro proveniente da delitto oppure nell'intromissione finalizzata all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento degli stessi beni. Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa, né si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio**Fattispecie**

Sotto il profilo dei soggetti attivi, il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. Il reato di riciclaggio si distingue dalle ipotesi di concorso nel reato sulla base di un criterio di carattere temporale (avente, però, solo valore indicativo), per cui si configurerà il concorso quando l'accordo per riciclare i proventi illeciti sia intervenuto prima della commissione del fatto e, viceversa, si configurerà il reato di riciclaggio nell'ipotesi in cui l'accordo intervenga successivamente alla commissione del delitto dal quale provengono i proventi illeciti.

La condotta tipica del reato di riciclaggio presenta una triplice modalità di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità.

Elemento comune delle tre tipologie di condotta consiste nell'idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all'identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità di intralcio, circostanza che costituisce l'evento del reato. Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere "denaro, beni o altre utilità" che provengano da un precedente reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato. Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di "travestimento" consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**Fattispecie**

La fattispecie assicura, nella repressione delle operazioni di riciclaggio, una forma di tutela anche nella fase finale delle operazioni di *recycling*, ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attuata proprio attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali così preventivamente ripuliti. La norma, che interessa, pertanto, la fase del collocamento di proventi illeciti già "lavati", ha, peraltro, un ambito di applicabilità piuttosto limitato, stante la triplice clausola di sussidiarietà, contenuta nella disposizione stessa, rispetto al concorso nel reato base nonché alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648-bis del c.p.

La condotta tipica è incentrata sul concetto di "impiego in attività economiche o finanziarie" che si presta ad interpretazioni più o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un'interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono operazioni di carattere occasionale o sporadico. L'impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio**Fattispecie**

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, invece è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Aree aziendali a rischio e attività sensibili

L'Area Affari Generali – Amministrazione e Finanza riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali e la selezione dei fornitori, consulenti e nella selezione dei clienti/passeggeri e nella gestione dell'anagrafica stessa.

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- accensione di rapporti continuativi, quali ad esempio:
 - conti correnti;
 - deposito titoli;
 - depositi a risparmio;
 - carte di credito.
- esecuzione di operazioni disposte dalla Clientela, quali ad esempio:

- operazioni di versamento contante;
- operazioni su assegni bancari o circolari;
- operazioni su strumenti finanziari.

- rapporti con i fornitori

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. In particolare, occorre osservare come nella storia di Ferrovie della Calabria S.r.l. non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati ex artt. 648 c.p., 648-bis c.p. e 648-ter c.p. posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare.

Principi adottati da Ferrovie della Calabria S.r.l.

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall'art. 25-*octies* la Società, nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi e procedure che devono essere osservati da tutti i Destinatari del presente Modello: tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali; devono essere rispettate le procedure sulle modalità di incasso in filiale, limiti di accettazione e la gestione dei versamenti degli incassi; deve essere rispettata ogni procedura impartita da Ferrovie della Calabria S.r.l. per la gestione di flussi finanziari aziendali; deve essere rispettata ed osservata ogni procedura prevista a livello aziendale richiamata dal presente Modello ed in quanto tale da considerarsi parte integrante del medesimo.

Controlli Preventivi

- Inserimento nel Codice Etico di specifiche previsioni comportamentali, chiarendo la posizione aziendale in merito ai reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e fornendo esempi pratici di ciò che non è accettabile (cultura della legalità).
- Comunicazione a tutte le parti interessate degli elementi costitutivi del modello organizzativo finalizzati alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego: codice etico, protocolli, poteri dell'organismo di vigilanza, sistema disciplinare, sistemi di formazione ed informazione.
- Formazione del personale sulla rilevanza penalistica delle condotte vietate e sui controlli preventivi di riferimento.
- Controlli periodici ed indipendenti per verificare l'assenza di alterazioni/anomalie finalizzate all'occultamento di trasporti illegali (ad esempio, doppi fondi o altri nascondigli).
- Registrazioni relative all'uso del parco mezzi (autista, percorrenze chilometriche, spostamenti, percorsi, etc).
- Controlli periodici ed indipendenti dei locali di officina per verificare lavorazioni e risorse utilizzate.
- Controllo degli accessi ed ispezioni periodiche, con riferimento particolare alle sedi periferiche.
- Registrazione delle attività aziendali per assicurarne la rintracciabilità (chi, quando, come, dove, etc).
- Regolamentazione dei flussi finanziari in entrata (ciclo attivo). Ad esempio:

- divieto di accettare pagamenti in contanti, entro il limite consentito di 1.000,00 euro, ovvero limitazione alla possibilità di accettare questa forma di pagamento;
- obbligo di fare transitare ogni entrata su un conto corrente bancario o postale e di procedere alle relative registrazioni contabili;
- attribuzione al vertice aziendale del potere di individuare l'istituto bancario/gli istituti bancari (ovvero conferimento di delega espressa al responsabile amministrativo) e comunicazione all'organismo di vigilanza;
- regolamentazione dei controlli necessari per autorizzare il flusso in entrata: poteri di firma per l'incasso, titoli di pagamento, verifica dei documenti di riferimento, etc;
- controllo di conformità dell'operazione anche rispetto alle voci di budget;
- approvazioni specifiche, limitazioni e cautele per il ricorso a strumenti diversi da conti correnti aziendali, quali, ad esempio, libretti al portatore ed intestazioni fiduciarie.
- regolamentazione dei flussi finanziari in uscita (ciclo passivo). Ad esempio:
- formalizzazione del sistema di autorizzazioni e di procure (poteri di spesa e di firma);
- verifica di conformità fra richiesta di acquisto e voci di budget;
- verifica di conformità rispetto alla procedura di approvvigionamento: qualifica del fornitore, ordine di acquisto, controllo al ricevimento, attestazione dell'avvenuta consegna del bene o dell'erogazione del servizio, etc;
- divieto di effettuare pagamenti in contanti, entro il limite consentito di € 1.000,00, ovvero limitazione alla possibilità di ricorrere a questa forma di pagamento;
- registrazione delle scritture contabili.
- adozione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati di falso in bilancio e dei reati di corruzione, già descritti nelle rispettive schede. Questi controlli sono finalizzati a monitorare la formazione della volontà aziendale nelle operazioni attive e passive e la veridicità, completezza e correttezza del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. In questo modo si contrasta il ricorso ad espedienti tipici del riciclaggio, quali, ad esempio, l'emissione di fatture false, l'emissione di fatture per importi superiori a quelli effettivi (sovrappagamento), l'erogazione di servizi senza fattura, pagamenti a fronte di fatture passive fittizie. Ad esempio, per le operazioni commerciali consistenti nell'acquisto o vendita di beni e servizi:
- definizione dei requisiti minimi richiesti agli offerenti e dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile: della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- controllo dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partners commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (acquisizione di informazioni commerciali sulla controparte, sui soci e sugli amministratori; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato; etc);
- controllo della normalità e necessità della transazione commerciale (procedure di approvvigionamento);
- controllo della documentazione dell'intero processo commerciale;
- controllo dell'effettivo scambio di beni e servizi;

- controllo della corrispondenza fra contratti stipulati ed ammontare delle risorse finanziarie movimentate;

- controllo della correttezza degli adempimenti fiscali e contabili. Ad esempio, per accordi o *joint venture* con altre imprese: determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti (trasparenza, tracciabilità, etc);

- verifica sulla congruità economica di investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, etc). Ad esempio, per la veridicità, correttezza e completezza del bilancio: principi di trasparenza, collaborazione, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni; norme interne sulle registrazioni contabili, sulle modalità di definizione e contabilizzazione delle poste di bilancio; istruzioni di chiusura contabile; lettere di attestazione sulla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni; tracciabilità di dati ed informazioni; verifiche sulla tesoreria per controllare il rispetto, ad esempio, delle soglie per i pagamenti in contanti, ove consentiti, e del divieto di utilizzare libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità); regolamentazione e controllo delle risorse finanziarie (vedi *infra*); in particolare, i controlli dei pagamenti infragruppo e di quelli verso terzi devono tenere conto della sede legale della società controparte (paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, eccetera), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; verifica del livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.

Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività.

Accensione di rapporti continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela la società, coerentemente con quanto indicato nel Manuale, predispone appositi questionari, nelle seguenti occasioni:

- accensione di Rapporto Continuativo;
- effettuazione di operazioni occasionali.

Qualora il cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste nei questionari, la società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta. Le informazioni raccolte dalla società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun cliente. La società, di volta in volta, valuta le informazioni fornite dai clienti e determina il profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi e procede alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del cliente per tutta la durata dell'operazione o del rapporto.

Nel caso in cui venisse rilevata un'operazione sospetta, la società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con quanto indicato nel Dispositivo di Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale, dalla stessa recentemente adottato.

Rapporti con i fornitori

La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri;
- analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi. Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

Clausole contrattuali

Ferrovie della Calabria S.r.l. inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Banca, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico;
- di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Altri principi procedurali specifici

- la società prevede appositi corsi di formazione che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente;
- la società fornisce istruzioni alle controllate affinché le stesse pongano in essere adempimenti analoghi a quelli effettuati dall'azienda e descritti nella presente Parte Speciale e più analiticamente nelle procedure aziendali adottate.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "**Probabilità**" per il valore del "**Danno**" (PXD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	3	3	9
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	3	4	12
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	3	3	9
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita- Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	3	3	9

15. Reati in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25-novies D. Lgs. 231/01

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo articolo 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o

cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio e attività sensibili

Si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un *copyright*.

Vengono individuate le seguenti aree:

- 1) tutte le attività aziendali svolte dai *Destinatari* del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- 2) gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- 3) gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- 4) utilizzo di software e banche dati;
- 5) gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- 6) area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- 7) area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Società o destinati ad omaggi per la clientela.

Nell'ambito delle attività sociali che possono comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'articolo 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono state individuate le attività sensibili che si vanno ad indicare.

Talvolta, accade che Ferrovie della Calabria S.r.l. organizzi convention od eventi a cui partecipano artisti musicali, o che utilizzi per proprie pubblicazioni (ad esempio, pubblicità, agende, etc.,) fotografie o quadri.

Anche in questi casi, è ravvisata la necessità di adottare procedure che assicurino la legittimità di tali attività sotto il profilo del diritto d'autore

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- a) connettere ai sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l., personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- b) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- c) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- d) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- e) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- f) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Ferrovie della Calabria S.r.l. le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- g) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- h) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- i) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- j) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- k) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- l) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Ferrovie della Calabria S.r.l. i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- m) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili**Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola *Area a Rischio* gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire, ai *Destinatari*, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso:

- segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del *copyright* e la data di creazione;
- vietare il download di software coperti da *copyright*;
- nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partners/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941;
- consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, Ferrovie della Calabria S.r.l. si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
- mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Ferrovie della Calabria S.r.l. e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l. di software *Peer-to-Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l.;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

- prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Ferrovie della Calabria S.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Repertorio dei reati

Art. 171 legge 633/1941 comma 1 lettera a) *bis* - Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa

“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.

Occasioni di reato

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l. e diffusione di opere dell'ingegno protette o parte di esse.

Area aziendale a rischio

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

Considerazioni applicative

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare.

Art. 171, L. 633/1941 comma 3 - Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941 comma 1 -Abusiva duplicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Occasioni di reato

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Area aziendale a rischio

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

Considerazioni applicative

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare.

Art. 171-bis Legge 633/1941 comma 2 – Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati,

è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Art. 171-ter Legge 633/1941 - Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

Occasioni di reato

Impiego ed utilizzo di sistemi informatici di Ferrovie della Calabria S.r.l..

Area aziendale a rischio

Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici.

Considerazioni applicative

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle *policy* aziendali e procedure aziendali relative ai rapporti con i fornitori unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare.

Art. 171-septies Legge 633/1941 – Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge 633/1941 – Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Installazione ed utilizzo dei programmi per elaboratore

Ferrovie della Calabria S.r.l. adotta una procedura che assicura che su tutti i sistemi informativi in uso vengano installati esclusivamente programmi per elaboratore muniti di valida licenza di utilizzo ed approvati dalla società.

In particolare, detta procedura prevede che:

- sia previsto un sistema di privilegi tale per cui l'installazione di nuovi software o applicazioni sia riservata esclusivamente ai soggetti a tale scopo individuati dall'azienda;
- sia redatta una policy a cui gli amministratori di sistema dovranno attenersi;
- l'attività posta in essere dagli amministratori di sistema sia tracciabile;
- sia impedito - anche eventualmente inibendo la funzionalità delle porte usb e delle unità CD ROM dei terminali - agli utenti differenti dagli amministratori di sistema di installare software o applicazioni, con la sola esclusione dei soggetti espressamente individuati dalla funzione aziendale competente per ragioni inerenti all'attività lavorativa svolta;
- siano utilizzati dall'azienda sistemi antivirus e firewall che blocchino il download dal web di software ed applicazioni non autorizzate;
- l'azienda verifichi con cadenza puntuale e periodica la corrispondenza delle licenze in essere con il numero di terminali nella sua disponibilità.

Acquisto di nuove licenze

L'azienda adotta una procedura volta a formalizzare l'acquisto di nuove licenze informatiche con i seguenti contenuti:

- la funzione aziendale che rileva la necessità di acquistare un nuovo software o applicativo predisponde un progetto esplicativo e ne chiede l'approvazione;
- il progetto viene sottoposto all'approvazione del comitato competente a seconda dell'oggetto, del livello di spesa e della durata dell'impegno;
- il comitato competente concede l'autorizzazione, abilitando il servizio di spesa;
- l'ufficio acquisti effettua il relativo ordine;
- l'installazione dei nuovi software o applicativi viene effettuata dagli amministratori di sistema del settore di competenza;
- il processo autorizzativo di cui sopra viene formalizzato per iscritto.

Utilizzo da parte dell'azienda di opere coperte da diritto d'autore

La società adotta una procedura avente i seguenti contenuti per tutti i casi in cui la stessa sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) utilizza opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore:

- la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera o parte di essa coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo;
- la funzione competente tenga traccia scritta dell'attività di verifica di cui al punto che precede e delle sue risultanze, conservando l'eventuale documentazione rilevante;
- nel caso di utilizzo da parte dell'azienda di agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., per attività che coinvolgono opere protette da diritto d'autore, sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto

d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, i quali si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo da terzi;

- nel caso di intervento di artisti alle iniziative organizzate dall'azienda, sia ottenuta la loro autorizzazione scritta alla trasmissione dell'evento (ove prevista) e siano contrattualizzati con i medesimi le modalità della loro prestazione, gli eventuali limiti allo sfruttamento dell'immagine ed i relativi diritti economici.

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento e le procedure aziendali come di seguito indicati.

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n. 633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	3	2	6

Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n. 633 22/04/41 comma 3	-	2	2	4
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva applicazione contenuta in supporti non contrassegnati dalla SIAE	Art. 171-bis L. n. 633 22/04/41 comma 1	-	2	3	6
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n. 633 22/04/41 comma 2	-	2	2	4
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.	Art. 171-ter L. n. 633 22/04/41	-	3	2	6
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti	Art. 171-septies L. n. 633 22/04/41	-	2	1	2
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n. 633 22/04/41	-	1	1	1

16. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Art. 25-decies

D. Lgs. 231/01

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

L'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

In relazione al delitto di cui sopra, si considerano "Aree a Rischio" tutte le aree aziendali le quali potrebbero essere chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. In particolar modo si segnala il Settore Amministrativo e quello operativo, che, con maggiore frequenza rispetto alle altre aree aziendali, ha rapporti con l'Autorità Giudiziaria. Inoltre:

- 1) gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero;
- 2) eventuali integrazioni delle suddette *Aree a Rischio* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi;

- 3) tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso;
- 4) eventuali integrazioni circa ulteriori aree di attività a *rischio-reato* potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di Ferrovie della Calabria S.r.l., di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cui è demandato il compito di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Divieti**Divieti generali**

Espresso divieto a carico dei *Destinatari* del Modello, di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- A. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- B. tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- C. porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - a. non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - b. non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

Il rischio di verifica del *reato-delitto* è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della Parte Generale.

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.
- agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci.
- la fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Società nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla *policy aziendale* relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del Sistema Disciplinare.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito Ferrovie della Calabria S.r.l.] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del OdV:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno:

- nei contratti con i Consulenti, i Partners i Fornitori e parti terze dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Modello.

Attività OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria sono i seguenti:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle *Aree a Rischio*, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art. 25-decies del Decreto Legislativo 231/2001;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- e) verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione del suddetto reato.

Principi di riferimento specifici alla regolamentazione delle attività sensibili

A tutti i destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies D. Lgs. n. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile ed il Responsabile dell'area Affari Societari di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni	Art. 377-bis c.p.	-	2	2	4

mendaci all'autorità
giudiziaria

17. Reati Tributari – Art. 25-quinquiesdecies D. lgs. n. 231/01

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n. 74 e modificato dall'Art. 39 Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

- l'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;
- la indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti.

Il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 **"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"** ha inserito nell'**Art.25-quinquiesdecies** il comma **1-bis** " In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro**".

L'applicazione del comma **1-bis** sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

Attività sensibili relative ai reati tributari

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall' **Art. 25-quinquiesdecies** del D. Lgs. n. 231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-*quinquiesdecies* le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

Aree a Rischio

1. tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
2. emissione e registrazioni di fatture o note di credito verso clienti;
3. registrazione di fatture di acquisto;
4. acquisto e vendita di cespiti aziendali;
5. stipulazione contratti di consulenza;
6. stipulazione di contratti con agenti e procuratori di affari;
7. preparazione del bilancio;
8. gestione dei contenziosi tributari;
9. calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di rischio potranno essere indicate all'Amministratore Unico, anche su proposta dell'OdV, al quale viene mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre le opportune misure preventive

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati tributari come richiamati dall'art. art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'art. Art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- emettere contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni – anche parzialmente – inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- compiere operazioni di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi – nell'ambito delle transazioni fiscali.

Attività OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Repertorio di reati

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta il testo dell'Art. 2 del D.L.gs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma *2-bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Considerazioni applicative

Ferrovie della Calabria S.r.l. pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di crediti nei confronti dei clienti.

La società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si riporta il testo dell'Art. 3 del D. Lgs. n. 74 modificato al comma 1.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Considerazioni applicative

Ferrovie della Calabria S.r.l. pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di crediti nei confronti dei clienti.

La società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

Si riporta il testo dell'Art. 4 del D. Lgs. n. 74

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Omissa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Si riporta il testo dell'Art. 5 del D. L.gs. n. 74

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omissa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 8 del D. Lgs. n. 74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3....

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Considerazioni applicative

Ferrovie della Calabria S.r.l. pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di crediti nei confronti dei clienti.

La società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Si riporta il testo dell'Art. 10 del D. lgs. n. 74 modificato al comma 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Considerazioni applicative

Ferrovie della Calabria S.r.l. custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Sono previste diverse procedure per la tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno volta a garantire una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della società.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D. Lgs. n. 74 inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020)

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute.

Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D. Lgs. n. 74.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74)

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione.

Si riporta il testo dell'Art. 11 del D. Lgs. n. 74 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Considerazioni applicative

Ferrovie della Calabria S.r.l. ha adottato una procedura atta a definire la responsabilità, il controllo e la documentazione necessaria per la vendita e per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed immobili

Principi e regole di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace;
- conservare la documentazione contabile – amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione dei beni aziendali.

Considerazioni applicative

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato medio alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. In particolare, occorre osservare come nella storia della Società non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati di cui sopra posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio. Si ritiene, pertanto, che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal codice etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l. del sistema disciplinare.

Analisi del rischio

L'analisi dei rischi viene schematizzata tramite l'utilizzo delle tabelle seguenti. Per poter definire le priorità di intervento è necessario tenere in considerazione l'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (PxD)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Rif. Art. D. Lgs. n. 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	3	4	12
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	3	5	15
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D. Lgs. n. 74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	4	4	16
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D. Lgs. n. 74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020	3	4	12

Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	3	3	9
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D. Lgs. n. 74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	3	4	12
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D. Lgs. n. 74)	Inserito da D. Lgs..n.75 del 14 luglio 2020	3	4	12
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D. Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	4	4	16